



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE
AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA**

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a Latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a Latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 78

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 02/12/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204701980

Esito: RINVIO AL 09/12/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. D'Alessandro.....	3
Arringa della Difesa, Avv. D'Alessandro.....	27
Arringa della Difesa, Avv. Secci.....	54

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 02/12/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.10.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. D'Alessandro

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Per Agaev. Io prendo la parola al termine di questa complessa, per certi aspetti estenuante, vicenda processuale, e vorrei innanzitutto chiarire a questo Collegio e alle Parti quale sarà l'approccio che seguirò nel corso di questa discussione. Anticipo che anche io, come le altre Parti, farò seguire l'esposizione orale di oggi da un deposito di note d'udienza scritte, anche per meglio contestualizzare i riferimenti documentali che saranno tanti, e quindi rendere poi più semplice anche per il Collegio tenere traccia delle cose che andrò dicendo. Altra precisazione, cercherò ovviamente di evitare il più possibile sovrapposizioni con le cose che sono state già dette dalle Difese che mi hanno preceduto, e seguirò un approccio rigorosamente

cronologico nella ricostruzione dei fatti che riguardano il Dottor Ednan Agaev, in particolare per chiarire quale sia stato il suo ruolo rispetto alla vicenda dell'OPL 245. Seguirò dunque un approccio del tutto opposto a quello che hanno seguito i Pubblici Ministeri nella loro requisitoria. Hanno ammesso che probabilmente un'esposizione cronologica sarebbe stata più ordinata, ma poi hanno optato ritenendola eccessivamente dispersiva per una rappresentazione per capitoli, tematica per argomenti. Devo dire l'effetto narrativo della requisitoria è stato sicuramente accattivante, io l'ho apprezzato molto, essendo un appassionato di cinema mi ha ricordato certe sceneggiature americane, quelle che hanno reso celebre Quentin Tarantino, con capitoli dedicati a delle micro storie di per sé quasi autosufficienti, che consentono di andare avanti e indietro nel tempo a colpi di flashback, perdendo però, a mio avviso, ciò che invece nel processo penale dobbiamo sempre tener presente, e cioè il succedersi delle vicende, la coerenza complessiva della vicenda processuale di cui ci stiamo occupando. E per altro riconosco ai Pubblici Ministeri, che evidentemente il compito per me è più semplice avendo una sola posizione da difendere e non 13 più le due società di cui occuparsi come invece doveva fare la Procura della Repubblica. Tuttavia la mia impressione è che senza la ricostruzione di questo sforzo, di seguire cronologicamente gli eventi, si lascia in ombra una quantità enorme di fatti assai importanti, presenti documentalmente nel fascicolo del dibattimento, e quindi è un percorso che io mi propongo di svolgere questa mattina, non sono proprio ancora in grado di fare previsione quanto durerà, durerà un po' però, questo posso già assicurarlo. Quale sia il ruolo di Ednan Agaev, anche per dissipare i dubbi sulla sua figura, i Pubblici Ministeri all'udienza del 21 luglio, durante la requisitoria, hanno detto che la figura di Agaev è rimasta per parecchi aspetti poco chiara. A me sinceramente non sembra affatto che sia così. Quello che io propongo di dimostrare questa mattina è che se si guardano con attenzione, e la pazienza che questa attenzione necessariamente richiede, gli elementi documentali e dichiarativi che sono a disposizione del Collegio all'esito dell'istruttoria dibattimentale, beh, un dato emergerà con chiarezza, che Ednan Agaev certamente non può essere qualificato come un concorrente in un fatto di corruzione internazionale. E infatti nella descrizione che l'Accusa ha fatto della figura di Ednan Agaev, anziché concentrarsi su quello che è il *thema decidendum*: qual è stato il contributo causale apportato da Ednan Agaev al supposto concetto corruttivo internazionale? Ci si è diffusi su aspetti eccentrici rispetto al tema del processo, ai suoi supposti legami coi servizi segreti russi, la sua ritenuta vicinanza col Presidente Putin, il suo passato diplomatico nell'Unione Sovietica, temi che hanno colorato e colorito la requisitoria in quel capitolo enfaticamente denominato "l'asse delle spie". Tutti inidonei questi aspetti, evidentemente, a giustificare qualsiasi

addebito nei confronti del Dottor Agaev ai sensi del presente procedimento. E allora sempre metodologicamente, nella prima parte della mia discussione mi concentrerò sul fatto, sarà la parte più lunga perché mi propongo di ripercorrerlo cronologicamente, rispetto alla prospettiva del Dottor Agaev, lungo tutto il percorso, dall'inizio alla fine. E condivido con i Pubblici Ministeri che per comprendere la vicenda OPL 245, in particolare per comprendere il ruolo del Dottor Agaev, che il corso di diversi esami, e anche nei confronti di Agaev quando ha reso il suo esame, è stata quasi presentata come una stranezza che un russo si occupasse di Nigeria. Vedremo perché e quando il Dottor Agaev comincia a occuparsi di OPL 245. E in particolare all'interno di questo lungo periodo storico in cui il Dottor Agaev ha avuto a che fare con Malabu e con la vicenda OPL 245, cercherò, sono fedele al Brocardo, *bene iudicat qui bene distinguit*, e quindi distinguiamo i diversi periodi e i diversi ruoli che il Dottor Agaev ha avuto in questa vicenda. Perché il capo d'imputazione descrive Ednan Agaev come un intermediario tra Malabu e Shell, e anche in requisitoria, più volte, lo vedremo, si fa riferimento a questo ruolo, che se si guardano gli atti è evidente che Ednan Agaev non ha mai avuto. Soprattutto se diamo, perché è importante tener fede alle parole e al loro significato, alla locuzione di intermediario, quella che in un contesto penale è quella criminologicamente pregnante, scopriamo che Ednan Agaev non ha avuto alcun ruolo di questo genere, per la semplice ragione che con esponenti del governo nigeriano, salva una brevissima parentesi in cui il generale Gusau ha assunto una carica pubblica nell'arco dei lunghi anni che riguardano la vicenda OPL 245, e per la gran parte del tempo Aliyu Gusau era semplicemente un privato cittadino nigeriano. Ma a parte questo Ednan Agaev non ha mai avuto contatti di nessun tipo con nessun Pubblico Ufficiale nigeriano, e quindi già il termine "intermediario" in un contesto qualificato, come quello nostro, in cui l'intermediario è notoriamente, ci sono fiumi di inchiostro scientifico sul punto, il filtro tra il Pubblico Ufficiale e il corruttore è già del tutto inappropriato. Possiamo dire che Ednan Agaev fu almeno per una prima parte di questi accadimenti un potenziale mediatore nell'interesse di Malabu e rispetto all'ingresso di potenziali investitori, ma che questo ruolo cessò sostanzialmente alla fine del 2009, inizio del 2010, quando Emeka Obi, attraverso i suoi contatti, portò al tavolo della manifestazione di interesse per i diritti in OPL 245 Eni. A quel punto è evidente, se si guardano tutte le evidenze, tutti i documenti disponibili al fascicolo del procedimento, che il ruolo del Dottor Agaev cambia profondamente, per tutto il 2010 non è altro che un ruolo di consulente, vedremo con quali compiti, che al termine delle trattative, nella fase più decisiva rispetto alla quale un po' sorprendentemente, devo dire, i Pubblici Ministeri hanno di fatto sorvolato, i 5 mesi che vanno dal novembre 2010 all'aprile

2011, alla firma dei *resolution agreement*, in quel periodo Ednan Agaev è stato completamente estromesso dalle trattative, anche da quello che era il suo mandante, cioè Malabu. In particolare l'addebito nei confronti di Agaev, signor Presidente, signori Giudici, è cristallizzato in sette condotte nel capo d'imputazione. E io quindi cercherò di comprendere, alla luce delle cose che dirò, se queste sette condotte possono giustificare l'addebito che i Pubblici Ministeri hanno rivolto al mio assistito, e chiarisco fin da subito che non possono assolutamente farlo. Ricostruito il fatto nella seconda parte della mia arringa mi concentrerò su quello che è accaduto nel dibattimento, e quindi sarò certamente più breve, perché mentre credo che possiamo dare, come Difensori, un importante ausilio nel seguire una traccia nel *mare magnum* di documenti, di cui questo fascicolo si compone, rispetto a quello che è accaduto in quest'aula siete certamente perfettamente allineati con tutto ciò che si è svolto. Qui mi concentrerò dunque soprattutto sull'esame di Ednan Agaev. Su quelle contestazioni, sono state in tutto dieci, che gli sono state mosse durante la lunga giornata in cui ha reso il suo esame, e rispetto alle quali, di nuovo, se si guardano i documenti ci si accorge non solo che Ednan Agaev non è mai smentito dai documenti, mai, in nessuna occasione. Anzi le cose che ha detto trovano sempre riscontro, e lo trovano fin dai tempi in cui rese l'interrogatorio durante la fase delle indagini preliminari, quindi non dopo la *disclosure* degli atti di indagine da parte dei Pubblici Ministeri, con un approccio massimamente trasparente nei confronti dell'Autorità Giudiziaria non solo italiana ma di qualsiasi altro Paese lo abbia interpellato, ivi compreso evidentemente l'FBI e quella chiacchierata informale, quel colloquio informale che i Pubblici Ministeri si sono ostinati a definire come un interrogatorio, più volte, anche in requisitoria, nonostante l'agente LaPrevotte, lo ricorderete, ha smentito pienamente questa qualificazione, adducendo il sospetto che Ednan Agaev in questa vicenda abbia ritrattato le proprie dichiarazioni. Ebbene, io in questa seconda parte, spero, mi propongo di dimostrare che non ha avuto alcuna ritrattazione. E infine, terza e ultima parte, tirerò le fila in diritto rispetto alla qualificazione corretta da dare ai fatti oggetto del procedimento, e dunque alla necessità di pronunciare una sentenza assolutoria nei confronti di Ednan Agaev. Perché, vedete signori Giudici, visto che assisto un cittadino russo e tante volte è stata evocata questa sua provenienza nel corso del procedimento, allora mi consento una citazione di un capolavoro della letteratura di quel paese, il Maestro e Margherita "I fatti sono la cosa più ostinata del mondo", sono più ostinati perfino dei Pubblici Ministeri di questo procedimento, e se li guardiamo con attenzione, come io mi propongo di fare, sono convinto che certamente si debba arrivare alle mie stesse conclusioni e cioè che Ednan Agaev debba essere assolto. Nell'iniziare dunque a ripercorrere il fatto, l'ostinato fatto

che ci accompagnerà in questa mia discussione, parto da una puntualizzazione preliminare che mi pare doverosa, e cioè che nessun Imputato in questo processo è chiamato a rispondere per fatti antecedenti all'autunno 2009. Questo, diciamo, perché fuoriescono dai confini temporali del capo d'imputazione indicati dai Pubblici Ministeri, ma soprattutto spiega la ragione per cui anche per i Pubblici Ministeri tutto parta dal 2009, dall'autunno 2009, perché prima non c'è nessun aggancio che possa interessare alla giurisdizione italiana. Tuttavia l'Accusa lo ha detto fin dall'inizio della requisitoria, dalle prime battute all'udienza del 2 luglio, che c'è un elefante nella stanza con cui bisogna confrontarsi tutte le volte, e cioè il tema della auto assegnazione, così riferita, della licenza sul blocco 245 da parte di Etete a Malabu. Da questo punto di vista a me interessa soprattutto una contestualizzazione, invece, di quello che è accaduto sul contenzioso OPL 245 e su questa vicenda, e ciò di cui aveva conoscenza Ednan Agaev dell'intricato intreccio di contenziosi nel momento in cui ha iniziato a interessarsi di questa vicenda. È fondamentale anche ai fini della valutazione di cosa sapesse, quando lo seppe e in che modi lo seppe. Ed Ednan Agaev non fu mai consapevole di alcun accordo corruttivo, che dal mio punto di vista oggettivamente non esiste. Ma anche dal punto di vista della sua posizione personale, la prima volta che Etete gli parlò del fatto che non avrebbe trattenuto per sé tutta la somma ottenuta dalla cessione dei diritti risale a un periodo in cui secondo l'imputazione il reato era stato già abbondantemente consumato, perché parliamo di un incontro avvenuto tra Agaev ed Etete a Parigi nella tarda primavera del 2011, quando Etete gli disse che non aveva intenzione di riconoscergli la *success fee* legata alla lettera di incarico a suo tempo sottoscritta con ILC, la compagnia di Ednan Agaev, *International Legal Consulting*, che si è occupata di questo affare relativo alla licenza OPL 245. Tutto il resto sinceramente (deliberazioni di organi governativi, assemblee legislative, autorità giudiziarie di un altro Stato sovrano) è fuori dal perimetro di questo processo, e quindi tutti i commenti spesso anche sarcastici o frutto di illazioni lasciano francamente il tempo che trovano. E allora la cronologia. Dicevo, il 28 aprile 1998 OPL 245 venne assegnata per la prima volta a Malabu. In questa prima fase, evidentemente, voglio anticiparlo, sarò molto rapido nello scorrere queste tappe fondamentali, mi soffermerò evidentemente su quelle significative, ma solo per ricostruire il quadro esistente quando il mio assistito comincia a occuparsene. Venne successivamente, siamo a maggio 1999, e l'assegnazione è dell'aprile 1998, come dicevo prima, successivamente, un anno dopo, c'è l'elezione a Presidente della Repubblica di Obasanjo, dunque la fine della dittatura dopo la morte di Sani Abacha, e viene istituita la commissione diretta da Kolade, 29 maggio 1999, per rivedere le concessioni attribuite dalla dittatura. Dopodiché, siccome il periodo preso in

considerazione dalla commissione Kolade riguardava solo la prima parte del 1999, dal primo gennaio alle elezioni, la concessione OPL 245 non venne ricompresa tra gli *oil blocks*, e la commissione Kolade raccomandò al governo nigeriano di revocare l'8 luglio 2009. E questa circostanza trova perfetta rispondenza con la lettera, è datata 9 marzo 2000, li abbiamo agli atti, Presidente, non vi annoio con i riferimenti, li troverete tutti puntualmente, questa è RDS 1.204, ma altrimenti davvero non basterà una giornata. E questa lettera riconosce a Malabu la sua piena legittimazione a procedere con il piano di sviluppo del blocco. Malabu cerca un possibile partner e sottoscrive, siamo al 30 marzo 2001, il contratto di *farm-in* con SNUD, la società del gruppo Shell operativa in Nigeria, prevedendo la concessione a quest'ultima di un interesse partecipativo in OPL 245 pari al 40 per cento a fronte del versamento del bonus di firma di circa 18 milioni di dollari. Il 9 aprile del 2001 c'è una lettera che il direttore del Ministro del Petrolio invia e conferma a Malabu la ricezione del *signature bonus*, Malabu veniva informata dunque che avrebbe potuto iniziare a operare su OPL 245. Passa un po' più di tempo e a un certo punto l'amministrazione Obasanjo comunica a Malabu (due distinte lettere: 9 aprile 2001 e 25 maggio 2001) la revoca della licenza, con una lettera datata 2 luglio 2001 smentisce le due lettere precedenti che citavo che invece avevano confermato il titolo di proprietà di Malabu, che è appunto fissato al 15 maggio 2001. Questa decisione è stata vagliata in lungo e in largo durante l'istruttoria, c'è stata la testimonianza, come consulente tecnico, del professor Odita, e quindi salto tutti i passaggi relativi ai vizi legali, formali e sostanziali che hanno riguardato la revoca della licenza a Malabu. Ma da questo punto di vista il tema del coinvolgimento di una valutazione del fatto che fosse un'autoassegnazione da parte di Etete, non sembra emergere se non nel contesto di una collocazione più ampia dei fattori che possono aver condotto a questa decisione da parte del governo. Perché il tema del supposto conflitto di interesse, anche nelle cause che poi scaturiranno, non viene mai messo sul tavolo. Che fu un errore dal punto di vista legale lo ricorda, questa revoca... lo ha ricordato anche il Dottor Agaev durante l'esame, richiamato sul punto all'attenzione dal Pubblico Ministero in ragione dei suoi rapporti di ultraventennale amicizia con il Presidente Obasanjo, e poi dirò perché. E Agaev ha riferito che lo stesso Obasanjo gli aveva detto che in effetti quella revoca, da cui poi sorse tutto un groviglio di contenziosi, fu un errore legale. In ogni caso a seguito della revoca il governo nazionale nigeriano tornato in possesso, nel luglio 2001, della licenza, invitò SNUD e altre società petrolifere a una procedura d'offerta, che, lo sappiamo, si concluse a maggio 2002 con l'attribuzione del blocco a SNUD. E un bonus di firma questa volta significativamente più importante, pari a 210 milioni di euro. L'accordo prevedeva che SNUD potesse operare in qualità di *contractor*. SNUD, lo

ricordo, di questi 210 milioni ne versò uno, i restanti 219 (sic) sono su un *escrow account* di JP Morgan fino al 2011, e quindi la disponibilità da parte del governo nigeriano non ci fu mai di questi denari. Perché? Perché Shell ritenne che, come poi in effetti puntualmente è avvenuto, quella iniziativa avrebbe comunque scatenato una battaglia legale. È fuorviante dire, come pure la narrazione dei Pubblici Ministeri in requisitoria ha fatto, che dal 2001 Etete abbia taciuto dal punto di vista giudiziario, nel senso che non si impegni in una battaglia legale ma tenga altri tipi di azioni, e che sia Shell a richiedere l'arbitrato. Perché se è vero che Shell nel maggio 2002 iniziava l'arbitrato dinnanzi alla *International Chambers of Commerce*, a pochi mesi di distanza Malabu ha provato, e come, a citare in giudizio SNUD e le altre compagnie operanti sul blocco per il gruppo Shell, nonché lo stesso Governo Federale nigeriano davanti a una Corte di New York nell'agosto del 2002. Strada che venne abbandonata perché, appunto, si rivelò infruttifera, e a quel punto Malabu portò, com'è noto, all'attenzione della Camera dei Rappresentanti il tema di OPL 245 nel settembre 2002. Le rispettive iniziative di Shell e Malabu portano a esiti del tutto opposti. Nel maggio 2003 la Camera dei Rappresentanti rispondeva a Malabu dicendo che era valida l'assegnazione del 1998, addirittura arriva a quantificare, non si è mai capito bene come in realtà, ma insomma 550 milioni di dollari i danni che SNUD avrebbe dovuto pagare a titolo di risarcimento. Intanto nelle more del procedimento arbitrale, la direttiva della Camera dei Rappresentanti veniva a sua volta impugnata da SNUD. E inizia dunque, davanti all'Alta Corte Federale di Abuja, una causa civile portata avanti intanto da Malabu a difesa del suo diritto, il 10 settembre 2003. E la consulenza Odita sul punto fornisce tutti i dettagli. Arriviamo alla sentenza del Giudice Nyako, 16 marzo 2006, motivazione 3 pagine, un profilo processuale, applicabilità del *public officer protection act* nigeriano, e dunque intervenuta prescrizione della possibilità di agire di Malabu, che appellò questa decisione di primo grado il 31 marzo 2006. L'incrocio di contenziosi continuava a bloccare lo sviluppo del blocco, e vedremo che questo è un tema che non possiamo ignorare perché i tentativi di soluzione negoziale, lungi dal rappresentare un concerto per spartire tangenti, di cui mai, almeno il mio assistito, ha parlato con chicchessia e avuto conoscenza, serviva a evitare che di nuovo le decisioni su OPL 245 innescassero una nuova girandola di contenziosi. Sul punto è stato sentito anche l'Attorney General dell'epoca, Bayo Ojo, che ha indicato come l'esigenza del Governo Federale nigeriano fosse quella di risolvere i contenziosi che si erano creati sia per ragioni di carattere legale, ma anche per ragioni di carattere economico, proprio perché, appunto, il blocco non veniva sfruttato, e non c'è alcuna contraddizione sull'esistenza di plurime ragioni che tutte consigliavano un interesse e un intervento che non aveva a che fare, Bayo Ojo

lo dice chiaramente, con una valutazione di una possibile illegittimità legata a un conflitto di interessi. No, non è emerso questo dato a specifica domanda all'udienza del 6 febbraio 2019, pagina 5 e 6 della stenotipia. Da questo punto di vista, dunque, è evidente che il governo nigeriano avesse, e come, un interesse a occuparsi della vicenda. Ricordo ancora che, appunto, i 210 milioni di bonus di firma erano in realtà disponibili solo virtualmente perché erano bloccati sull'*escrow account*, ed evidentemente un conto è vedere depositata una somma, un altro poterne disporre. Il Dottor Agaev in questi fatti non c'entra assolutamente niente, arriva molto più tardi, nel 2008, quando la situazione è ancor più intricata. E il Dottor Agaev ha ricordato... in requisitoria i Pubblici Ministeri hanno detto che... o riguardato male o detto un dato non vero, e cioè che vi fosse una pronuncia giudiziale favorevole a Malabu nel momento in cui lui è entrato. E su questo punto mi vorrei un attimo soffermare perché di che cosa si tratta? Noi sappiamo che al 30 novembre 2006, Malabu e il Governo Federale nigeriano, firmano un accordo transattivo, un *settlement agreement*, che prevedeva la riassegnazione a Malabu della licenza sul blocco, quindi gli sforzi del governo dell'epoca di trovare una soluzione portano a una definizione, almeno a quell'epoca, dei possibili diversi interessi in gioco. Previsione, appunto, di un nuovo bonus di firma, che Malabu avrebbe dovuto pagare al Governo Federale nigeriano entro un anno, tenendo conto dei 2 milioni che aveva già versato all'epoca della prima assegnazione. La facoltà da parte di Malabu di assegnare i diritti sul blocco, in tutto o in parte, a un altro operatore, e l'obbligo da parte di Malabu di terminare le azioni nei confronti del governo, perché le azioni di Malabu pendevano. Questo accordo transattivo tra Malabu e il governo rende ancor più intricato il quadro, perché evidentemente quando partono le lettere dal Ministero del Petrolio per rendere edotta SNUD di questa decisione e del mutamento della situazione, la reazione di Shell evidentemente non si fa attendere dal punto di vista delle azioni legali. I Pubblici Ministeri dicono che con questo accordo del 30 novembre 2006 inizia la trattativa. A questo punto, dice il Pubblico Ministero, udienza del 21 luglio, all'inizio, pagine 7 e 8, la situazione è che Etete ha in mano di nuovo la licenza al 100 per cento, e questo avere in mano il 100 per cento non è la fine della storia ma l'inizio, perché è l'inizio della trattativa. Si tratta di una ricostruzione incompleta, si tratta di una ricostruzione fuorviante di quello che è accaduto in quei peridi. Ancora, procediamo con ordine. Una missiva del Ministro del Petrolio indirizzata a Malabu, siamo a inizio 2007, il 27 febbraio, fa emergere documentalmente come il 14 dicembre dell'anno precedente, del 2006, il Governo Federale e Malabu avessero fatto approvare giudizialmente, come *terms of settlement*, le previsioni dell'accordo transattivo del 30 novembre 2006. Si legge in questa lettera che si tratta di un provvedimento pronunciato

dalle Corti competenti, appunto, come termini di transazione delle cause giudiziarie pendenti tra Malabu e il Governo Federale nigeriano. Si tratta di questa omologazione dell'accordo alla quale Ednan Agaev fa riferimento come l'esistenza di una pronuncia giudiziale, che ai suoi occhi, quando inizia a occuparsi di OPL 245, legittima il diritto di Malabu su quella licenza, perché evidentemente non poteva essere, nemmeno nel più fantasioso degli orizzonti, immaginato che Agaev potesse in qualche misura mettersi a sindacare sulla legittimità o meno dell'assegnazione della licenza a Malabu e di tutto quello che era accaduto. Quando Agaev si affaccia sulla scena, questo è il provvedimento giudiziario di cui ha cognizione, e tutti i contenziosi che da questo sono derivati. Perché, appunto, i contenziosi proseguono, sarò più rapido su questo, Presidente, perché davvero mi interessa, rispetto a questa prima fase, soltanto chiarire il quadro, tutti i dettagli li rinvio alle note scritte che depositerò, e ci ritroviamo dunque all'inizio del 2008, siamo al 18 gennaio, in cui c'è una comunicazione (presente agli atti del fascicolo, RDS 275-277), che riguarda una comunicazione interna a Shell sullo stato dei contenziosi e su una possibile bozza di discussione che metta fine a tutti i contenziosi coinvolgendo anche Shell. E questi contenziosi sono illustrati in dettaglio. Esiste la causa iniziata da Malabu contro SNUD a seguito del lodo arbitrale londinese favorevole a Shell. Un'udienza era fissata per il 26 febbraio 2008. C'era poi la causa contro la decisione della Camera dei Rappresentanti. Eravamo in grado d'Appello e l'udienza era fissata per il 28 gennaio 2008. C'era poi la causa di Malabu direttamente contro SNUD, qui è vero che Malabu aveva rinunciato alle cause contro il Governo con il *settlement agreement*, ma siccome in questa causa era terza interessata anche Shell, che era intervenuta con un proprio... una propria domanda riconvenzionale, il processo non si era ancora estinto, perché rimaneva in vita per questo troncone, e c'era un'udienza fissata il 27 febbraio 2008. E poi ce n'era una quarta fra SNUD e Malabu e il Ministro dell'Energia, iniziata da Shell appunto, dalla società SNUD, a seguito del *settlement agreement*, e qui l'udienza era fissata il 22 gennaio 2008. C'era poi l'arbitrato promosso da Shell davanti all'organo di conciliazione della Banca Mondiale, che si aggiungeva al completamento del quadro. Da questo punto di vista si inserisce in questa fase temporale una comunicazione interna di Shell su cui i Pubblici Ministeri hanno fondato l'attenzione, in particolare è un'e-mail di Ann Pickard 24 giugno 2008, stiamo arrivando all'ingresso di Ednan Agaev in scena, che è funzionale, anche per capire, Presidente, lo sforzo necessario per non scegliere solo alcuni aspetti del fatto e tenere considerazione invece di tutto. E allora in questa e-mail Ann Pickard manda a Brinded, e dice il Pubblico Ministero in questa e-mail siamo durante la presidenza Yar'Adua e il Ministro del Petrolio è coinvolgo, dice il Pubblico Ministero "mettono

coinvolto tra virgolette, *he's on the take*, *on the take* vuol dire deve prendere soldi, deve prendere tangenti". E dice il Pubblico Ministero "Il governatore di River State ha detto al Ministro del Petrolio che Etete dev'essere soddisfatto. E il Ministro del Petrolio" dice il Pubblico Ministero "non è Diezani, che arriva dopo, ma una persona che si chiama Lukman, importante" dice il Pubblico Ministero "per capire qual era la percezione di Shell in questo momento". Intanto il Ministro del Petrolio all'epoca non era Lukman, vabbè, poco conta, nel senso che Lukman diventò Ministro del Petrolio solo dopo, fino al dicembre 2008 il ruolo di Ministro del Petrolio lo tenne Henry Odein Ajumogobia. Ma interessa poco l'individuazione che il Pubblico Ministero fa del singolo individuo, perché al netto di quella dicitura che c'è nell'e-mail Ann Pickard, che per altro riferisce cose che a sua volta ha sentito da terzi, c'è una prova documentale che tratteggia una situazione del Ministro del Petrolio, perché il 7 luglio 2008, in un'altra e-mail di Ann Pickard, si legge che Etete vuole negoziare direttamente con Shell perché non si fida del Ministro del Petrolio. E allora anche qui, evidentemente, bisogna contestualizzare e capire che da un lato il gruppo Shell non fidandosi di Etete, con cui c'erano in corso tutti quei contenziosi, voleva che al tavolo si sedesse in ogni caso anche il Governo. E dall'altro lato Malabu, che era forte del *resolution agreement*, quindi pensava di avere tutti i diritti per trattare da proprietaria con Shell, riteneva superfluo il Ministro del Petrolio. Com'è che sia, comunque questo per chiarire come se si guardano bene le cose dei supposti concerti relativi a dazioni illecite in questo processo non c'è traccia alcuna. Le trattative tra Malabu e il gruppo Shell continuano fino al periodo 2008, della fine del 2008, nel tentativo di trovare un accordo che non arriva, quanti che siano stati gli sforzi messi in campo. Risultato, a distanza di 10 anni dall'assegnazione il blocco OPL 245 ancora non è nemmeno entrato in una fase operativa di possibile sfruttamento. Qui comincia il periodo che interessa questa Difesa, perché nell'autunno 2008 per mettere fine a questa situazione di impasse, Malabu comincia a guardarsi attorno. E tramontato il primo tentativo di negoziazione con la compagnia nazionale cinese, Chinese National Offshore Oil Corporation, altri potenziali interessati investitori cominciano a occuparsi della vicenda OPL 245. E vediamo allora Ednan Agaev, che secondo il Pubblico Ministero, dicevo, dalle sue parole la sua figura, il suo ruolo non sarebbe molto chiaro. Lui si è definito, sto leggendo un passaggio della requisitoria del 21 luglio 2020, "sostanzialmente un intermediario puro, ha detto che non lavorava per Shell". In realtà, e ricordato quella che è la costruzione dell'accusa da sempre, per questo dicevo che i Pubblici Ministeri sono ostinati in questo processo, perché nonostante una mole di documenti abbiano, a mio avviso, pienamente smentito questa ricostruzione, questa ricostruzione continua a essere riproposta ancora oggi. E cioè quale? "Che per parlare

con Etete sia Eni che Shell usano due intermediari, Eni usa Obi, Shell usa Agaev. Obi e Agaev sono formalmente consulenti di Etete, non di Eni o di Shell, così le apparenze sono rispettate, ma il loro compito è questo". Bene, certamente il compito di Ednan Agaev non era di servire gli interessi di Shell. E ci sono prove inoppugnabili che lo dimostrano. Intanto, come dicevo, questa qualificazione esclude qualsiasi ruolo di Agaev come intermediario in senso criminologico, perché contatti con la Pubblica Amministrazione non ce ne sono di nessun genere. Ed è evidente, se si guarda a tutte le prove che da qui in poi passerò in rassegna nel prosieguo della mia discussione, che l'unico sforzo di Ednan Agaev è stato sempre orientato a favorire il raggiungimento di un risultato negoziale utile per Malabu, perché in virtù di accordi che vennero formalizzati in epoca successiva, ma nella sostanza esistenti dal momento in cui tramontarono le ipotesi di investimento di clienti diretti del Dottor Agaev, compagnie petrolifere russe, fu l'unico obiettivo per la semplice ragione che solo attraverso un riconoscimento a Malabu dei valori connessi a quella licenza, Ednan Agaev avrebbe avuto diritto al pagamento di una *success fee* relativa alle sue prestazioni professionali. Allora per capire intanto la natura del suo ruolo, Presidente, è indispensabile, secondo me, capire innanzitutto chi è davvero Ednan Agaev. Da questo punto di vista lo ricordano nei documenti, tracciandone un profilo, proprio alcuni degli esponenti di Shell. Ednan Agaev si è laureato in relazioni internazionali, ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Diplomatic Academy dell'Unione Sovietica, svolgendo anche attività di ricerca, e poi ha prestato il proprio servizio per l'amministrazione del suo Paese. È stato, in particolare, capo della divisione per il disarmo multilaterale presso il Ministero degli Affari Esteri dell'Unione Sovietica, tra il 1986 e il 1991, è stato direttore del dipartimento del Ministero degli Esteri di analisi e previsione per la programmazione della politica estera della Federazione Russa tra il 1991 e il 1994, quando poi è stato nominato ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Colombia, dal 1994 al 1999. Anni nei quali ha collaborato con le Nazioni Unite – Vincenzo Armanca quando riferirà della fama di Agaev nell'ambiente nigeriano cita come parallelo per far capire lo *status* e lo *standing* del personaggio Kofi Annan –, ha collaborato, dicevo, con le Nazioni Unite svolgendo un incarico presso il segretariato generale proprio in relazione alle politiche e alle attività di disarmo nei negoziati tra potenze alla fine della guerra fredda. E questa rete di incarichi ha fornito al Dottor Agaev una legittima rete di contatti prestigiosi, di conoscenze importanti, che a seguito del suo ritirarsi dall'attività pubblica e concentrarsi nel settore privato, gli hanno consentito di essere consulente di società multinazionali importantissime che volessero o sviluppare in Russia e negli altri paesi dell'allora comunità degli Stati indipendenti, il

proprio business. Oppure di supporto a società russe che volessero sviluppare le proprie attività, non solo nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, ma anche dell'Africa occidentale, Nigeria e Guinea in particolare, in Asia, in Indonesia in particolare, in America Latina, dov'era stato, in Colombia, ambasciatore, e nel Medio Oriente. Da questo punto di vista dunque lo *standing* che il Dottor Agaev ha sempre avuto e che, come dire, si accoppia al rispetto che un soggetto che è stato membro delle istituzioni ha portato, innanzitutto, per tutta la sua carriera le istituzioni del Paese, si accoppia al rispetto che è stato riconosciuto a tutte le autorità che si sono occupate della vicenda OPL 245. A partire da questo Tribunale ma anche da questa Procura della Repubblica, io personalmente sono, insomma, stato dispiaciuto, non ho mai voluto inseguire polemiche inutili con la Procura. È chiaro che in un contesto di fisiologica contrapposizione tra un accusato e un accusatore ci possono essere dei profili, come dire, di attrito. Il Dottor De Pasquale si è adontato, rispetto al passaggio con il quale il Dottor Agaev ha fatto riferimento a un approccio muscolare, chiamiamolo così, durante l'interrogatorio, in particolare rispetto a taluni passaggi. Io francamente, all'epoca come successivamente, ci ho trovato nulla di strano rispetto a tecniche investigative di interrogatorio ben note, nelle quali quando viene fornita una risposta che non piace si fa finta che quella risposta non sia stata data e si ritorni a chiedere più e più volte la stessa cosa per cercare di trovare una risposta un po' più accettabile. Ripeto, mi pare che il Dottor Agaev abbia sempre dimostrato, in tutte le sedi, voi lo avete ascoltato per un'intera giornata, di voler dare a chiunque glielo chiedesse, in massima trasparenza, il proprio contributo di conoscenze. E allora com'è che Ednan Agaev, un russo, si occupa di Nigeria? Perché nel periodo di cui ci stiamo occupando, nel 2008, assiste uno dei consorzi conglomerati russi, operanti nel settore dell'*oil and gas*, più importanti, United Oil Company, e viene a conoscenza di OPL 245, di una possibilità di investimento. E nel momento in cui United Oil Company si affaccia sulla scena per avere informazioni da Malabu rispetto a questo blocco, riceve, lo ricorda il Dottor Agaev nel suo esame, lo aveva già detto in sede di interrogatorio, United Oil Company riceve una lettera molto severa da parte di Shell, che minaccia la sua cliente, la società russa, di considerare un'interferenza qualunque ingerenza di altre compagnie concorrenti su OPL 245 perché su OPL 245 ritiene di avere dei propri diritti. E questa lettera è agli atti del procedimento. All'epoca, quando il Dottor Agaev ne parla per la prima volta, ovviamente non lo sapevamo perché è in sede di interrogatorio, ma è una lettera del 17 ottobre 2008, che è tra l'altro perfettamente sovrapponibile a quella comunicazione che Ann Pickard mandò inizialmente a Descalzi proprio in relazione all'interessamento di NAOC su OPL 245, agli atti del dibattimento questa lettera la si ritrova RDS 1277, è uno degli allegati, la lettera nei confronti della compagnia assistita

dal Dottor Agaev, che quindi abbandonò l'idea, United Oil Company. Non la abbandonò per il Dottor Agaev. Perché? Perché a distanza di qualche settimana, anche questo lo ha ricordato lui, venne ricordato da Aliyu Mohammed Gusau, perché eravamo di nuovo in una fare di ennesimo stallo delle trattative, e quindi essendo il generale Gusau a conoscenza del network professionale del Dottor Agaev, si conoscevano già da una decina di anni, proprio perché Ednan Agaev aveva avuto rapporti di grande amicizia con il Presidente Obasanjo, che durante il processo trovò rifugio in Colombia. E in relazione a questa iniziativa di Gusau, il Dottor Agaev, tanto in sede di interrogatorio, quanto di esame qui davanti a voi, non ha mai nascosto assolutamente nulla. Quando il Pubblico Ministero gli chiede quale fosse la ragione per cui Gusau gli propose l'affare, Agaev ricorda, le date sono importanti, che Gusau in quel momento era un consulente privato, era un cittadino che non aveva alcun ruolo nell'amministrazione nigeriana. E quando il Pubblico Ministero contesta ad Agaev, io queste dieci contestazioni poi le ripasserò tutte in successione, che lei aveva dichiarato in interrogatorio che Gusau voleva aiutare Etete, Agaev dice "Non ci vedo proprio nessuna contraddizione. Certo che volevo aiutare Etete", come anche lui vorrà aiutare Etete più avanti, perché? Perché se l'affare fosse andato a buon fine avrebbe avuto la possibilità di ottenere una parte rispetto all'attività svolta nei confronti a beneficio di Malabu. Voleva guadagnare, per essere più precisi. Sì, per risolvere il conflitto, ma tramite l'investitore russo, perché evidentemente lo sforzo è di cercare un investitore russo. E in questa fase questo è lo sforzo di Agaev, che viene messo in contatto nel novembre 2008 quando dunque, come vedete, ha già iniziato a occuparsi di OPL 245, su un fronte sul quale Shell non è neanche affacciata in rapporti diretti con Agaev, che cominciano... nel novembre 2008 c'è uno scambio di e-mail, tra Copleston, Colegate, che furono messi in contatto con Agaev proprio da Mohammed Gusau. Ci fu un incontro a Vienna, e il resoconto di questo incontro indica il fatto che il Dottor Agaev si sarebbe impegnato per trovare investitori russi nell'ottica di una possibile cooperazione con Shell in relazione a questo problema, perché era evidente, lo aveva già sperimentato con United Oil Company, che una soluzione all'intreccio di contenziosi si sarebbe potuta trovare solo tenendo conto anche degli interessi e dei diritti di Shell. Qui possiamo parlare, per essere precisi, di un ruolo di possibile mediatore del Dottor Agaev tra un investitore russo da trovare e Malabu, e anche Shell. Parti tute private. Pubbliche amministrazioni qui non ce n'è nemmeno da lontano, eppure siamo a giudizio per una ipotesi di corruzione. C'è un primo tentativo con una compagnia molto importante e posseduta interamente dalla Federazione Russa, si chiama Zarubezhneft, che non va a buon fine. E a questo punto Agaev si reca ad Abuja, dal primo al 4 dicembre 2008, e durante questa visita conosce

Etete perché glielo presenta Gusau. E in particolare Etete mostra ad Agaev le documentazioni relative alla titolarità della licenza in capo a Malabu, e avendo evidentemente un rapporto ultra decennale molto conflittuale con Shell, è ben contento se si possa individuare un canale per portare un investitore russo terzo al tavolo. Da questo punto di vista allora è evidente che si ritorna sempre allo stesso punto, nessun gruppo internazionale avrebbe mai potuto pensare di investire in OPL 245 trattando solo con Malabu e pretermettendo Shell, per una ragione molto semplice: avrebbe significato imbarcarsi in nuovi estenuanti contenziosi. E da questo punto di vista, quando viene chiesto ad Agaev dal Pubblico Ministero, a proposito dell'idea di intermediario, chi negoziava con le autorità nigeriana, la risposta è non solo netta ma del tutto ovvia. Etete. Perché, lo dirà in tutte le salse Agaev, era stato assolutamente chiaro, fin dall'inizio, di dire che i rapporti col Governo nigeriano non aveva certo bisogno che fossero curati da altri, chiunque fosse, proprio perché sappiamo quale fu il ruolo di Etete e il fatto lo ha ricordato anche Vincenzo Armana tante volte, della sua influenza politica anche quando non aveva più ruoli di Governo di alcun genere. Allora qui il Dottor Agaev, che per inciso siamo all'inizio del 2009, non è che nella vita si occupasse solo di OPL 245, perché all'epoca era il capo della *practice* di diritto internazionale di uno studio legale tra i più importanti di Russia, lo studio EPAM, del quale è uno dei membri fondatori e soci di riferimento all'epoca. E quindi evidentemente ha tanti altri incarichi professionali, anche in Nigeria. Lo ricorderà lui stesso di avere contribuito al successo di un investimento da parte di una delle più importanti compagnie russe di alluminio in Nigeria. E in questo contesto di attività di nuovo Agaev torna a occuparsi più da vicino dell'OPL 245 perché Malabu aveva, di sua iniziativa, ad aprile 2009, contattato Gazprom per offrire la licenza, e Gazprom aveva risposto il 28 aprile che per poter effettuare le valutazioni relative all'investimento sarebbe stato necessario avere più informazioni, in particolare rispetto ai contenziosi del gruppo Shell. E Agaev, che in Gazprom aveva buoni contatti, la contattò registrandone il disinteresse all'investimento. C'è una nota anche piuttosto evocativa che Agaev ha ricordato, uno dei dirigenti Gazprom mi disse, durante il suo esame, "ci nuotiamo nel gas in Russia, non ci sembra il caso di andare in posti così lontani a sviluppare il business". Dopo il rifiuto di Gazprom la richiesta di Agaev a Etete di formalizzare un incarico di natura professionale, visto che a questo punto, dopo l'introduzione che era stata fatta da Gusau, era di interesse anche di Malabu poter trovare un investitore terzo, e quindi Agaev cominciava a svolgere la sua attività per trovare un investitore, e quindi nell'interesse evidentemente di Malabu, della parte venditrice, fu seguita nell'estate del 2009 dal primo incontro tra Agaev e Granier-Deferre. E su Granier-Deferre qualcosa dobbiamo

dire, perché la selezione dei fatti già corre il rischio di portare a conclusioni errate e distorte. Anche la selezione fra testimoni e Imputati è una selezione importante. Per carità, spetta al Pubblico Ministero, certo è un dato che Granier-Deferre, che fu l'unico soggetto che ricevette direttamente da Etete, senza doverlo trascinare in Tribunale, come toccò al mio cliente, il pagamento delle sue *fees*, è stato ritenuto un Testimone con un ruolo francamente non dissimile da quello di Agaev. E non è sbagliato averlo fatto nei confronti di Granier-Deferre, è la qualificazione di Agaev come compartecipe al reato che fa acqua. E in particolare come avvenne il contatto fra Granier-Deferre... qui c'è un lieve disallineamento tra quello che riferisce Granier-Deferre e quello che ricorda Agaev, perché Granier-Deferre dice "Mi ha chiamato al telefono nel maggio 2009 perché voleva parlarmi della Nigeria", Agaev, "l'ho incontrato a Ginevra e a Ginevra mi ha parlato dell'OPL 245". Agaev invece dice "Ci siamo incontrati a Ginevra per la prima volta, abbiamo un amico comune, andiamo a pranzo, mi viene presentato Richard Granier-Deferre, non sapevo minimamente chi fosse, parliamo di tante cose, affari, durante questo pranzo io ho menzionato anche Nigeria, OPL 245, e Granier-Deferre viene fuori che è invece un uomo che Etete lo conosce già molto bene". Da questo punto di vista allora, nel corso dei mesi successivi, nasce l'ipotesi di lavorare insieme al progetto di trovare un investitore terzo per Malabu e di gestire Etete, che già dava dimostrazione del suo carattere quantomeno peculiare, mettiamola così. E Agaev lo ricorda chiaramente "Gli ho proposto una parte delle mie commissioni", quando queste commissioni poi appunto vennero formalizzate. Quale delle due? Beh, se guardiamo ai riscontri sembra sinceramente più ragionevole il ricordo di Agaev. Non che cambi molto, perché tra i documenti sequestrati a Granier-Deferre c'è un biglietto da visita di Agaev che evidentemente ha senso nella misura in cui il primo incontro avviene in presenza. Se ci si incontra quando già ci si è conosciuti telefonicamente si sa come raggiungere, probabilmente i biglietti da visita non c'è bisogno di scambiarsene. Ma al di là di questo è evidente che il coinvolgimento di Granier-Deferre rappresentasse anche per Agaev un elemento di conforto sul fatto che Etete avrebbe rispettato i suoi impegni se le iniziative per portare un terzo investitore al tavolo avessero avuto successo. E come si vedrà, la presenza di Granier-Deferre affianco di Etete, in tutti gli anni che ci riguardano, sarà praticamente costante. L'idea che Agaev abbia agito dunque da intermediario tra Shell e Malabu è non solo non comprovata, ma smentita, io direi addirittura platealmente, proprio da Granier-Deferre. Perché Granier-Deferre nel corso del suo esame lo dice con grande chiarezza. "Conferma che Agaev gli avrebbe detto, perché se no non so chi gliel'avrebbe detto, che gli era stato chiesto da Shell di prendere contatto con lui?", e la risposta di Granier-Deferre è netta "No", "Per quale motivo

nell'interrogatorio di gennaio c'è la contestazione 'ha detto una cosa diversa'?", e l'interprete ripotando "Dice che non ha mai fatto una dichiarazione di questo genere, non aveva mai capito né immaginato che Agaev era stato mandato da Shell per contattarlo". Al di là di questo dato del ricordo di Granier-Deferre, delle contestazioni alla fine di un lungo tira e molla, Granier-Deferre dice che forse era stato semplicemente domandato di contattarlo, è evidente che il nome di Shell non sia mai slegato, e Agaev lo dice chiaramente, da OPL 245. Ma Agaev non ha mai svolto un ruolo di intermediario per Shell. Perché tutto ciò che lega Agaev a Shell è uno scambio di informazioni con Copleston, Colegate, Robinson, cioè mai con livelli di vertice del gruppo Shell, né delle controllate nigeriane, né quelli presso la casa madre, e tanto che tutti quelli che abbiamo sentito qui, da Ian Craig, a Keith Ruddock, non lo conoscono, non lo hanno mai sentito nominare. C'è da questo punto di vista un dato che vale la pena di soppesare. Si tratta... l'unico documento che forse in astratto potrebbe supportare la tesi dei Pubblici Ministeri, è una comunicazione e-mail. Io, Presidente, metodologicamente ho detto fin dall'inizio "mi voglio confrontare con tutti i fatti e non scegliere solo quelli che mi piacciono". Uno scambio di e-mail da Copleston e Colegate, siamo a fine settembre 2009. E però se si legge insieme a tutte le altre ricostruzioni siamo lontanissimi dalla ricostruzione che ne dà la Pubblica Accusa. Il contesto. A seguito della conoscenza di Granier-Deferre, Agaev prendeva contatti con Copleston e Colegate e li incontra a Parigi il 23 settembre 2009. Quando Etete viene a conoscenza di questo *meeting*, di cui non era stato preventivamente informato, Agaev lo comunicò a cose fatte, si lamentò con Gusau delle iniziative di Agaev, e la comunicazione e-mail che Copleston dà è relativa al fatto che "Agaev mi ha chiamato dicendo che Gusau gli ha fatto uno squillo da New York", l'ha chiamato "traditore" perché lavora per Shell. Ed gli ha risposto che non sta lavorando per Shell, che Etete si sbaglia, e ha detto che è come gestire un asilo. In realtà pensano che Etete e Gusau di poterci, diciamo, fregare, raggirare, facendoci rinunciare ai *contractor rights* così da poter vendere. E Agaev gli ha detto che non ci sarà alcun accordo con i suoi clienti a meno che il blocco sia libero da oneri. Non è, questa e-mail, il significato del fatto che Agaev dovesse rappresentare un interesse di Shell, ma che era nei fatti impossibile, e lo ricordava ad Agaev quello che era successo con United Oil Company, con Zarubezhneft con Gazprom, nessuno senza un accordo che fosse soddisfacente per Shell avrebbe potuto investire nel giacimento. Anche un'altra società russa potenzialmente interessata all'epoca, cioè Rosneft, contattata sempre dal mio cliente. All'inizio di ottobre 2009 dunque viene confermato da Copleston, noi lo sappiamo da qui, da questo giro di e-mail intere, che Agaev gli ha detto di avere avuto un incarico in qualità di consulente da Malabu. Tutto a

success fee, Ednan verrà pagato dai suoi mandati se ci sarà mai un accordo. Questa circostanza è confermata dai documenti sequestrati presso gli uffici di Granier-Deferre. C'è il testo di una e-mail che, prima di essere inviata a Etete, Agaev sottoponeva a Granier-Deferre per fargliela rivedere. Granier-Deferre appone delle note manoscritte e si ha un'idea di prima possibile struttura di un accordo tra Shell, che riceverà un'offerta, Etete, "*looking for investors*", che cerca degli investitori appunto attraverso Agaev. E allegata a questo testi di e-mail vi è la prima bozza di un incarico formalizzato di assistenza professionale tra Malabu e ILC, è datata 15 ottobre 2009 ed è documento dib 3.306-3.312. Qui dunque la situazione... ormai siamo, diciamo, in un periodo nel quale Agaev comincia a occuparsi, sì, di intrattenere rapporti con Shell, ma sempre, come dicevo, nell'ottica di fare intervenire un investitore terzo, ed è confermato da un sacco di evidenze documentali: e-mail del 16 ottobre 2009, sempre interna al gruppo Shell, e in particolare questa è un'e-mail di Copleston diretta ad Agaev che si conclude dopo una serie di dettagli tecnici "Fammi sapere come valuterai tutto ciò in relazione ai tuoi potenziali investitori". Dunque, dice in risposta a questa e-mail Agaev "Caro John grazie, molto interessante. Mi spiace, ma Etete ha idee sbagliate in relazione a ciò che può aspettarsi dai miei clienti, dagli investitori terzi. Devo discutere la situazione con Richard e assicurarmi che Richard spieghi a Etete le implicazioni finanziarie". E per questa ragione inoltrava l'e-mail a Deferre lo stesso giorno, cioè scambi di informazioni strategiche volte a capire come gestire il tutto. Sennonché, siamo alla fine del 2009, compare sulla scena Eni con Emeka Obi, ed Emeka Obi è stato portato su questo palcoscenico di OPL 245, seppur con un ruolo immaginato inizialmente del tutto diverso, proprio da Ednan Agaev. Perché... vorrei procedere con precisione qui, prima, Presidente, poi mi dica lei, io posso andare avanti, se preferiamo fare una breve pausa, visto che poi comincia un'altra parte, io concluderei magari qui e poi se ritenete 5 minuti, giusto per...

PRESIDENTE - Come vuole lei.

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Io posso andare avanti, io non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE - Non l'ho ripetuto ma valgono le regole che abbiamo sempre seguito, quindi lasciamo a chi parla decidere la tempistica.

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Ottimo, grazie. Allora, dicevo, è il Pubblico Ministero a chiedere conto ad Agaev in sede tanto di interrogatorio quanto di esame di questo momento storico. A un certo punto compare in questa vicenda la figura di Emeka Obi. "Emeka Obi è stato coinvolto da lei nell'affare?", "Sì", Agaev l'ha detto da sempre, "in alcuni atti l'ho qualificato come suo *sub contractor*, è vero?", e Agaev dice "Era il mio *sub contractor* in altri affari", non in questo, in altre vicende, in altri affari che aveva

avuto Agaev in Nigeria, e tuttavia Obi, proprio perché in precedenti occasioni aveva lavorato bene ed era stato apprezzato da Agaev, Agaev cercò di coinvolgerlo in OPL 245. Siamo ancora un anno prima di questo momento, a dicembre 2008. Lo vediamo dalla cronistoria dello stesso Obi, e sappiamo che all'inizio del 2009, il 2 gennaio, ci fu un incontro che presentò Obi ad alcuni esponenti del gruppo Shell coi quali Agaev si era incontrato, sappiamo appunto che già questi contatti erano iniziati da qualche mese. E cosa accadde semplicemente e banalmente? Che vedendo che c'era una opportunità rispetto alla licenza OPL 245, Obi decise di provare a svolgere anche lui il ruolo di ricerca di un investitore. Siamo nei mesi di novembre e dicembre 2009, Agaev da oltre un anno, lo abbiamo ripercorso, investe tempo e denaro in viaggi e riunioni per cercare di trovare una società interessata all'investimento. E dunque è evidente che a quel punto diventasse anche piuttosto impellente l'esigenza del tutto legittima di formalizzare questo rapporto consulenziale, per ora attribuito soltanto ad accordi orali in una lettera di incarico. Ed è per questa ragione che dal 7 al 9 dicembre 2009, i fatti ostinati emergono sempre, Agaev si trova ad Abuja per discutere con Etete, la riunione avviene l'8 dicembre, sia il potenziale interesse di un importante gruppo industriale russo, sia di formalizzare la lettera di incarico professionale nei confronti di ILC, società di cui Agaev era uno dei partner. E il potenziale interessamento del gruppo industriale russo era stato anche anticipato, il giorno precedente, da Robinson, all'interno di Shell, e trova appunto riscontro questa circostanza. Ednan ha un mandato, si legge la frase con cui Copleston chiude la propria e-mail, il mandato sarà firmato la settimana successiva materialmente, ma ormai era fissato, per strutturare il compromesso con Shell, per negoziare con l'investitore e per strutturare il compromesso con Shell. Questo è sempre stato il mandato, non per negoziare un *deal* fra Shell e Malabu. Trovare un'intesa a 3 con un investitore, un mandato dunque di potenziale mediatore, che dà vita a uno scambio di bozze, di lettere di incarico anche con Granier-Deferre, e viene firmata questa lettera a Vienna il 15 dicembre 2019, presenti, oltre a Etete, Agaev, Obi e Granier-Deferre. Sennonché in questo mese di novembre 2009, Obi informa Agaev dei suoi contatti preliminari col gruppo Eni. Sappiamo che il 15 novembre 2009 Obi inviava a Casula e Armanna la presentazione dei servizi della sua società e le precedenti operazioni e la sua lista di referenze per le quali aveva fornito il suo supporto professionale. In questo periodo, siamo al 9 dicembre 2009, Agaev presenta Obi a Etete. Obi inizia a discutere con Etete e Granier-Deferre l'opportunità di firmare un separato accordo tra Malabu e la sua società, EVP. Sottoposta questa bozza all'attenzione di Agaev al 15 dicembre 2009. Ci sono una serie di modifiche apportate sia manualmente da Etete sia da Granier-Deferre e si arriva alla firma di un incarico, com'è noto

benissimo a questo Tribunale, il 27 gennaio 2010, di esclusiva a Obi, un mese e mezzo più tardi per un periodo di tempo, a seguito di un passaggio fondamentale che segna un mutamento di scenario e anche del ruolo di Ednan Agaev, cioè la manifestazione di interesse, formalizzata a cavallo del natale 2009, da parte di Eni. Prima vera concretizzazione dell'interesse di un possibile soggetto terzo a investire nel blocco. E qui Agaev smette di essere il potenziale mediatore con una possibile compagnia petrolifera russa. Perché evidentemente qualcun altro, Obi, era riuscito dove i suoi tentativi, fino a quel momento, non erano riusciti, cioè a far concretizzare una manifestazione di interesse di un importante *player* industriale e del mercato. Tuttavia a smentire il fatto che Agaev abbia mai lavorato per Shell, è il fatto che per tutto il trimestre successivo per proteggere le possibilità che Eni non venisse intimidita da Shell, com'era accaduto ai suoi clienti russi, continuerà a rappresentare a Colegate, Copleston, nel contesto di rapporti personali cordiali, sempre, l'esistenza di possibili interessi russi e a non svelare mai di avere, sul lato di Malabu, Eni potenzialmente interessata. È un dato, e ce ne sono molti altri che vedremo più avanti nelle fasi più decisive del negoziato, che smentisce platealmente l'idea che Agaev fosse l'intermediario tra Malabu e Shell, semplicemente non è così. Prima di analizzare questa fase una nota metodologica, Presidente, signori Giudici. Il 2010 è il periodo temporale che ha maggiormente interessato la ricostruzione dei Pubblici Ministeri, fin dalla fase delle indagini preliminari. Ora, è una scelta evidentemente legata al fatto che attraverso questi negoziati e questa fase può trovare terreno per essere elaborata, poi è pienamente smentita dai fatti, la fantasiosa teoria delle retrocessioni a manager Eni, ogni tanto si è adombrato, non si capisce bene attraverso quale meccanismo, certo non poteva essere Agaev, anche nei confronti di Shell, cioè di condotte potremmo dire illecite, ma da un punto di vista privatistico, che la retrocessione di somme di denaro attribuite a Malabu a eventuali manager non avrebbe alcun tipo, evidentemente, di impatto sotto il profilo del delitto di corruzione internazionale oggetto di contestazione. Però tutti i fatti di questo periodo vanno analizzati nell'ottica di verificare cosa è rimasto, ipotesi, ragionamento, speculazione, ma non ha poi avuto alcun tipo di concretizzazione nei negoziati, e nelle formule, e cosa invece ha portato agli atti asseritamente contrari e illeciti che sostanziano la corruzione, cioè i *resolution agreement* dell'aprile 2011. Perché nella strategia accusatoria, ripeto, comprensibile in questa prospettiva, ma tutta l'attenzione è focalizzata principalmente sul 2010 e i 5 mesi decisivi, quando con il rifiuto dell'offerta dell'ottobre 2010, è la causa intentata dal figlio di Abacha, si passa a uno schema negoziale completamente diverso, gestito sotto la regia, a quel punto, dell'Attorney General, e col quale Ednan Agaev non ha assolutamente niente a che fare, tutto questo

viene liquidato come se fosse un'inutile appendice. Cioè il cuore del processo rimane in poche pagine di requisitoria. Io... se guardiamo le e-mail di RDS vediamo che il 2010, su cui anche i Pubblici Ministeri si sono soffermati a lungo, è... ecco, se questa è la visuale, arriva fino a qua. Tutto quello che c'è dopo, come se non fosse successo niente, come se la situazione non fosse mutata. In tutto quello che c'è dopo, che è almeno altrettanto, rispetto a quello che è accaduto nel 2010, il mio cliente non c'è mai. E questo evidentemente è un dato che è necessario precisare, perché non mi voglio sottrarre a nessun confronto con quello che è accaduto nel 2010. Ma devo rimarcare come la fase decisiva ai fini della contestazione per la quale nei confronti del mio assistito sono stati chiesti 6 anni di reclusione, è collocata, la fase decisiva, in un momento successivo nel quale il ruolo del mio assistito è sostanzialmente nullo, e lo riconosce la stessa Pubblica Accusa dicendo che vennero estromessi, non solo Agaev ma anche Obi, dalle trattative. E allora vediamo cosa accade in queste settimane, perché... ritorniamo seguendo il filo cronologico, è in queste settimane che si inseriscono i famosi schemi sequestrati presso gli uffici di Granier-Deferre, su cui tanto si è esercitata l'attenzione della Procura della Repubblica, lontanissimi anni luce da quello che poi accadde nel 2011, ma pare che questo dato non sia di interesse ai fini della costruzione dell'Accusa. Di questi schemi ce ne sono alcuni che sono stati vergati direttamente da Ednan Agaev, e quindi di questi parleremo adesso, di quelli vergati da Granier-Deferre parlerò più tardi, prima voglio ricostruire i fatti e i fatti che riguardano direttamente il mio assistito. Il primo schema è quello datato 30 dicembre 2009, ed è essenzialmente un super riassunto di una riunione avvenuta tra i soli Agaev e Granier-Deferre. Come sempre per cogliere la portata di un documento è necessario contestualizzarlo con quello che accadeva in quei giorni. Ebbene, il 28 dicembre 2009 Obi incontrò Etete insieme ad Armanna a Lagos. In questa occasione Obi spiegò a Etete una clausola presente nella bozza dell'incarico di EVP del 15 dicembre 2009, e cioè che se la trattativa con Eni fosse andata a buon fine, la sua *fee*, per EVP, sarebbe stata molto più alta di quella che invece aveva contrattato per ILC, Agaev, in relazione al suo possibile ruolo di introduttore di un investitore russo. Perché mentre Agaev aveva negoziato una *success fee* del 6 per cento, Obi struttura nei suoi desideri la remunerazione di EVP sottoforma di vero broker, dicendo "tu venditore, Malabu, dimmi quanto vuoi realizzare, se io riesco a spuntare un prezzo più alto di questo *agreed price*" concordato tra EVP e Malabu "il resto lo trattengo io", il famoso *excess price*. Su questo schema, musica per le orecchie dell'Accusa, che ci ha molto speculato sopra anche di fronte a un dato insormontabile, oggettivo, che questo schema non si realizzò mai. E non si realizzò mai, secondo l'idea dell'Accusa serviva a garantire le

retrocessioni ai manager, non si realizzò mai perché, come Agaev ha detto “non mi è sembrata mai che fosse una struttura plausibile”. Perché? Perché questo schema può funzionare, e ci sono negoziazioni nelle quali funziona, quando chi si propone per il ruolo per il quale si proponeva EVP, si compra l'*asset* con soldi suoi, che ha già a disposizione, e poi si assume un rischio di riuscire a venderlo a un prezzo più alto. In questi contesti negoziali uno schema contrattuale di quel tipo può avere senso. Ma se invece i denari devono arrivare tutti dal terzo che acquista, non si vede perché il venditore dovrebbe accettare di lasciarne una fetta così ampia a un altro soggetto che non si assume il rischio. È questa la ragione. Dice Agaev “per cui questa idea di Obi mi era sembrata una *crazy idea*, un'idea pazza perché non sarebbe stata realizzabile”. Sul punto l'Accusa dice che invece “Agaev aveva un interesse enorme, perché di quella folle idea di Obi di ritagliare quello che molto volgarmente si chiama cavallo di ritorno”, sto leggendo dalla stenografia dell'udienza del 21 luglio 2020 pagina 24 e 25, “cioè una parte della tangente ritorna a chi l'ha pagata o ai suoi amici”, tangente qui, come dire, in un contesto del tutto eccentrico, perché staremmo parlando, ripeto, di un contesto privatistico, quindi che non riguarda minimamente i Pubblici Ufficiali per questa, almeno, quota ritenuta dai Pubblici Ministeri, “rispetto a questo schema Agaev ha detto ‘vabbè, e per me?’, cioè anche lui voleva una parte dell'*excess price*. E c'è un SMS iniziale, capirete lo sforzo, ci sono 13 Imputati, e questo SMS iniziale sarebbe la prova della partecipazione di Agaev, del 3 gennaio 2010, poco prima dello schema dei rettangoli, nel quale Agaev dice ‘Emeka, se vuoi chiudere l'accordo dopo assicurarci che tutti si sentano a loro agio, che tutti i pagamenti siano automatici’”. Non leggo tutto il passaggio, ma questo è il concetto della Pubblica Accusa. Non è vero, non è così, rispetto all'*excess price* di cui si parla Agaev non ha mai avuto non solo alcuna pretesa, ma non ha mai avuto alcuna valutazione nemmeno in termini di possibilità che potesse andare in porto uno schema negoziale di questo tipo. Certo, finché era sul tappeto ci hanno ragionato su, se l'idea di Obi poteva avere senso oppure no. E il primo dato oggettivo che smentisce la ricostruzione dell'accusa, ci sono dati documentali come sempre che la smentiscono, è che nella riunione a Ginevra, il 30 dicembre 2009, si ragiona di questa idea di Obi e in questa cornice viene buttato giù lo schema dei rettangoli disegnato da Agaev e inviato via fax a Granier-Deferre il 5 gennaio 2010. Granier-Deferre appone i suoi appunti manoscritti. E come si vede non si tratta di né alcuna schematizzazione del tutto fantomatica di dazioni illecite a Pubblici Ufficiali, non ne stiamo parlando per niente, né di alcuna fantasiosa retrocessione a manager Eni, Shell che dir si voglia. Questo schema fa riferimento al fatto che, appunto, il potenziale investitore avrebbe, nelle idee di Obi, dovuto pagare EVP l'intera somma, e poi sarebbe

stata EVP a corrispondere a ILC la propria quota come negoziata rispetto agli introiti di Malabu, versato il prezzo concordato con Malabu e trattenuto l'*excess price*. Questo schema che, ripeto, viene così enfatizzato dalla Pubblica Accusa, dura davvero quanto un gatto in tangenziale, perché viene abbandonato solo dopo pochi giorni. Il dato è documentale, di nuovo, tra il 9 gennaio e il 19 gennaio 2010, ci sono una serie di scambi e-mail tutti agli atti, non voglio tediare il Tribunale con tutti i dettagli contrattuali, ma il risultato è che Malabu conferisce due incarichi separati. Uno datato 19 gennaio 2010 a ILC di Agaev, una seconda lettera di incarico, diversa dalla prima, perché era cambiato il contesto e quindi cambiava il ruolo. Il secondo incarico alla EVP di Emeka Obi. Sul punto, giusto per sgombrare il campo da qualunque suggestione, non ha alcun significato il fatto che la versione ultima di questo mandato sia stata inviata via e-mail dal figlio del Dottor Agaev a Granier-Deferre, si tratta di una mera ragione organizzativa perché gli venne chiesto di apportare al computer talune modifiche che erano state discusse, e quindi il fatto che compaia, quest'unica volta, un familiare di Agaev nell'inoltro dell'e-mail è privo di qualunque significato. L'idea dunque che è stata veicolata dall'Accusa, che Agaev pretendesse una parte dell'*excess price*, è completamente destituita di fondamento. E infatti Agaev l'ha detto "Per me non avrebbe funzionato questa idea di Obi", e infatti alla fine non ha funzionato, perché Obi è stato licenziato da Etete. Qui si inseriscono temporalmente anche gli appunti manoscritti, questa volta di mano di Granier-Deferre, ulteriori del 22, 26 e 27 gennaio 2010. Non sono stati oggetto di domande, durante la sua deposizione testimoniale. Ma c'è un dato interessante, perché nell'appunto di Granier-Deferre del 22 gennaio 2010 c'è una lista di punti e temi, e al punto... o in uno dei punti dell'elenco, punto numero 6 in particolare, cercavo il riferimento, c'è l'annotazione "*split 6 percent*", dividere il 6 per cento, esattamente quello che Agaev aveva riferito sin dall'inizio ai Pubblici Ministeri. "Avevo cercato di portare dentro l'affare Granier-Deferre perché aveva rapporti consolidati con Etete, Etete si fidava di lui", tant'è, aggiungo, che è l'unico che pagherà, "offrendogli un terzo del mio 6 per cento", il 2 delle commissioni, sempre se l'affare fosse andato a buon fine. Cosa ha fatto Agaev da questo momento? Essendo provato *per tabulas* che non ha mai avuto alcun contatto non solo coi Pubblici Ufficiali nigeriani, ma nemmeno con esponenti del gruppo Eni, gli unici due episodi, ci tornerò, di cui Agaev ed esponenti del gruppo Eni si incrociano, sono uno del tutto conviviale di una cena con Descalzi, e un altro incontro con Casula sul finire della vicenda, e in particolare del ruolo di Agaev, quando ancora si parla di accordi di compravendita tra Malabu ed Eni, cioè niente che abbia a che fare col 2011 e con gli accordi che poi portarono, secondo i Pubblici Ministeri, al perfezionamento della corruzione. Cosa ha

fatto Agaev in questo periodo? Ha intanto fornito tutti i suggerimenti che gli derivavano dalla sua esperienza nel cercare di mantenere i rapporti e le negoziazioni tali da poter giungere a un successo, anche rispetto ai rapporti con Shell. Poi mantenere i più distesi possibile i rapporti tra Etete e Obi, rapporti tutt'altro che facili. Non è un segreto, perché emerge da mille atti di questo procedimento, che Etete non vide mai Obi di buon occhio, ma era Obi quello che era stato capace di concretizzare un interesse di un terzo per OPL 245. E appunto a gestire, dal punto di vista strategico delle informazioni, le relazioni con gli esponenti del gruppo Shell, nell'interesse di Malabu, altro che intermediazioni per Shell, messi lì solo per fare gli affari delle società petrolifere. Shell rimane, e se si guardano le comunicazioni di Agaev, tutte, quelle con Obi, quelle... è evidente la cosa che sto per dire. Shell rimane un avversario di Malabu, ma per tutto il tempo, nel modo più assoluto. Un avversario che non poteva essere espunto dai negoziati, perché c'era tutto quel popò di precedenti e di contenziosi sul tappeto, e quindi era un interlocutore necessario, come talvolta ci sono interlocutori necessari. Ma fino a marzo 2010, dicevo, l'ho già ricordato prima, Agaev continua a veicolare un'informazione volta a proteggere l'interesse di Malabu a che la trattativa con Shell possa procedere senza intoppi e senza azioni di disturbo da parte... con Eni, possa procedere senza intoppi e senza azioni di disturbo da parte di Shell. E infatti continuano a parlare ancora di società russe interessate, nell'e-mail del 12 gennaio con cui Copleston aggiorna Robinson, Pickard e altri, di avere avuto notizia da Agaev durante il periodo natalizio e che avrebbe presentato una *russian counter party* a Malabu, e ancora questo dato ritorna il 7 febbraio del 2010, ritorna il 19 febbraio 2010, Colegate scrive a Copleston che ci sarebbe stata una gara, un *contest* tra un gruppo russo e la società petrolifere statale cinese. 25 febbraio, le negoziazioni stanno continuando tra Malabu e un investitore sconosciuto, presumibilmente russo. Ancora l'8 marzo si parla di investitori russi nelle e-mail. Ancora fino alla fine del mese di marzo, c'è in particolare un'e-mail inviata da Colegate agli altri membri del gruppo Shell, in cui questo dato viene precisato in un elenco di un'e-mail tra Brinded, Henry, Voser e altri, una serie di domande, al punto 2.3 si dice "sarebbe interessante capire chi è la terza parte sconosciuta", perché i vertici del gruppo Shell credevano che ci fosse un gruppo russo intenzionato a fare un consorzio con Eni, quando emerge per la prima volta il 22 marzo 2010, anche all'interno di Shell, il nome di Eni per la prima volta. Ed Eni viene percepita come un *front-end buyer*, cioè l'ente che avrebbe dovuto rappresentare un consorzio, di nuovo, anche con un investitore russo collegato ad Agaev. Questo proprio per proteggere gli interessi di Malabu, che è stato sempre l'unico e solo committente di Agaev. E in effetti che non avessero bisogno dell'intermediazione di Agaev e di Obi,

Eni e Shell, è dimostrato dal fatto, e al di là di quello che poi accadde alla fine della vicenda, il 21 aprile del 2010 ci fu un primo contatto diretto, com'è naturale che sia tra due *corporation* così importanti, fra Descalzi e Brinded per iniziare a parlarne. Dati dunque documentali, oggettivi, ripeto, a mio avviso insormontabili, che smentiscono l'ipotesi che Agaev abbia mai lavorato per Shell. Procediamo con ordine, siamo al 4 febbraio del 2010, e qui si tiene la cena presso l'hotel Principe di Savoia, vi parteciparono, com'è noto, Etete, Agaev, Obi e Claudio Descalzi. Qui la versione che ne dà Agaev, che coincide con quella di Descalzi, già fin dagli interrogatori, e Agaev e Descalzi si sono visti quest'unica volta nella loro vita, non si sono mai sentiti. Non è che abbiano avuto occasioni all'epoca di potere in qualche misura concordare delle versioni, e danno la stessa identica versione. Era una cena di conoscenze, conviviale, per la prima volta, si parlò del più e del meno, e in particolare, sempre per dovere di precisione, va inserita qui una nota manoscritta, sempre sequestrata presso Granier-Deferre, che accompagnò Etete a Milano in quel soggiorno ma non partecipò alla cena, infatti la nota non contiene alcun appunto sulla cena, però fa una lista dei temi trattati nel corso di quella giornata. E al punto sempre 6 Granier-Deferre attribuisce ad Agaev il ruolo di "*smoothing Shell*", cioè addolcirla, tenerla a bada. Questo è stato il compito svolto da Agaev nell'interesse di Malabu e del successo delle iniziative di negoziazione attorno a quella licenza. Tant'è che in quei giorni, 9 febbraio 2010, viene... siamo nel contesto, questa data è importante perché il 9 febbraio 2010 viene investito della funzione di *Acting President* Goodluck Jonathan, quindi cambiano anche gli organi di vertice in Nigeria. In quei giorni Agaev, d'intesa con Granier-Deferre, individua, anticipandone di nuovo, di propria tasca, le spese, la società Drake And Bart per la valutazione terza del blocco. Un passaggio necessario, evidentemente, per aprire qualunque ragionamento sul valore della possibile transazione. In quelle settimane il gruppo Eni stava lavorando, coordinandosi con Obi, e c'era il *confidentiality agreement* firmato il 24 febbraio 2010 per la presentazione a Malabu dell'offerta non vincolante, che sono state tutte ricostruite dalle Difese Eni nel dettaglio, non spetta certo a me trattare questi documenti, rispetto ai quali però ci sono due parentesi, sempre per tenere il filo degli accadimenti che voglio rapidamente aprire. La prima fa riferimento al genere Gusau, perché è in questo periodo, l'8 marzo 2010, che viene nominato National Security Advisor dal Governo Jonathan appena entrato in carica. Il 6 aprile veniva individuato Adoke Bello come nuovo Attorney General, e Diezani Alison-Madueke come nuovo Ministro del Petrolio. Ci troviamo in questa fase. In questa fase invece, per quanto riguarda il rapporto tra Agaev ed Etete, tra aprile 2010 e novembre 2010 Agaev dovette fare i conti più volte con il carattere esuberante, diciamo così, di Etete, che più

volte rischiò di far saltare qualunque possibile tipo di accordo. Agaev di questi atteggiamenti teneva informati gli esponenti del gruppo Shell coi quali era in contatto e non si trattava di alcun asse delle spie, come ha voluto tratteggiare la Procura, si trattava di un dialogo con quella che a tutti gli effetti era una controparte di business, per tenere presente che una volta che le condizioni fossero maturate certamente sarebbe stato necessario risolvere i problemi e le contrapposizioni anche con Shell. In tutto ciò torniamo alla nostra cronistoria, siamo all'aprile 2010, e il 27 aprile viene inviata la proposta preliminare per l'acquisto di una quota del 40 per cento da NAE, per il tramite di Obi, a Malabu. Ecco, siccome da qui, aprile 2010, si apre la stagione delle offerte, chiederei 5 minuti di pausa, Presidente, così facciamo un secondo slot fino a quel punto alla fine del fatto.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. D'Alessandro

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Siamo appunto arrivati ad aprile 2010, quando viene presentata una proposta preliminare per l'acquisto di una quota di partecipazione in OPL pari al 40 per cento, in particolare c'era una forchetta di valori per questo 40 per cento, tra 462 e 617 milioni di dollari, differenziata in base al regime fiscale applicabile. Presidente, chiedo di toglierla, perché altrimenti mi si appannano gli occhiali e diventa un disastro. Siamo sufficientemente distanti, direi che...

PRESIDENTE - Se non ci sono obiezioni, chiede di poter parlare senza mascherina.

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Basta. Dicevo, questa offerta non vincolante era subordinata a una serie di condizioni, tra le quali figura il completamento della *due diligence* sulla società venditrice Malabu. E si aprono a questo punto davvero ufficialmente le negoziazioni, che arriveranno a una formalizzazione di una seconda offerta preliminare il 16 giugno 2010, sempre per una quota pari al 40 per cento dei diritti sul giacimento. Questa offerta ritenuta non idonea, lo sappiamo, venne rifiutata il 5 luglio 2010, pur invitando il gruppo Eni a continuare le negoziazioni. È in questo contesto, Presidente e signori Giudici, di queste dinamiche negoziali che dev'essere collocata la richiesta fatta da Malabu al Ministro della Giustizia l'11 maggio del 2010, quindi all'indomani dell'offerta iniziale del 27 aprile, di avere una conferma ufficiale della riassegnazione del 100 per cento della licenza avvenuta nel 2006. Secondo i Pubblici Ministeri qua eravamo già in un quadro del tutto illecito e corrotto. Si noti,

Presidente, siamo, per questo ho ricordato le date, che sono sempre importanti, pochissimo dopo la nomina dell'Attorney General Adoke e del Ministro del Petrolio Diezani, oserei dire a stento il tempo di mettere a posto le scrivanie, insomma, per un ruolo così delicato. Qui in realtà, tra l'altro, la ricostruzione dei Pubblici Ministeri fa riferimento a una richiesta di riattribuzione di diritti incondizionati a Malabu, cioè un qualcosa di nuovo e diverso da quello che già era esistente, riconosciuto e garantito. Ma le cose non stanno così, perché, di nuovo, altro è il titolo, e il titolo di Malabu, come il Dottor Agaev ha ricordato, non era stato mai dopo il 2006, nella prospettiva di Malabu ovviamente, messo in discussione. E altro è invece la necessità negoziale, per evitare azioni legali da parte di Shell, di coinvolgere in questo accordo anche Shell. Perché se andiamo a guardare bene i documenti ci rendiamo conto che Malabu questa iniziativa nei confronti del Governo la fa proprio nell'ottica della *due diligence*, in maniera tale da poter chiarire, al di là di ogni dubbio, a Eni che non avrebbe fatto un acquisto, diremmo giuridicamente, *a non domino* e che questi diritti invece Malabu li aveva. Tant'è che nella lettera di risposta che manda il Ministro della Giustizia il 18 giugno 2010 a Malabu, si fa riferimento alla richiesta di dare esecuzione, *enforcement*, non qualcosa di nuovo, ma esecuzione all'accordo del 2006. E la risposta non poteva che essere, il 2 luglio 2010, o meglio a maggio 2010 la richiesta di Malabu; giugno 2010, il 18, il Ministero della Giustizia conferma che questi diritti sono di Malabu sulla base del *settlement agreement* del 2006, invita a rivolgersi al Ministero del Petrolio per i dettagli tecnici, cosa che Malabu fa subito dopo. E la risposta, di nuovo, il 2 luglio 2010, "anche noi vi confermiamo che i diritti sono vostri ma dovete versare entro 90 giorni il bonus di firma ancora mancante". Normalissime dinamiche negoziali, altro che contesto già inquinato. In questa finestra temporale si colloca, visto sempre che di corruzione parliamo, ed è un dato pacifico di questo procedimento, che Agaev con i Pubblici Ufficiali nigeriani non ha mai avuto nessun tipo di contatto, che si pone l'unico incontro con il Generale Gusau, che in effetti in questo periodo ha una carica pubblica e quindi è, come dire, l'unica eccezione alla regola che ho appena citato, e cioè che Agaev non ha mai avuto rapporti col Ministro della Giustizia, del Petrolio, Presidente Jonathan, e tutti gli altri Pubblici Ufficiali coinvolti. C'è un unico incontro che si tiene tra Agaev e Gusau ad Abuja l'8 giugno del 2010. In particolare Agaev è tornato su questo in sede di esame, ne abbiamo un resoconto, nell'ambito della corrispondenza Shell, perché sull'incontro si diffonde, in una e-mail che invia Copleston a Robinson e Colegate, riportando le informazioni che ha dato Agaev, RDS 567-68, i documenti di cui sto parlando. Perché mi interessa questo incontro, Presidente? Perché tra gli addebiti che poi analizzerò, le sette condotte contestate al mio assistito, ce n'è una francamente

surreale, nella quale si fa riferimento ad avere intrattenuto relazioni e plurimi incontri con il Generale Gusau, l'unico incontro in tutto l'arco di tempo interessante ai fini dell'imputazione di cui c'è traccia è questo, per avere informazioni circa le aspettative economiche del Presidente Jonathan e degli altri membri del Governo. Questo contesta l'imputazione. Presidente, non c'è un documento, una riga dichiarativa, in cui questo fatto abbia non una prova, un riscontro, eppure ce n'è di documenti in questa faccenda. Si tratta semplicemente di un'affermazione sprovvisa del benché minimo sostegno probatorio. Perché? Che cosa accadde nell'incontro di luglio ad Abuja? Accadde che il Generale Gusau, almeno così viene riferito nell'ambito delle negoziazioni, fa il punto, riferendo ad Agaev quello che stava accadendo in Nigeria rispetto ai colloqui in corso in Abuja, e dice... ha detto ad Agaev che il Governo nigeriano è ansioso di chiudere la questione 245 il più rapidamente possibile, perché si trascina da molto tempo, e che la compagnia petrolifera nazionale cinese è riuscita ad arrivare a Jonathan, e ci sono state discussioni in relazione alla possibilità di acquistare il blocco da Malabu. Il commento di chi scrive l'e-mail, che spesso accompagna sui commenti personali alle informazioni raccolte. Attenzione Presidente, raccolte non solo da Agaev. È provato, in questo procedimento, che Shell avesse molte altre fonti, se ne occuperanno, evidentemente, i Difensori di Shell, diverse da Agaev per acquisire notizie su quello che accadeva. Il commento è: l'interessamento della compagnia petrolifera potrebbe essere un bluff per mettere pressione a Eni di fare in fretta e chiudere, anche se noi sappiamo che sono interessati al blocco già da tempo, dal 2008. Ricordate l'e-mail di Ann Pickard che dice a Descalzi "non vi avvicinate a OPL 245, la intenderemo come un'intromissione nei nostri diritti". Dobbiamo dunque attenderci, commentano all'interno di Shell, che si debbano condividere i dati con Eni prima che Eni faccia una proposta finale. Ednan vola in Guinea più tardi per un altro viaggio di lavoro, perché, appunto, non si occupava certo solo di OPL 245, rimarremo in contatto telefonico. Questo è l'ambito dell'incontro di cui stiamo parlando, questi sono i riscontri che abbiamo sui contenuti di quell'incontro. Si fa sempre riferimento al fatto che bisogna cercare di trovare una soluzione a un problema annoso che ponga fine ai contenziosi e che non inneschi altri contenziosi, e dunque è impossibile procedere senza tenere conto degli interessi di Shell. E rispetto alla seconda parte dell'e-mail, quello che possiamo aggiungere, anche rispetto alle cose che ci ha detto Ednan Agaev, che in quell'occasione venne a sapere da Gusau dei buoni rapporti esistenti tra Etete e il Presidente Goodluck Jonathan, circostanza che Agaev prima di allora non conosceva. Ricorda Agaev, in tutte le salse, che, primo, Gusau non si occupava di petrolio, come suo ambito all'interno del Governo, si occupava di questioni di sicurezza, che torneranno più avanti, durante

l'estate, non con incontri di Agaev che non lo vide più, ma in relazione a un incontro avuto tra Gusau e Obi. Era una questione di importanza però diffusa all'intero Governo quella di OPL, e non solo quello di Goodluck Jonathan, ma anche tutti i precedenti, come abbiamo potuto vedere, dai tempi di Obasanjo e così via. E soprattutto Gusau si dimise pochissimo tempo dopo. Gusau sta nel suo ruolo di National Security Advisor per appena 6 mesi, da marzo a settembre. A settembre si dimette perché sfiderà Jonathan, che era l'*Acting President*, alle primarie per ottenere dal partito la candidatura a Presidente, e fu sconfitto da Jonathan nelle primarie. Evidentemente anche questo dato dev'essere tenuto in considerazione rispetto ai rapporti tra i Pubblici Ufficiali all'interno del Governo, perché altrimenti, ripeto, si corre il rischio di perdere di vista tempi, ruoli, attività. L'offerta comunque viene rifiutata il 5 luglio 2010, gioco dell'oca, si ritorna alla casella iniziale. Il 15 e 16 luglio Agaev incontra Etete a Parigi per discutere una possibile bozza primordiale di SPA, *sale and purchase agreement*, l'accordo di compravendita. Evidentemente dunque il rifiuto era rispetto alle condizioni ma le negoziazioni tra le parti, essendo ancora vivo l'interesse di Eni, proseguivano. C'è una lunga e-mail a questo proposito del 16 luglio 2010, da Colegate a Copleston e Robinson, che informava delle comunicazioni scambiate con Agaev, scambi di informazioni, ripeto, del tutto legittimi nell'ottica negoziale di trovare un accordo che andasse bene a Malabu, che era il primo... unica, direi, preoccupazione di Agaev che avrebbe visto remunerati i suoi sforzi solo se Malabu avesse ottenuto quanto le spettava. Non è necessario, come dire, che ve la legga, è agli atti, e comunque la troverete riportata ma, diciamo, ripropone tutta la ricostruzione dei fatti, ancora una volta nessuna discussione di tangenti, di illiceità di qualunque genere, solo una valutazione anche delle pretese economiche di Etete che erano più alte rispetto a quanto si riteneva possibile fosse riconosciuto dalle altre parti al tavolo. E da questo punto di vista si trova conferma, proprio in questo periodo, che Shell aveva canali informativi ulteriori e diversi rispetto ad Agaev. C'è un'e-mail del 20 luglio del 2010 dell'allora *managing director* della compagnia di Shell operativa in Africa, che riportava a Craig e Robinson, l'esito di un incontro con Gusau, quindi senza bisogno che Agaev intermediasse alcunché. È del 23 luglio, in cui Copleston fa riferimento a informazioni pervenute da un altro loro contatto, Ogei (fonetico), Emanuel Ogei, che fa riferimento a un passaggio interessante perché qui si dice "Per come la vedo io è chiaro che il successivo step per noi sarà di lavorare con Eni per trovare il modo di gestire la questione insieme al fine di raggiungere un esito soddisfacente per entrambi". Alla fine sarà necessario confrontarsi tra i *player* petroliferi internazionali coinvolti. Ancora di nuovo, nessuna corruzione, tangenti. Confronti direi del tutto fisiologici in quel contesto. E infatti da lì a pochi

giorni le strutture operative delle due compagnie prendono davvero contatti diretti, l'11 agosto 2010 c'è l'e-mail di Emeka Obi a Vincenzo Armanca con la quale Obi accetta la richiesta di Eni di derogare all'articolo 8 del *confidentiality agreement* che era stato firmato in precedenza con EVP, e potere quindi manifestare ufficialmente a Shell il proprio interesse in OPL 245, anche per avere accesso alla *data room*, ai dati sul blocco e potere dunque fare una valutazione corretta dello stesso. Prima di questi episodi abbiamo uno scambio di SMS legato a un incontro che ha avuto Agaev con Obi il 27 e 28 luglio a Parigi con Etete, e che confermano esattamente le difficoltà a confrontarsi con un cliente che aveva delle pretese che parevano irrealistiche e quindi mettevano in pericolo il successo dell'operazione. "Caro amico non ti preoccupare" scrive Agaev a Obi il 28 luglio "abbiamo imparato che la maggior parte delle volte dobbiamo ignorare ogni cosa lui dica. Lasciamogli il tempo di pensare alla miseria che dovrà affrontare se non si comporterà da persona matura e finalmente accetterà il modo professionale di operar", perché, lo ricordiamo per la cronaca, Etete aveva ritenuto che la valutazione fatta dai consulenti incaricati da Agaev, Drake and Bart, sul blocco, 2,2 miliardi di dollari per il 100 per cento, fosse una grossa *undervaluation*, una enorme sottovalutazione, ma non aveva alcun dato che potesse suffragare una valutazione diversa. Le cose, per farle andare come devono, vanno fatte professionalmente, con delle stime affidate a terzi. E in queste dinamiche allora andiamo a vedere come evolve la situazione cosa succede. Certo, è evidente che pur essendo Malabu la cliente di Ednan Agaev e di ILC, non tutto quello che fa il cliente può essere sempre condiviso dal professionista, è un'esperienza che chiunque faccia la professione, qualunque professione, sa benissimo. E allora torniamo ad agosto, l'incontro tra Obi e Gusau dell'11 agosto 2010 alla vigilia dell'arrivo della delegazione Eni. Qui Agaev di nuovo non ha avuto alcun problema a spiegare, seppur coi ricordi di 10 anni di distanza, le ragioni che a suo dire, avevano motivato questo incontro perché Obi volesse parlare con il Generale Gusau, e in particolare il riferimento ai controlli, alla situazione di sicurezza, i problemi di sicurezza relativi a OPL 245, Agaev di fronte ai Pubblici Ministeri che lo incalzano dicendo "Scusi, ma Eni aveva bisogno che queste informazioni gliele trovasse Obi? Non aveva i suoi canali operando in Nigeria da tanto tempo?", e Agaev dice "Certamente le aveva, ma Obi, visto che arrivava dalla delegazione Eni, verosimilmente voleva portare un'altra opinione autorevole", lì sì, sui temi della sicurezza, perché arriva dal National Security Advisor, laddove gli uffici interni di Eni avessero manifestato dei dubbi sulle condizioni di sicurezza, perché quello poteva rappresentare un problema per escludere la partecipazione di Eni dall'affare. In requisitoria i Pubblici Ministeri sono stati trancianti su questa ricostruzione di Agaev, è stato detto che sono fandonie quelle

che ha raccontato Agaev, che non c'è nessun problema di sicurezza su OPL 245, che è un blocco in alto mare, che i problemi di sicurezza in Nigeria, e anche in quella zona, esistono, un sacco (dai bunkering, ai sabotaggi, agli assalti), ma questo è un problema che non riguarda l'alto mare, e quindi secondo i Pubblici Ministeri Gusau in realtà parlerà con Etete, aiuterà il Ministero del Petrolio, le questioni fiscali e legali... cioè si occupa direttamente di questioni cruciali di 245 che non hanno profili che riguardano la sicurezza. In particolare il riscontro a questa affermazione sarebbe da trovare nella cronologia di Obi alla data dell'11 agosto 2020, dove appunto c'è scritto "*general meeting*, aiuto Etete aiuto, *help with MOP*", una serie di cose che adesso vediamo in dettaglio. Perché di nuovo, a mio avviso, si tratta di una lettura parziale, distorta del materiale probatorio a disposizione. Intanto perché non è affatto vero che non ci siano problemi di sicurezza sulle piattaforme offshore in alto mare, perché c'è un sacco di letteratura che dimostra esattamente il contrario. Ci sono società che vivono sulla fornitura di servizi di sicurezza per gli operatori sulle piattaforme vittime di assalti terroristici e non solo, e quindi il tema francamente è una petizione di principio, non è che l'alto mare significasse l'inesistenza della sicurezza. Ma soprattutto è la lettura della cronistoria di Obi che trascura, a mio sommosso avviso, alcuni passaggi. Obi scrive "*General meeting Etete help with the MOP*", Ministero del Petrolio, "*indemnities confirmation letters of fiscal terms etcetera*". Quindi un *meeting* generico, lo scrive Obi per sé stesso, all'epoca, e discutono di... intanto aiuto con il Ministero del Petrolio, che evidentemente dunque denota il fatto che forse i rapporti di Obi con Diezani non erano proprio quelli di una zietta, ricorderete il messaggio *aunty*, per cui se ne voleva dedurre che Obi spadroneggiasse e fossero quasi tutti alla sua mercé. Perché anzi sembra quasi che attraverso Gusau, che gli è stato presentato da Agaev, dovesse aver bisogno di aiuto. Non lo so, insomma, noto questo dato, ma noto soprattutto che si fa riferimento, qui credo l'interesse a legare il tema della sicurezza, all'*indemnities*, alle clausole di indennizzo, cioè clausole che fanno riferimento ai rischi di un *asset*. E tra i rischi di un blocco petrolifero in Nigeria c'è, e come, il rischio della sicurezza. Un dato è certamente chiaro che anche qua di dazioni illecite non c'è la benché minima traccia. Quanto al secondo incontro, avviene il 14 agosto 2010, quindi dopo la visita della delegazione Eni, Obi scrive che Gusau avrebbe chiesto di Ednan, parlerà con Etete che può essere *difficult at times*, di nuovo il carattere di Etete. Gusau un mese dopo si dimette e, ripeto, non è certo un atto di sostegno a Jonathan. In questa fase Agaev cosa fa? Mette in contatto direttamente Obi con gli esponenti Shell. Una volta che l'interesse di Eni era stato dischiuso, quell'iniziale contatto, lo ricorderete, c'era stato il 2 gennaio del 2009, nella cronologia c'è una riunione in cui Agaev porta Obi con sé ancora con

l'idea di avvalersene lui come possibile *sub contractor*, com'era accaduto già in passato su altre attività del Dottor Agaev. E adesso siccome la situazione è cambiata, Descalzi e Brinded almeno dal mese di aprile sono in contatto per questa vicenda, si passa alla fase dei contatti fra le strutture operative, e quindi Obi viene messo in contatto da Agaev con Shell "perché loro sapevano che io non avevo contatti con Eni. Ho detto loro che invece questi contatti ce li aveva Obi, e quindi sarebbe stato più facile che si parlassero anche direttamente tra loro". È per questa ragione che il 17 agosto Agaev invia a Obi i numeri di telefono di Copleston e sembra emergere, dallo scambio di SMS tra Obi e Agaev, che poi in effetti questo incontro avvenne il 18 agosto 2010. Perché siamo in una fase che nel fornire le informazioni che servivano a una strutturazione dell'offerta più precisa, rispetto ai dati del blocco, ci si avvia a mesi, settembre e ottobre 2010, pieni di riunioni e contatti per arrivare all'offerta del 30 ottobre per il 100 percento dei diritti del blocco. E nel corso della requisitoria, Presidente, i Pubblici Ministeri hanno detto che a un certo punto Agaev diventa una figura importante nei negoziati. L'architettura di un'operazione che però porta fino all'offerta del 30 ottobre un'architettura molto semplice, l'ho già ricordato: Obi intermediario per Eni, Agaev intermediario per Shell. Dovrebbe dunque essere questo il periodo in cui Agaev, nella ricostruzione accusatoria, diventa una figura importante per i negoziati, e quindi cercherò di essere preciso nell'analizzarli tutti. Perché, documenti alla mano, il ruolo di Agaev, che è quello che ho tratteggiato fin qua, non cambia minimamente, né a settembre né a ottobre. C'è un incontro il 2 settembre a Nizza, con Obi e Colegate, argomenti affrontati del tutto coerenti allo stadio della trattativa, in particolare la condivisione della *data room* di Shell e la valutazione del blocco, nonché evidentemente la posizione ritenuta non negoziabile da Shell di rimanere almeno al 50 percento proprietaria del blocco. Sono i giorni in cui, 9 settembre, le società operative in Nigeria di Shell e di Eni firmano il *confidentiality agreement* per l'accesso alla *data room*. Di nuovo, ancora una volta, nulla di illecito. Ci sono, sì, le questioni sul valore da pagare, ma mai nessuno che faccia anche lontanamente riferimento a tangenti. C'è un documento riassuntivo allegato a una e-mail del 23 settembre 2010 di Robinson al gruppo interno di Shell, che poi da un invio successivo a Brinded il 25 settembre, con allegato un documento che i Pubblici Ministeri hanno ribattezzato "la formula della corruzione". E qua ci dobbiamo capire, siamo in un mondo che è lontano anni luce dai paradigmi giuridici della corruzione, perché evidentemente tutto parte dal presupposto, ma non può essere questa la struttura del concorso in corruzione internazionale di cui discutiamo, che qualunque contributo avesse portato Malabu a ottenere anche un solo centesimo da questa transazione avrebbe dovuto intendersi come corruzione perché l'autoassegnazione di

Etete nel 1998 è un atto illecito e contrario. È fuori dal perimetro, e infatti la corruzione va radicata, se c'è, sul Federal... *resolution agreement* firmato con il Governo nigeriano, nella primavera del 2011. Che, ripeto, non ha niente a che vedere nemmeno con queste proposte. Allora è tutta un'altra cosa, ma allora questa non può essere la formula della corruzione, è la formula del pagamento e della partecipazione ai diritti sul blocco in un contesto di negoziazione puramente privatistico. Sia chiaro, il Dottor Agaev non partecipa a nessuno di questi scambi. Anzi, a proposito di Agaev intermediario per Shell, c'è un SMS, i Pubblici Ministeri hanno detto "un SMS incredibili", in cui il 4 ottobre 2010, in cui si sta discutendo di questi fatti, quanto debba essere messo da Shell, che non voleva mettere niente ritenendo di avere investito e di avere già dato il tutto, Agaev scrive a Obi "Pensa che ci sia bisogno che io chiami il mio *big friend*", identificato in Gusau, "e gli dica di dire a Goodluck di raccomandare a Paolo", identificato in Scaroni dalla Procura, "di ignorare i *dutch* se loro non pagano?". E menomale che doveva essere intermediario per Shell, mi viene da dire. Ora, a parte il fatto che nessuno di questi accadimenti si verifica perché non ce n'è una traccia da nessuna parte, e spiegherò il contesto in cui va analizzato questo SMS, che come al solito è stato preso in maniera isolata e lanciato lì come se avesse chissà quale significato recondito. Ma, buon Dio, smentisce platealmente l'ipotesi che Agaev curasse gli interessi di Shell, perché dice "Pensi che sia utile che mandi... provi a mandare un messaggio per cui... vabbè, se Shell pone problemi si vada avanti senza Shell?". Ditemi voi se questo è un elemento coerente con la tesi che i Pubblici Ministeri... ripeto, sono ostinati, e parte di questa ostinazione poi è il frutto delle incomprensioni, degli attriti, avuti con il Dottor Agaev nelle diverse sedi. Ma i fatti sono più ostinati di loro. E qui i Pubblici Ministeri danno per provati tutti questi passaggi, che invece così non sono. Perché dobbiamo andare un attimino indietro per capire il contesto della situazione. 23 settembre 2010, sempre scambi tra Obi e Agaev. Agaev scrive che Etete afferma che gli olandesi hanno perso l'arbitrato, "mi ha promesso di mandarmi delle prove", "lo immaginavo" risponde Obi, e Agaev "i tuoi amici", Eni, "possono mandarli a quel paese". Se ha perso l'arbitrato, Shell, allora evidentemente Malabu può rispondere... può ritornare, come dire, più forte al tavolo dei negoziati rispetto al suo 100 per cento. di nuovo Agaev non mostra di avere alcun riguardo particolare per Shell, perché, di nuovo, non era un intermediario per Shell, a lui interessava che Malabu facesse l'affare, che era la condizione per la quale, da consulente di Malabu, avrebbe poi, con una *success fee*, potuto essere remunerato. In quei giorni ci ritroviamo allora di fronte a un altro snodo, intanto se leggiamo la cronologia degli SMS ci accorgiamo, e anche Agaev lo dice durante il suo esame, che quell'idea lanciata a Obi venne scartata, non era un canale che

poteva portare a una soluzione di alcun genere. E arriva qui l'SMS, si collega al fatto che asseritamente, questa era la voce che circolava, un *top italian*, avrebbe dovuto, secondo la tesi dell'accusa, essere Scaroni, "incontrerà Goodluck Jonathan giovedì?", Obi risponde "il 7", quindi in effetti questa voce sembrerebbe confermata. Agaev "Gli olandesi affermano che cercheranno di convincere il loro *top guy* a mettere il *cash* prima dell'incontro", cioè a risolvere quel tema negoziale per cui non voleva essere della partita aggiungendo delle risorse all'offerta, Shell. Obi "Gli olandesi farebbero bene perché gli italiani hanno difficoltà a capire perché se li devono portare appresso", visto che è Malabu la titolare del giacimento, dei diritti sulla prospezione. Il primo pezzo del messaggio di Agaev dice "Sì, gliel'ho detto di provare a fare uno sforzo, forse ci sono le condizioni per arrivare a un accordo che soddisfi tutti", e qui la domanda "Pensi che debba consigliare...", e poi non è accaduto niente. Di nuovo, come per gli schemi, ipotesi, ragionamenti, vengono scambiati per fatti realmente accaduti di cui non c'è il benché minimo riscontro e la benché minima prova. E neanche l'incontro fra Scaroni e Jonathan in effetti ci fu. Agaev dice "Non mi ha informato sul prosieguo, ho tratto la conclusione che l'incontro non ha avuto luogo, perché se ci fosse stato mi avrebbero detto qualcosa", e in effetti l'unico incontro che avvenne, carte alla mano, l'8 ottobre però, fu quello tra i team negoziali di Eni e Shell che portò alla firma dei cosiddetti *heads agreement* del 13 ottobre 2010, tra le diverse società operative del gruppo Eni e del gruppo Shell. Di tutti questi incontri e negoziazioni Agaev non seppe mai nulla, ed è ovvio che non ne sapesse mai nulla. Perché evidentemente erano accordi diretti tra le società che non avevano certamente bisogno di passare attraverso Agaev. L'incontro successivo di Agaev con Colegate avviene il 12, il 14 ottobre 2010, perché, di nuovo, nelle periodiche azioni, tra virgolette, di disturbo di questo negoziato, forse anche per provare a spuntare condizioni migliori da una parte o dall'altra, o da spingere la controparte a chiudere davvero, si erano di nuovo diffuse voci sul possibile interesse di un'altra compagnia per il blocco, la francese Total. E in particolare emerge dagli scambi e-mail di Shell, perché i documenti confermano questa circostanza, che Agaev aveva ricordato, ovviamente ignorando che ci fossero, come sempre per tutte le sue dichiarazioni, dei documenti che poi le avrebbero confermate queste dichiarazioni, che le ragioni di quegli incontri erano queste, e in effetti dagli scambi emerge che Etete era stato avvicinato da un ex dipendente di Shell, Floris Ansing (fonetico) che gli aveva proposto un accordo con Total potenzialmente più redditizio. Tuttavia la minaccia Total sembra rientrare nel giro di una settimana, ed Etete ricomincia invece a tirare sul prezzo dicendo che la sua aspettativa era salita a 2,5 miliardi per il 100 percento del blocco, emerge da bozze di documenti di Obi, e da un messaggio che Agaev il 21 ottobre manda

a Obi dicendo "Etete continua con le sue sciocchezze", l'esistenza di Total... cioè tentativi di giocare ancora al rialzo. "I miei amici si lamentano che così può provocare una tempesta". Shell, i miei amici, e chi dice che on fossero amici Agaev e Shell? Il problema è che non era un intermediario per Shell, e lo dimostrano tutte le cose che abbiamo detto e i pochi riguardi avuti per Shell in quanto tale, contava che si realizzasse l'affare. "Devo protestare con Richard Granier-Deferre immediatamente", perché l'unico che aveva dimostrato di potere avere presa su Etete era Granier-Deferre. Teste in questo processo. 6,2 milioni riconosciuti da Etete a Granier-Deferre, l'e-mail che ringrazia per la nascita di un bel bambino da 6,2 chili. Agaev fa un arbitrato, un ordine di sequestro, collabora, Imputato. Si entra nella settimana dell'offerta. Dunque, Agaev in quei giorni è a Milano, il 24 e il 25 ottobre soggiornava a Milano per incontrare Obi, perché appunto, si sapeva che doveva essere una settimana potenzialmente importante, ma non c'è nulla di nuovo, la posizione di Etete è sempre la stessa nei confronti di Shell, emerge dalla cronistoria di Obi, e le informazioni che Etete dava ad Agaev, che da questi colloqui, come dicevo, era certamente tagliato fuori ed estraneo, erano riferite alla pretesa di Etete di ottenere di più, di ottenere un prezzo più alto, quando il Pubblico Ministero chiede ad Agaev se Etete gli avesse detto che ci sarebbe stata una reazione negativa del Governo nigeriano, Agaev lo conferma, ma dice "Non vedo nessuna contraddizione con quello che ho detto". Perché Etete si riferiva al Governo nigeriano, ma Etete in realtà voleva più soldi per sé, e quindi se non accetta Etete, chiaramente... se non accetta Malabu non c'è alcun affare di cui parlare. Siamo al 27 ottobre, Agaev è appena rientrato a Mosca dal suo soggiorno, e manda questo messaggio, su cui pure si è concentrata l'Accusa durante l'esame di Agaev, per questo mi ci soffermo anch'io. "Sono appena atterrato a Mosca, gli olandesi hanno fatto un macello, l'Attorney General andrà a Parigi domani per incontrarsi con Etete. Chiamami quando riesci", "Non ha idea delle ragioni di quell'incontro?" chiede il Pubblico Ministero ad Agaev, "Intanto non sono certo che l'incontro abbia mai avuto luogo, secondo me Etete, che è la fonte di questa notizia, voleva solo mandarmi un messaggio, impressionarmi, per far capire a Shell che aveva i rapporti con l'Attorney General". Questa era la prospettiva di Agaev, sembra che invece, con ogni probabilità, questo incontro in effetti avvenne, lo si ricava in particolare da un documento intitolato "*OPL 245 status update*" dell'ottobre 2010, del 27, più che altro perché si fa riferimento a un incontro informale tra Peter Robinson, PR viene indicato qui, soggetto che ha queste iniziali, e l'Attorney General. Di nuovo, proprio per far capire che se Etete fosse stato ancora fermo sul chiedere cifre spropositate l'affare non si sarebbe realizzato. E quell'interesse del Governo che c'è sin dall'inizio di questa vicenda perché si risolva lo snodo dei contenziosi e il blocco possa

cominciare a essere sfruttato e a produrre le *revenues*, i diritti, i ricavi, i gettiti, anche fiscali per il Governo, ecco, questa situazione mandava le parti in agitazione, potremmo dire. Ci sono degli scambi del 28 ottobre, SMS, nei quali emerge tra Agaev e Obi la consapevolezza che ancora l'offerta, di cui si parlava, non è stata presentata. Ma perché non era stata presentata? Non perché ci fosse qualcosa di strano. Agaev e Obi non lo potevano sapere, ma noi che abbiamo una lettura completa dei documenti, se li guardiamo senza pregiudizi e volendo cercare per forza le anomalie, scopriamo che fu solo il 29 ottobre che le strutture interne di Eni inviarono a Descalzi e Casula il testo finale discusso con EVP e Raiffeisen dell'offerta. E quindi il contesto che Agaev spiega nel corso del suo esame è molto chiaro, perché Shell era nervosa per la presenza dell'Attorney General? Perché temevano di perdere il blocco, perché temevano che potesse appoggiare Malabu. Dunque Shell, che aveva questo timore, cerca di nuovo, del tutto legittimamente, di spingere affinché l'accordo sia accettato. Al punto da suggerire ad Agaev, di cui si sapeva nell'ambiente delle persone interessate a questo affare, lo sapeva Granier-Deferre, lo sapevano Colegate, Copleston, e lo sapeva Obi, che era Agaev a farsi carico delle spese di Etete per tutto il periodo che ha riguardato la trattativa, trasferimenti, viaggi, soggiorni. E quindi gli arriva da Shell un suggerimento di tagliare le linee di credito, cosa alla quale Agaev penserà e poi scarterà. Perché? Di nuovo, perché non era un intermediario per Shell. Perché se avesse rotto i rapporti con Etete tutto quello che aveva investito in termini di tempo, sforzi, risorse, sarebbe stato irrimediabilmente perduto. Arriva l'offerta del 30 ottobre, viene rifiutata il primo novembre per un prezzo troppo basso e per il diretto coinvolgimento di Shell, che a Etete dà lo stesso effetto del rosso sventolato davanti ai tori nelle corride, e quindi qui, da questo rifiuto, inizia una ennesima diversa nuova fase. Ma qui si cambia davvero campionato. Si cambia davvero campionato perché comincia... o meglio, non ancora qui, c'è il mese di novembre in cui ancora si continua a ragionare su questo schema, ma da qui a poco questo schema sarà definitivamente abbandonato. L'unico al quale può essere in qualche misura ricondotto un ruolo di Agaev. Il 4 novembre 2010, in particolare, c'è un'e-mail che Colegate invia a Copleston e poi a Robinson lo stesso giorno, PM2 numero 69, e il Pubblico Ministero ha richiamato l'attenzione di Agaev su questa e-mail e sui contenuti dell'offerta, in particolare c'è in questa e-mail "*spoke with that, agreed way forward*". "Lei ricorda di aver parlato con Colegate, di aver trovato... di aver pensato a una soluzione, a un modo per andare avanti", questo significa e dice "Sì, ho esercitato un po' di pressione su Etete, esattamente com'è scritto qua. Shell i ha chiesto di smettere di pagare e di chiedere a Granier-Deferre", che anche lui supportava finanziariamente Etete, "di smettere di pagare così Etete sarebbe stato messo più in

difficoltà". E di questa e-mail in requisitoria è stata data di nuovo una lettura distorta, un'e-mail che viene indicata come una sorta di vincolo di Agaev a Shell. Ma non è così. Perché mentre il gruppo Shell prendeva autonomi contatti con Malabu, senza alcuna intermediazione di Agaev, le cose evolvono senza che Agaev assuma iniziative, senza che Agaev solleciti alcunché. In particolare non sollecita in alcun modo che Shell contatti l'Attorney General. Ne veniva informato dagli esponenti Shell con cui aveva i contatti, e Agaev disse "Non vedo contrarietà, valutate voi". E infatti tanto è questo l'approccio di Agaev in questa fase che il giorno successivo, 5 novembre 2010, gli SMS, i documenti, che se li si guarda tutti parlano una sola lingua, Agaev scrive a Obi "Gli olandesi sono molto nervosi, vogliono che agiamo. Gli ho risposto che ci stiamo rilassando e che non ho idea di dove tu sia. Lasciamo che tutti e due", gli olandesi ed Etete, "siano disperati, noi non abbiamo fretta. Goditi New York, io sono a Milano a rilassarmi fino a lunedì". "Concordo" dice Obi. E Agaev invia un altro SMS "Ho un investitore molto buono", questa volta della zona del Golfo Persico, "che ha bisogno di un importante blocco, è alla ricerca, per favore pensaci. Se riusciamo ad avvicinare qualcuno che vuole vendere, l'investitore ha enormi risorse finanziarie e controlla una società petrolifera internazionale importante". Come a dire: vedano un po' che vogliono fare, noi quello che potevamo fare per spingere un accordo lo abbiamo fatto. Non ci si è arrivati, dovesse saltare vedremo se si riaprono scenari per l'ingresso di altri investitori. Quindi di nuovo, lì gli chiedono di agire, da Shell, Agaev dice "Non ci penso nemmeno, sto a rilassarmi". C'è un incontro tra Shell e l'Attorney General l'8 novembre, inutile dire che Agaev non prese parte, non l'ha mai visto in vita sua, Adoke Bello non ci ha mai scambiato neanche una parola. E c'è un altro scambio di SMS, di nuovo, ignorato dai Pubblici Ministeri, il 10 novembre 2010, in cui si capisce chiaramente, lo do per letto Presidente, perché è un pochino lungo, si parla dei cinesi che hanno fatto un'offerta, Agaev dice "Il mio compratore è del Golfo", hanno qualche recriminazione sull'operato di Etete, col quale non sono mai stati teneri. Insomma, si dicono chiaramente che è il momento di voltare pagina, di pensare ad altro perché gli sforzi negoziali non hanno portato a un risultato. E invece trascurando questi ci si concentra su altri due SMS di Agaev nell'esame dei Pubblici Ministeri. Il 12 novembre e il 15 novembre 2010. Il primo è del 12 novembre 2010, è il 1.028, si legge "Papa", Etete, ormai lo sappiamo, "*flying today to Nigeria*", sta volando in Nigeria, "è sotto pressione dal Governo per accettare l'offerta e chiudere l'accordo". E nel secondo SMS "Etete firmerà l'accordo con gli italiani", indicati evocativamente con gli spaghetti, "giovedì ad Abuja, hanno concordato che tutto verrà fatto alla presenza dell'Attorney General". Informazioni che Agaev ha avuto da Etete e che dava a Obi, e che lo dice "Me l'ha detto

Etete". Era vero? Non era vero? "Erano le informazioni che mi rappresentava Etete e io le ho riferite". E quando il Pubblico Ministero insiste dando per scontato che fosse tutto vero e che queste riunioni ci siano state, "Lei ricorda se ci fossero degli advisor che aiutavano Etete?", e Agaev dice "Non ne ho idea perché non ero là", e chiede di Akinmade, Abubakar Aliyu, eccetera, eccetera. Qui se guardiamo, per quanto riguarda evidentemente la posizione di Agaev, gli SMS completi, si vede che nel primo, dopo aver affermato che è sotto pressione per accettare l'offerta, Etete gli ha chiesto se può aiutarlo a tornare in Europa tra una settimana, di nuovo il sostegno finanziario. "Non ho detto di sì, seguirò il tuo consiglio" a Obi "su dove sia meglio farlo rimanere". Com'è noto il messaggio per cui sarebbe stato firmato un accordo giovedì, siamo al 15 novembre, alla presenza dell'Attorney General è un *fake*, il 18 di novembre non venne firmato alcun tipo di accordo. Ma questo 15 novembre, riunione, è, secondo l'Accusa, invece decisivo perché l'Accusa ha sostenuto che il 15 novembre sia stato, a seguito della riunione tenutasi in effetti ad Abuja, con l'Attorney General, sancito un accordo. Tuttavia emerge che il 15 novembre questo accordo assolutamente ancora non c'è. L'unico dato che emerge è che è stato fatto un prezzo ritenuto non più modificabile dalle compagnie, 1,3 miliardi. Ma di incontri successivi ce ne fu uno il 18 novembre, uno il 19, uno il 21, uno il 22, uno il 23, uno il 24, sono tutti agli atti. Mille riunioni, alle quali Agaev mai partecipa, e sempre aggiornato da Etete, e nessun accordo, fino a che il 24 novembre arriva l'atto di citazione del figlio di Abacha, e di nuovo si ripone il problema dell'effettiva esistenza di diritti accampati da terzi ulteriori rispetto a Malabu. Il Pubblico Ministero sul punto ha liquidato la causa intentata dal figlio di Abacha come una barzelletta. Testuale. "Eni non si è neanche costituita, rinvii. Nessuno l'ha presa in considerazione, un'azione di disturbo". Chissà, nel campo delle ipotesi, ne sono state fatte, una in più o una in meno, se questa azione di disturbo avrà portato al pagamento di qualche *pecunia doloris* al figlio di Abacha. Non possiamo saperlo, sarebbe una mera illazione. Non la sola. I fatti che cosa dicono? Che non è vero, di nuovo, che fu una barzelletta la causa, che non creò nessun problema. Per Shell, c'è l'e-mail di Robinson a Copleston, ha esattamente detto "*this is a big problem. Means Eni wont most likely deal*", con tutta probabilità l'affare salterà perché Eni di nuovo non investirà se i diritti di Malabu sono rimessi in discussione. E infatti Descalzi, documento depositato dalle Difese Eni, il primo dicembre 2010 chiede verifiche. Agaev è sempre più ai margini, e l'unico episodio in cui si ritrova è l'incontro, il 30 novembre 2010, al Four Season, e la telefonata relativa alle commissioni di Obi origliata, perché di questo di fatto si tratta, Etete riceve una telefonata e discute di questo tema col suo interlocutore e con Agaev vicino il giorno dopo. Per inciso, il conto di Etete a Milano al Four Season lo ha pagato

Agaev. Perché? Di nuovo, perché si era in fasi conclusive potenzialmente ancora, il tentativo estremo forse di trovare una soluzione, e Agaev non voleva buttare al vento tutto quello che era stato fatto. Tant'è che Agaev, dopo avere incontrato Etete, manda a Obi un messaggio con scritto "Per favore, porta un accordo domani perché sembra", e per questo erano... "che Etete sia finalmente pronto a chiudere la vicenda". Ma in realtà proprio perché... lo ha ricordato molto in dettaglio la Difesa Descalzi, quindi io su questo francamente non ho proprio nulla da aggiungere, è perfetta quella ricostruzione. Le cose non stanno così, perché anche se Etete adesso si è convinto, a questo punto è Eni che ci vuole vedere chiaro, e infatti Descalzi scrive a Obi "Ci sono stati dei cambiamenti nella situazione, non posso incontrarlo, perché non saprei che dirgli". E quindi quella estensione di una settimana che c'era stata da parte dell'Attorney General rispetto ai termini con la possibilità di trovare una soluzione, in realtà è un altro ennesimo vicolo cieco, perché la posizione del gruppo Eni sul punto era quella della necessità di verificare ulteriormente la titolarità di Malabu. Qui Agaev davvero nulla ha mai nascosto su questo incontro. Etete era a quel punto molto nervoso, Agaev lo descrive come praticamente isterico, ha minacciato che sarebbe subito ripartito. Sappiamo che, appunto, Descalzi a quell'incontro non arrivò, arrivò a notte tarda Casula, dicendo sostanzialmente di non avere comunicazioni da dare e che rispetto al tema delle *fee* di Obi stava a Etete valutare se avesse o no degli obblighi contrattuali nei suoi confronti. E sulla telefonata del giorno dopo, direi proprio l'ultimo episodio della ricostruzione del fatto, Presidente, che riguarda Agaev, c'è un'appendice successiva ai fatti del 2011, ma ci arrivo tra poco, la spiegazione sul punto che ci offre Agaev, dicono i Pubblici Ministeri, è molto traballante. Agaev ci dice sostanzialmente "*pacta sunt servanda*. Ci sono degli impegni e quindi li devi rispettare", quello che dice l'Attorney General a Etete sull'obbligo, sul dovere di pagare le *fee* richieste da Obi. "E di nuovo Etete mi disse" dice Agaev, "l'Attorney General nella telefonata mi ha detto che se avevo un impegno avrei dovuto rispettarlo". Ora, l'incontro che avvenne con Casula e questi fatti del primo dicembre, sono, Presidente, distanti anni luce da un accordo e un concerto corruttivo. Sono parti che tra loro si guardano con diffidenza, addirittura in cagnesco. E che il racconto della Pubblica Accusa, sul punto, davvero sia lontano anni luce dalla realtà è che tanto cruciale era il ruolo di questi intermediari, tanto decisivo per la tenuta del tutto il ruolo di Obi, che tanto Obi quanto Agaev vennero estromessi dalle trattative e, come sappiamo, ciascuno con un proprio diverso canale giudiziario, convennero Malabu in giudizio per vedere remunerati i loro sforzi, quando vennero a sapere che l'affare era stato concluso. E quindi Agaev sul punto, francamente, non spiega niente perché non ha nulla da spiegare, perché non riguarda lui. Agaev ha

raccontato in questa veste, davvero, un episodio al quale ha assistito. Ma ripeto, tutto il valor dato alle *fee* di Obi è liquefatto, vaporizzato, dal fatto nel contesto che poi effettivamente si è verificato, perché poi tra non molto, lo garantisco Presidente, ci dovremo occupare dei risvolti giuridici, di un contributo causale, di un controfattuale. Io per certi aspetti sono grato a questa vicenda perché mi dà, come dire, dopo essermene occupato anche scientificamente delle tematiche della causalità e del controfattuale, un esempio molto netto di un controfattuale non ipotetico, come quelli che di solito nei processi penali facciamo, ma di quelli reali. Perché noi sappiamo che da questo momento in poi non ci fu più nessun contributo di Agaev. E sappiamo che l'evento corruttivo, che i Pubblici Ministeri ritengono essersi realizzato, la firma degli accordi di risoluzione del 29 aprile, si è verificato lo stesso, tal quale. Perché da qui comincia la fase finale. Ripeto, i Pubblici Ministeri l'hanno liquidata molto rapidamente, anche se è una fase che occupa un volume esattamente analogo a quello che io ho illustrato durante questa mattinata. Io posso non occuparmene, perché Agaev non compare mai, ma evidentemente se quello è il risultato della corruzione, lo stesso non possono, a mio avviso, fare i Pubblici Ministeri, perché la causa intentata dal figlio di Abacha fa mutare radicalmente gli scenari. E ci sono i documenti a provarlo. Ho già citato le e-mail di Shell in cui la cosa viene riferita come un grande problema. Una comunicazione di Robinson a Elor Aiboni (fonetico), 2 dicembre 2010, la citazione depositata contro Malabu e altri impatta la capacità di fare dei passi avanti. Descalzi il 6 dicembre 2010 informa Brinded, quindi a un livello più alto dell'importanza per il gruppo Eni di avere un quadro chiaro e completo dell'azionariato di Malabu. E il fatto che ci sia l'annotazione di Obi nella sua cronologia a seguito di un incontro avuto a Londra l'11 dicembre 2010 con l'Attorney General, "*Etete is able to pay 55 milion, EVP should accept*", questa è la nota in cronologia di Obi. La Procura ne deduce che siccome l'Attorney General si occupa delle *fee* di Obi, allora è chiaro che l'Attorney General è corrotto. Presidente, nella stessa casella del *file* di Excel, subito prima di questa nota, ce n'è un'altra di Obi che dice a proposito dell'Attorney General "*He's clean, did not put broker into transaction*". Ora, la selezione, evidentemente, riferito all'Attorney General, ne deduciamo che è corrotto perché si occupa delle *fee* di Obi, ma lo stesso Obi annota che invece è pulito, non ha messo dei broker... sia chiaro, questo dato non sposta nulla per Agaev, che delle *fee* di Obi, come ho già chiarito, fin dall'inizio non aveva alcun interesse, alcun ruolo, non se ne sarebbe mai giovato. Ma è interessante questo dato per chiarire un elemento che chiunque abbia avuto modo, come noi tutti, di affrontare, occuparsi di questa vicenda ha ben chiaro: bisognava in ogni modo evitare che un accordo desse vita a ulteriori cause, a ulteriori code che avrebbero continuato a

perpetuare la stessa situazione. Certo, sarebbe stato drammatico se fosse stata Shell, perché si tratta di una compagnia petrolifera tra le più grandi nel mondo a essere insoddisfatta. Ma sarebbe stato negativo anche se fosse stato Obi ed EVP. Com'è che sia, perché, ripeto, questo è un tema che riguarda il mio assistito praticamente per nulla, da qui inizia una fase completamente diversa. Una fase pubblicistica che se guardo alla... pubblicistica perché gestita sotto la regia, a quel punto, dell'Attorney General, secondo uno schema contrattuale completamente diverso, non è più Malabu che vende ma si taglia il nodo attraverso la messa nel nulla degli atti e il richiamo al Governo nigeriano dei diritti sul blocco OPL 245. Inizia una fase pubblicistica che dura 5 mesi, rispetto alla quale io posso essere davvero molto veloce, perché Agaev, lo dice la stessa Procura della Repubblica in requisitoria, in questa fase viene estromesso, non prende mai parte ad alcuna riunione. Non incontra più Etete, fino alla fine. Dopo la firma degli accordi si ritroveranno Agaev ed Etete. Il 15 dicembre Agaev sta pensando ad altri possibili investitori, altro che concorrente nella corruzione che lì si stava perpetrando. C'è di nuovo un messaggio di Agaev a Obi, Agaev chiede se ci sono novità perché ci sono *rumors* che ricircolano che l'affare non stia andando in porto. "Posso, secondo te, virare su un'alternativa? Se le cose non cambiano questa settimana potrei pensare a un'alleanza con un nuovo investitore che si unisca a noi", altro che concorrente nella corruzione che lì si stava, secondo i Pubblici Ministeri, perpetrando e perfezionando con uno schema del quale Agaev non sa niente. Stesso discorso per tutto quello che accade dopo. La requisitoria sul punto, io ho riscontrato, ripeto, nonostante questa estrema sintesi, che non è del tutto... non è in alcun modo appropriata alla ingenza di attività di cose che succedono, che non riguardano il mio assistito ma succedono in quei mesi, ma soprattutto sembra esserci una lettura diversa degli stessi fatti da parte della Procura, perché nella prima parte di requisitoria, il 2 luglio, si dice che la soluzione si sblocca a dicembre e Obi continua a essere presente continua a negoziare. "A gennaio 2011", è l'udienza del 2 luglio pagina 63 e 64, "Obi era più che mai dentro le trattative e l'accordo, possiamo dirlo, era concluso nella sostanza". Il 21 luglio invece si dice "Con questi due personaggi", stanno parlando di Agaev e Obi, "non andrete da nessuna parte, troppe interrelazioni, troppi discorsi, troppe cose dette così per dire. Si capisce che in realtà Agaev e Obi non sono adeguati e vengono, per l'appunto, estromessi. Sono, ripeto, inadeguati". Questo è quello che dicevo stamattina, cito tra virgolette la stenotipia. Quando i contatti attraverso i due broker privati, la tesa è sempre quella che fossero intermediari per le compagnie, ma sappiamo che almeno per Agaev certamente così non è, nella fase cosiddetta privatistica vanno male e diventano contatti con l'Attorney General, che però fa il broker, cambia un po' l'Attorney General fa la voce

grossa. Ecco, delle due l'una, o i privati sono stati estromessi o i privati sono ancora centrali. Le prove dimostrano che sono stati estromessi. Qui, ripeto, non ho bisogno di ripercorrerle, perché Agaev, davvero, non compare mai. Si crea una struttura negoziale - i cui dettagli, Presidente, li rinvio alla memoria, anche ai contributi delle altre Difesa, ho detto che non volevo sovrapposti e voglio tenere fede a questo impegno -, e nei documenti del fascicolo infatti si trova solo qualche, potremmo dire, amareggiato messaggio di testo di Obi e di recriminazione con Agaev d come fossero andate le cose. Sennonché c'è un ultimo aspetto da considerare, è che Agaev, lo sappiamo, citò Malabu in giudizio. In particolare all'indomani della firma degli accordi, Agaev non ne seppe nulla fino all'ultimo, ci fu un incontro, un primo incontro a Mosca, Agaev rappresentò a Etete che essendosi conclusa felicemente, Malabu aveva venduto, c'era stato un successo, avrebbe avuto diritto alle sue spettanze come da contratto, questa ipotesi viene respinta da Etete, che propone invece di rimborsare ad Agaev l'importo di 5 milioni. Agaev dice che accetterà, c'è un altro incontro a Parigi, adesso ci tornerò con la cronistoria perché li voglio collocare precisamente nel tempo, dice che li accetterà a titolo di acconto, perché ritiene di avere diritto all'intero 6 percento che era stato pattuito, e intenta un'azione davanti alla camera arbitrale, c'è l'arbitrato londinese, acquisito agli atti di questo dibattimento, come prova del fatto storico. Sappiamo che l'esito di questo arbitrato fu quello di riconoscere ad Agaev l'importo che era stato corrisposto a titolo di anticipo sulla base di sostanzialmente due elementi che motivano quella decisione. C'è una minuziosa ricostruzione praticamente quotidiana di quello che è accaduto e quello che ha fatto e non ha fatto Agaev, che non ha certamente contribuito a corrompere nessuno in questa vicenda. E l'arbitro appunto riconosce sostanzialmente la congruità, intanto perché l'investitore che poi aveva acquistato non l'aveva in effetti portato Agaev al tavolo delle trattative, ma un altro soggetto, Obi e soprattutto perché, nella parte finale, quella di interesse per questo processo, Agaev non aveva sostanzialmente fatto alcunché. Ma andiamo... ho anticipato delle conclusioni e voglio seguire di nuovo, invece, la cronologia. L'8 maggio 2011 c'è uno scambio di messaggi tra Agaev e Obi, i *resolution agreement* sono stati fissati e firmati il 29 aprile, Obi quasi lo prende un po' in giro, "non pensavo che tu", sottintendendo una persona navigata, "con la tua esperienza avresti consentito di cadere nella trappola", che ha portato all'estromissione dei privati. E Agaev risponde, lo ha contestualizzato con massima trasparenza, come sempre, durante il suo esame, "Non avevo scelta che essere collegato a Etete", perché è sempre stato un consulente di Malabu, "non mi piace molto questa situazione, non mi è mai piaciuta, mi sarebbe piaciuto portare altri investitori, adesso potrò ricevere soltanto se Etete riceverà, e non sono sicuro di quanto e sé qualcosa alla

fine lui riceverà. Tutto è nelle mani del Governo Federale”, in particolare il Ministro della Giustizia, quello delle Finanze, trattandosi del versamento della somma ricevuta sull'*escrow* della JP Morgan per il... ricevuta dal Governo e poi girata a Malabu i flussi finanziari... sono una delle poche cose su cui siamo tutti d'accordo. E quindi dice “Sarò domani a Ginevra e vediamo che cosa succede”. E appunto i flussi finanziari, l'accredito sull'*escrow* dell'*account* londinese di JP Morgan è materia già nota. Agaev non conobbe assolutamente nulla di tutti questi passaggi. Il 5 giugno del 2011 lo incontra a Parigi, quei che Etete gli offre 5 milioni, sostanzialmente, come si dice dalle mie parti, piangendo miseria, nel senso che afferma, mal ne incolse ad Agaev di riportare questa affermazione all'FBI, perché poi tutto il suo ruolo ruota attorno a questo in un'accusa di corruzione, perché afferma Etete, a giugno 2011, che buona parte di quello che ha incassato, 400 milioni gli serviranno per pagare persone con le quali si doveva sdebitare. Agaev dice, sempre, in tutte le sedi, “Non ci ho mai creduto, era una scusa per non pagare me”. E infatti dice “I 5 milioni li accetto a titolo di acconto”, ma il giorno dopo, il 6 giugno, c'è traccia documentale, dibattimento 3.735, manda la fattura a titolo di acconto da ILC a Malabu per i 5 milioni e prende contatto coi suoi legali di fiducia negli Stati Uniti per cercare di ottenere un *restraining order* sulle somme, immaginando che spontaneamente Etete non avrebbe ovviamente mai riconosciuto alcunché. Non percorro le tappe del contenzioso dell'arbitrato. Ripeto, basta l'esito. 5 milioni sono sufficienti, dice l'arbitro, perché l'investitore era stato portato al tavolo da Emeka Obi e perché a partire dal dicembre 2010 l'assistenza di Agaev a Malabu nelle negoziazioni che portarono alla firma il *resolution agreement*, fu praticamente inesistente. C'è un'appendice... dicevo, Presidente, prima di passare a tirare un po' le somme sulle contestazioni, sulla ritrattazione e sull'inquadramento giuridico. Ma sarò rapido. L'appendice è il colloquio avuto da Agaev con l'FBI. È stato chiarito in tutte le salse, lo ha detto l'agente LaPrevotte che l'ha fatto, si trattava non di un interrogatorio, di un colloquio informale volto a ottenere spunti investigativi. Tant'è che il famoso verbale, che poi è stato espunto dagli atti di questo dibattimento, non recava le firme, come sarebbe stato se ci fosse stato qualunque potere coercitivo, come ha chiesto il Pubblico Ministero a LaPrevotte durante l'esame nei confronti di Agaev. LaPrevotte dice “Chiaro, no, l'abbiamo invitato, l'abbiamo contattato tramite il suo Avvocato, perché sapevamo che aveva fatto causa e dunque forse ci poteva dire qualcosa di utile e l'abbiamo sentito”. E Agaev quando qualcuno di qualunque autorità pubblica gli chiede qualcosa risponde per quello che sa. E poco contano gli sforzi del Pubblico Ministero di cercare più volte di incalzare l'agente LaPrevotte per cercare di mutare il contenuto, quasi a lasciare intendere che l'idea di Agaev come compartecipe di qualcosa di illecito

fosse patrimonio condiviso anche da altre autorità. Perché, basta non essere esperti di dritto statunitense ma aver visto una serie, si sa che qualunque interrogatorio deve contenere i cosiddetti *Miranda warnings*, cioè gli avvisi fissati dalla sentenza della Corte Suprema. Nel caso Miranda niente di tutto ciò, tanto che di quell'incontro esistono due diverse note riassuntive, lo sappiamo, nessuna di questa è agli atti, quindi inutile discuterne, quello che ci interessa appunto è che Agaev riportò questa affermazione fattagli da Etete, alla quale lui non aveva creduto mai nemmeno per un momento, come spunto investigativo. I Pubblici Ministeri ne hanno voluto ricavare una consapevolezza di Agaev dell'esistenza di pattuizioni illecite di pagamenti a Pubblici Ufficiali, rilevanti in termini di consapevolezza idonea a fondare una responsabilità a titolo di concorso nel reato di corruzione internazionale, il che evidentemente è sbagliato dal punto di vista giuridico, come dirò tra poco. Intanto le ultime prove... col fatto abbiamo finito. Le ultime prove che ci restano da analizzare. Beh, ho lasciato indietro le note di Granier-Deferre, manoscritte da Granier-Deferre. Granier-Deferre non è stato chiamato a risponderne perché, come dicevo, è Testimone, e Agaev dice quando gli vengono sottoposte "Non le ho scritte io, chiedete a Granier-Deferre che cosa ha scritto". E Granier-Deferre sul punto nega a dibattimento di averle scritte su indicazione di Agaev. Sul punto è indubbiamente vero che avesse detto una cosa diversa prima, il Pubblico Ministero effettua una contestazione, ma Granier-Deferre sul punto insiste. E insiste dicendo che lo schema, quello con i famosi M1 e M2, faceva riferimento alla necessità di aprire più conti da parte di Malabu. Siamo tornati indietro di molti mesi, siamo a gennaio del 2010 quando si ragiona di strutture negoziali che ho già illustrato, e Granier-Deferre dice "Sulla base di esperienze avute con altre operazioni di vendita di società in Nigeria, sapevo qual era la difficoltà di aprire dei conti in Nigeria e di ottenere accrediti di somme importanti, quindi la necessità, appunto M1 e M2, conti di Malabu... scritti, schemi pensati da Granier-Deferre. Conferma quello che Agaev ha sostenuto fin dall'inizio. Bene, non ne possiamo che prendere atto, così, bisognerà valutare se è credibile o non è credibile, ma tanto è inutile ai fini del decidere. Questo è il punto, perché lo schema negoziale dell'epoca non ha assolutamente nulla a che vedere con l'accaduto. Certo, che questa versione sia logicamente la più plausibile è confermato da qualche altro elemento. Per esempio, a livello almeno indiziario, al fatto che tra i documenti sequestrati a Granier-Deferre a casa sua c'è una lista di banche commerciali nigeriane, dunque che dell'apertura dei conti di Etete in Nigeria, dei conti di Malabu su cui avrebbe dovuto arrivare la remunerazione, certo non si sarebbe occupato Agaev ma, appunto, Granier-Deferre che sempre è accanto a Etete in questa vicenda. Degli SMS con Obi, delle e-mail con Shell

ho detto. Ci sono gli estratti conto di Clemonsoldig (fonetico), ultimi, riferiti ad Agaev in una delle ultime produzioni documentali. I Pubblici Ministeri non ne hanno mai parlato, non ne parlo nemmeno io perché francamente non hanno niente a che vedere con questo processo, quindi sono del tutto eccentrici rispetto all'oggetto del decidere. E poi c'è il quadro che di Agaev fanno i testimoni e gli altri Imputati negli interrogatori. Akinmade che parla di un russo e non sa nemmeno come si chiama. Armanna, che come ho già ricordato, parla di Agaev come una persona stimatissima in Nigeria, di livello altissimo, considerata vicina al Governo di Yar'Adua, al governo successivo di Jonathan Goodluck, amico di Obasanjo, una fama, conosciuto. Descalzi dice di non averlo mai conosciuto e di non potere escludere che fosse presente a quella cena, "Ricordo che c'era una persona con un nome che sembrava di origine russa", questi i rapporti. Scaroni, di non aver mai conosciuto Agaev, nelle note depositate il 15 giugno 2016. Descalzi nell'interrogatorio che è stato acquisito. E *idem* per Bisignani. Questo è il quadro che riguarda le attività di Agaev, e prima di trarre le conclusioni, Presidente, in diritto, mi voglio concentrare un attimo ancora sull'esame di Agaev, davvero non ne avrò ancora per molto in maniera tale che poi si possa magari fare una pausa per il pranzo, non lo so, insomma un po' più lunga, ma sono davvero vicino alla fine di questa mia, spero non troppo noiosa fatica. Una prima contestazione, perché su quello che non è stato contestato direi che Agaev ha fornito la sua versione, sempre uguale. C'è una contestazione relativa a un'asserita ritrattazione. Mi propongo di dimostrare che di ritrattazione proprio non si può parlare. La prima contestazione riguarda... arriva quando si parla delle motivazioni che condussero Obasanjo a revocare la licenza. In particolare sulle motivazioni che portarono a questa revoca e l'esistenza, accanto al fatto che c'era una motivazione legale, di un errore legale nella revoca, Agaev ricorda l'esistenza di una pronuncia, quella, dicevamo, omologazione dell'accordo... giudiziaria, dell'accordo transattivo del *settlement agreement* del 2006. E il quesito era essenzialmente se vi fossero altre motivazioni perché Agaev aveva detto che, appunto sempre nel colloquio all'FBI, che è stato ritenuto utilizzabile ai fini delle contestazioni, che Obasanjo era del nord della Nigeria e che Goodluck, Adoke ed Etete erano del sud della Nigeria, e che Obasanjo voleva il supporto di governatori e senatori del sud per le cose da fare per la fine del suo mandato, e quindi si chiedeva quale fosse il significato del, prima, riconoscimento e poi revoca della licenza a Malabu. E di nuovo Agaev risponde "Ma non è che sto dicendo due cose diverse, l'FBI mi ha chiesto quali fossero le motivazioni geopolitiche, a mio avviso, nigeriane. E io su quello ho risposto. Ma siccome invece state parlando di quali fossero le motivazioni legali vi rispondo sulle motivazioni leali". Il dato evidente è che le une integrano le altre, e quindi, di nuovo, se...

guardiamo alla medaglia nel suo complesso e non alle diverse facce, la contraddizione asserita è bella che risolta. Sull'interesse iniziale del Generale Gusau, seconda contestazione. Si fa riferimento al fatto che aiutasse o non aiutasse Etete, mi sono già diffuso su questo in precedenza, Agaev dice nuovo "Non vedo nessuna contraddizione". Aiutava Etete facendo il proprio interesse di privato cittadino, perché stiamo parlando dell'interesse iniziale di Gusau su OPL 245 quando non aveva alcun ruolo nell'amministrazione. Tanto che, in effetti, la replica alla contestazione è "Okay" anche da parte del Pubblico Ministero, e quindi anche su questo direi che abbiamo un tema superato sui rapporti con il Governo nigeriano e con l'interesse di Gusau. C'è poi un'altra contestazione, a me sempre parsa del tutto fisiologica, dovuta al fatto che non essendo un interrogatorio il verbale è stato redatto dopo che il colloquio era finito, in autonomia dall'FBI. E quindi nel rimettere insieme gli appunti presi ci sta che qualcosa possa andare perso. Mi riferisco al tema della cosiddetta corruzione sistemica in Nigeria. "Che lei sappia", viene chiesto dai Pubblici Ministeri, "c'era un problema in Nigeria di remunerare i Pubblici Ufficiali?", e Agaev dice "No, non con i Pubblici Ufficiali", "Ah no, e chi era... con chi c'era questo problema?", "Con i businessmen nigeriani, di solito tipicamente vorrebbero avere indietro qualcosa per loro stessi", lì, i famosi cavalli di ritorno come li ha chiamati il Pubblico Ministero. E viene contestato il fatto che nel memo si legge "Agaev ha detto", traduco, Presidente, c'è l'inglese riportato, su alcune parole mi soffermo perché invece hanno un significato proprio in inglese, "che era sempre difficile fare affari in Nigeria perché ognuno voleva *kickbacks*, è un prezzo su un contratto non può essere mai fissato facilmente perché il prezzo del *kickback* cambia in corsa. Agaev ricorda", dice l'FBI, "che c'era una stata un'operazione su un contratto relativo a una compagnia operante nel settore dell'alluminio, e poiché *nigerian officials wanted so much kickbacks*, i russi non hanno voluto essere parte dell'affare". L'ho già ricordata questa precedente esperienza professionale di Agaev nell'avere assistito una compagnia russa operante nel settore dell'alluminio in un'operazione di acquisizione in Nigeria, che a differenza di quello che dice l'FBI è andata a buon fine, non è vero che non si sia perfezionata. Ma queste erano le note interne della LaPrevotte, e quindi avrà capito male, non lo so, insomma certo Agaev non le ha riviste altrimenti avrebbe fatto modificare questo passaggio. Ma il punto qual è? Che qui *official* non è da intendersi, evidentemente avendo un po' di dimestichezza con la lingua inglese, come Pubblici Ufficiali, perché *officials*, *nigerian officials* fa riferimento agli esponenti nigeriani delle società che vengono acquistate, ai manager delle società che vengono acquisite. E *kickbacks* infatti è una espressione che nella lingua inglese descrive un fenomeno diverso rispetto a *bribe*. Perché *bribe* è la

tangente ai Pubblici Ufficiali, e *kickback* è la retrocessione al privato che sta dal lato della vendita. Dunque se la leggiamo di nuovo pianamente com'è non c'è nessuna contraddizione, perché di corruzioni sistemiche in Nigeria Agaev non ha mai detto alcunché, non sapendone alcunché. Ancora, la descrizione da parte di Obasanjo del Ministro del Petrolio Alison-Madueke, Agaev dice, non ricordo esattamente le parole che ha usato durante il suo esame, ma il senso era molto negativo, il Pubblico Ministero ha insistito "L'ha definita o no una truffatrice?", Agaev dice "Non lo ricordo", viene letto un passaggio dell'interrogatorio, in cui viene affermato che aveva una reputazione estremamente cattiva, era avida, era *real crook*. Di nuovo, non un dato valutativo di Agaev, Agaev che riporta quello che sul conto di aveva saputo da Obasanjo. E quindi, anche qua, francamente, nessuna contraddizione perché l'aveva esattamente detto in termini diversi. Stessa cosa sulla presenza possibile di Scaroni in Nigeria, ho già parlato di quel passaggio che è stato citato e poi un accordo di cui non c'è traccia documentale, e Agaev aveva semplicemente detto di non averne saputo più nulla, come in effetti era. E ancora una contestazione sul ruolo di Gusau e la sua influenza in relazione alle questioni di natura petrolifera. Francamente Agaev ha semplicemente ribadito quello che aveva detto durante l'interrogatorio, cioè che era una persona, Gusau, i cui consigli erano molto ascoltati, se si parlava di sicurezza, se si parlava di temi che avevano a che fare con il ruolo di National Security Advisor, non aveva un'influenza rispetto alle tematiche effettive, una presa effettiva su queste tematiche relative al petrolio, anche in virtù di quella, come dire, concorrenza politica che ho già ricordato. Tant'è che quando viene letto il passaggio a contestazione il Presidente interviene dicendo "Non è necessario, non c'è contestazione", nel senso che è la stessa cosa. Di nuovo, ultime. Il prezzo di OPL 245 preteso da Etete. Una contestazione per modo di dire, io le riporterò tutte per esteso, Presidente, ma che è stata di nuovo superata dai fatti. Così come quello dell'esistenza di un linguaggio del corpo sulla conoscenza tra Obi e Descalzi, in occasione della cena al Four Season. Poi su questo linguaggio del corpo dovrebbe rilevare per Descalzi ma non rispetto all'interrogatorio... insomma. Banalità. Presidente, non ci ritorniamo. La contestazione importante, quella di cui mi devo occupare, invece è quella di avere Agaev ritrattato, così hanno detto i Pubblici Ministeri, quello che aveva detto in relazione ad Adoke e ai 400 milioni di cui Etete addusse di dover distribuire per pagare e sdebitarsi con tante persone all'indomani, giugno 2011, semplicemente per non mantenere gli impegni contratti con Agaev. Dice il Pubblico Ministero "Ha ritrattato su questi punti, ha detto di avere pronunciato il nome di Adoke in interrogatorio perché si insisteva", perché il Pubblico Ministero insisteva, e sul profilo relativo al contenuto della contestazione si fa anche riferimento al passaggio

in cui Agaev, questa è la parte dell'interrogatorio in inglese, "stated...", la riprendiamo dall'FBI, quindi dall'intervista volontaria riportata poi anche nell'interrogatorio con i Pubblici Ministeri, che rispetto a questi 400 milioni "*he would think Goodluck Jonathan got at least 200 million*", e qui, lo ricorderete perché ci siamo diffusi davanti a voi con l'interprete professionista sul significato di questo "*would think*", una supposizione. Agaev dice "se fosse stato vero che c'erano delle tangenti, e io non ci ho mai creduto fin dal primo momento, era una scusa di Etete per non pagarmi, beh, sarei stato portato a pensare", condizionale, ipotesi, nessun dato di conoscenza reale, che una fetta avrebbe potuto essere destinata anche al Presidente". Una supposizione, che si basa su una supposizione ulteriore, e vedremo qual è il significato giuridico di tutto ciò e del doppio salto mortale che la Procura intende fare su questa dichiarazione, attribuendole un valore che evidentemente non può avere. E queste poche righe, poi in realtà è, appunto, un passaggio di poche righe, diventano una lunga contestazione. I Pubblici Ministeri si sono riservati di produrre nella loro interezza la parte dell'interrogatorio che la riguarda, non mi risulta che questa produzione sia poi mai avvenuta del materiale utilizzato a contestazione. Non so se perché rileggendolo meglio quel passaggio anche a loro è sembrato quello che sembra a me, e cioè che Agaev...

PRESIDENTE - Forse su questo dovremmo... perché dal controllo del fascicolo non c'è stata produzione.

PUBBLICO MINISTERO - Credo che sia possibile produrla, non...

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - C'era stata una riserva, non è stata sciolta quella riserva, io ne ho dedotto che non interessasse più...

PUBBLICO MINISTERO - No, è stata una dimenticanza.

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Ma insomma, leggendo l'interrogatorio, e quindi per parte mia non ci sono difficoltà, ci siamo confrontati con tutto, è chiaro qual è il significato di ciò che Agaev ha sempre voluto dire. "Etete mi ha detto questa cosa e io non ci ho mai creduto 'Devo pagare Adoke e tutte le altre persone 400 milioni'", e Agaev precisa, quando è in sede di esame, che quando si riferiva al fatto che Adoke dovesse essere pagato lo riteneva riferito al periodo precedente a quello in cui Adoke diventò Attorney General, essendo a lui noto che... e perché riferitogli da Etete, che Adoke aveva svolto le funzioni di suo legale. Questa è la tesi di Agaev, sostenuta sempre con chiarezza e con trasparenza, e anche detto "Ho fatto il nome di Adoke all'FBI perché era l'unico nome rispetto al quale potevo fornire uno spunto investigativo in quanto Etete lo aveva fatto, ma non nel contesto del pagamento di dazioni illecite ma di persone che doveva pagare per sdebitarsi". Tante cose, anche dell'attività svolta precedentemente. E quindi, di nuovo dice Agaev "Un conto era il contesto nel quale in un colloquio informale, la

cui unica verbalizzazione non mi è stata sottoposta ma sono gli appunti interni presi a distanza dalla LaPrevotte, fornivo degli spunti potenzialmente collaborativi per un'attività investigativa. Un altro conto è una dichiarazione nel contesto di un processo penale". E da questo punto di vista non è che, come è stato detto dai Pubblici Ministeri in requisitoria, Agaev cambia idea, lì non era una prova, qui è una prova, qui dico una cosa, lì ne dico un'altra. Ma semplicemente, e lo ha chiarito... voi lo avete sentito dalle vostre orecchie, quindi direi che non mi ci devo soffermare ulteriormente, non avendo alcuna prova di queste cose, di queste indicazioni, e anzi avendo l'intima certezza che Etete stesse solo accampando scuse per non corrispondergli le sue *fee*, si è limitato a riferire una frase di Etete alla quale non ha mai creduto. Stop, punto. Direi davvero nessuna altra cosa da aggiungere se non, appunto, del riferimento personalmente spiacevo per il rapporto di franca contrapposizione, ma franca... avuta con la Pubblica Accusa, capisco però che dopo e in particolare 9 ore di interrogatorio, avendo cercato di fornire tutti i chiarimenti possibili, aver dato una risposta ed essersi ritrovato a rispondere a domande sempre sulla stessa cosa che davano per scontato che la risposta che avesse dato prima non andasse bene. Beh, insomma, che il Dottor Agaev possa quantomeno essersi sentito in soggezione, in un Paese straniero, una lingua che non parla, essendo accusato, per la prima volta nella sua vita, di un reato molto grave, che prende nella massima considerazione, tant'è che è venuto venire a riproporre al Tribunale le sue conoscenze, il suo ruolo, il suo profilo, diremmo a metterci la faccia. È un reato però, e mi avvio davvero all'ultimo passaggio, che non esiste, e men che meno può essere raffigurato e configurato in capo al Dottor Agaev. Innanzitutto perché, e l'ho già detto, Agaev non svolge alcun tipo di ruolo rispetto al prodotto della corruzione. Gli accordi di risoluzione dell'aprile. Io devo confrontarmi con sette addebiti di condotta che vengono mossi nei confronti di Agaev. Avere ricevuto l'incarico da Etete di prestare assistenza alle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu. Cos'ha a che fare un incarico professionale con una corruzione? Avere incontrato e discusso le condizioni del rapporto con Etete e con Granier-Deferre fiduciario e già coimputato di Etete. Testimone in questo procedimento, quindi almeno nel ruolo di Granier-Deferre siamo sicuri che la Procura non ha ravvisato gli estremi di un concorso in corruzione. Però incontrare Granier-Deferre (inc.). Avere tenuto costanti rapporti con Emeka Obi, concordando con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell. Di nuovo, tutto rapporto tra soggetti privati. Avere incontrato a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché Copleston e Colegate. E anche qui siamo nello stesso ambito. Così come per la condotta di aver partecipato all'incontro con Etete a Milano, presenti Obi e Agaev il 30 novembre e il primo dicembre 2010, di avere tenuto rapporti con

Etete fino alla chiusura dell'operazione successivamente. Sei delle sette condotte, ne ho citate sei fin qua, appaiono inserirsi in rapporti del tutto legittimi tra soggetti privati. C'è una condotta, numerata all'elenco al numero 5, che è quella che dicevo prima: avere incontrato a più riprese il generale Gusau per avere da lui informazioni sulle aspettative economiche del Presidente Jonathan e degli altri membri del Governo. Non c'è un elemento, ovunque nel fascicolo, che attesti, anche solo a titolo di ipotesi, una circostanza del genere. E questa, almeno in astratto, seppur quel piccolo periodo, potrebbe avere una qualche rilevanza, ripeto, astratta ma poi non ce l'ha in concreto. Al di là di questo però è evidentemente chiaro, non mi soffermo troppo perché non voglio davvero suscitare, dopo quattro ore di discussione, quelle che sarebbero le giuste rimozioni di questo Tribunale, soffermandomi sul principio in diritto che questo Tribunale conosce benissimo. E quindi è noto che anche il paradigma della corruzione internazionale fa riferimento a una proposta, una sollecitazione diretta a un pubblico agente che lo raggiungano come iniziativa che promana dal corruttore e dal corrotto, e che anche nella fattispecie concorsuale, la Cassazione lo ricorda in tutte e occasioni possibili, non si può massificare in un unico addebito dove non si distinguano i contributi dei singoli e li si unisca in un unico calderone privo di poi riscontri e tenuta processuale. Sulla corruzione internazionale a me pare che innanzitutto ci sia una prova insormontabile sull'assenza dell'accordo corruttivo: dove, quando, come, tra chi. Non è dato saperlo, non c'è negli atti di questo fascicolo, parliamo di una corruzione in cui l'accordo, non si sa bene, quando, illecito sarebbe stato tratto. Si dice "Ma il prodotto di quell'accordo sono i *federal resolution agreement*". Beh, con quello Agaev non ha nulla, ma davvero nulla, a che fare. E da questo punto di vista il dato che Agaev ha ricordato, prima all'FBI, e poi in interrogatorio, che è un dato del tutto privo di significato ma che è un dato che, credo proprio, gli sia valsa l'iscrizione prima nel registro degli indagati e poi questo processo, perché l'iscrizione al registro degli indagati di Agaev avviene esattamente due giorni dopo che la Procura riceve gli appunti dell'FBI dell'agente LaPrevotte, e quindi immagino che sia quello l'elemento che fa scattare un mutamento di posizione rispetto a fatti che la Procura certamente già conosceva nella fase investigativa in cui quei documenti arrivano riguardanti il Dottor Agaev, quantomeno perché tutta la mole di documenti derivanti dalla causa EVP di Obi erano già agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Ebbene, quel dato dal punto di vista giuridico, l'idea Etete riferisce che, pretende di desumere da un fatto ignoto e assolutamente indimostrato, cioè l'asserita consapevolezza di Agaev dell'esistenza di un accordo illecito tra gli esponenti di Malabu e Pubblici Ufficiali nigeriani, un ulteriore fatto ignoto: l'adesione a questo programma di altri soggetti, e in particolare di Agaev.

Ecco, questo è un procedimento estraneo alla regola processuale dell'articolo 192 comma secondo del codice di procedura penale. Non è una valutazione che sia possibile fare di inferenze. E non parliamo evidentemente, perché mi pare davvero che siamo distanti anni luce, da ipotesi dimostrate secondo lo standard dell'oltre ogni dubbio ragionevole. Ma mi interessa soffermare l'attenzione, Presidente, in queste battute conclusive, penso davvero in 5 minuti avrò concluso, sul contributo causale dell'*extraneus*. Suprema Corte, direi consolidata nell'individuare la struttura non solo bilaterale dell'accordo corruttivo, ma la necessità per il concorrente *extraneus* di un grado di coinvolgimento nella fase dell'ideazione sotto forma di determinazione o suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari rispetto all'accordo corruttivo, ovvero della preparazione, si pensi alla classica figura dell'intermediario, l'intermediario quello vero dice la Cassazione "chi sta in mezzo tra il Pubblico Ufficiale e il corruttore, non il privato. Ovvero della realizzazione materiale di una delle condotte tipiche o della successiva attuazione concreta dell'accordo". Al contrario, Cassazione sezione sesta 13.450 del 2014, "non è lecito interpretare la mera consapevolezza dell'esistenza del patto criminoso tra privato e pubblico agente in termini di concorso nella corruzione quand'anche in forza di tale consapevolezza l'estraneo abbia posto in essere comportamenti genericamente connessi a detto accordo, vale a dire che non si pongano in un rapporto strettamente funzionale rispetto alla realizzazione di una delle condotte tipiche del reato. La condotta del terzo, che si caratterizzi in tal senso, può allora dare luogo unicamente a connivenza non punibile". Agaev non aveva nemmeno questa consapevolezza, riferisce *de relato* cose che gli ha detto Etete dopo che i fatti, asseritamente corruttivi, si sarebbero consumati. Ma quand'anche ce l'avesse avuta niente lo porta al di là della... lo può portare al di là di una connivenza comunque non punibile. Nessuna di quelle sette condotte, per espressa selezione di quelle condotte da parte del Pubblico Ministero. Non c'è altro di cui Agaev debba rispondere. Condotte del tutto lecite, neutre sul piano della rilevanza concorsuale, dell'addebito inverosimile relativamente alle aspettative economiche del Governo veicolate da Gusau ho già detto più volte. Perché tutti i contributi di Agaev sono contributi che non soddisfano il test batfor (fonetico), la prova della condizione contingentemente necessaria richiesta dall'articolo 40 del codice penale. Un contributo causale in termini di condizionalità necessaria rispetto all'evento. Perché noi qua ce l'abbiamo il controfattuale, vero, non dobbiamo fare delle ipotesi, cosa sarebbe successo senza. Perché lo sappiamo cos'è successo senza. Perché tutti gli ultimi 5 mesi che portano al concerto corruttivo si svolgono senza Agaev. Considerato *hic et nunc* l'accordo corruttivo che porta, nelle ipotesi di Accusa, alla stipula degli accordi dell'aprile 2011, è un accordo che non vede

i comportamenti di Ednan Agaev come possibili condizioni necessarie, perché riguardano altro. Schemi negoziali diversi che nel mondo reale non si sono realizzati. Se si fossero realizzati sarebbe stato comunque contestato un illecito di corruzione. Non lo so, se si fossero realizzati forse si sarebbe potuto individuare un contributo causale di Agaev, ma non certo rispetto a ciò che si è realizzato davvero, cioè lo schema concorsuale... lo schema concorsuale ritenuto dalla Pubblica Accusa che ha portato agli accordi dei *resolution agreement* dell'aprile. Eliminando il suo coinvolgimento nelle trattative, lo schema corruttivo ritenuto dal Pubblico Ministero è venuto a esistenza, quindi si tratta davvero, visto che i broker privati sono usciti di scena, lo ha detto il Pubblico Ministero in requisitoria in questa fase, e allora dal punto di vista oggettivo, non solo in assoluto per tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, ma certamente per il Dottor Agaev manca un contributo causale che dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico, possa valere a qualificarlo come partecipe del reato. Aggiungo che evidentemente non è nemmeno il caso, in questo contesto, di dilungarsi troppo sull'elemento psicologico richiesto per il reato di corruzione. Per il concorso nel reato di corruzione dell'*extraneus*. Un elemento soggettivo che dev'essere caratterizzato dalla consapevole rappresentazione e volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa, dice la Corte di Cassazione. Perché la mancanza di significato penalmente rilevante dei comportamenti del Dottor Agaev è già dimostrata in punto di tipicità della fattispecie di corruzione internazionale, che non c'è. Manca qualunque tipo di riferibilità della stessa, perfino dando per buono quello che l'Accusa sostiene cioè che una corruzione ci sia, e non lo si può dare per buono come confido di avere dimostrato, ma certamente non può riguardare, dal punto di vista della tipicità, la posizione del Dottor Agaev. Men che meno sotto il profilo psicologico che resta inutile, ma bisogna, per scrupolo difensivo, comunque considerare, proprio in assenza, come dicevo, di questa consapevole rappresentazione di volontà di partecipare a una corruzione che rispetto alla mole di documenti, SMS, e-mail, eccetera di Agaev, non traspare davvero da nessuna parte. E dunque per questo concluso, Presidente, a me sembra che i dati insormontabili delle prove raccolte in questo fascicolo impongano una pronuncia assolutoria di Ednan Agaev con la formula più ampiamente liberatoria. Grazie per l'attenzione e la pazienza con cui mi avete seguito.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Secci

DIFESA, AVV. SECCI - Grazie Presidente. Due cose preliminari, intanto userò la mascherina, se poi però durante la discussione mi stanco non vorrei interrompere, e posso toglierla a prescindere? Questo se non ci sono problemi, ecco.

PRESIDENTE - Se vuole anche stare seduto così parla più vicino al microfono, così non deve alzare la voce, non deve sforzare... come desidera.

PUBBLICO MINISTERO - Il problema... la comprensione è un po' il problema.

PRESIDENTE - L'importante è che si avvicini al microfono così...

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, Presidente. Si sente forte e chiaro?

PRESIDENTE - Sì, se parla vicino al microfono sì. Prego.

DIFESA, AVV. SECCI - Grazie Presidente, io quindi difendo Etete in relazione a questo procedimento penale, e sulla base dei vari capi d'imputazione presenti già nella richiesta di rinvio a giudizio ho visto, come ritengo anche gli altri colleghi abbiano rappresentato a questo Collegio, le cosiddette imprecisioni, chiamiamole in questo momento, dei vari capi d'imputazione in riferimento a quelle che sono state le condotte, le azioni, gli eventi che sono maturati. In particolare, Presidente, io divido due questioni per essere più lineare in relazione alla mia esposizione. Sono due questioni che riguardano intanto quello che il capo d'imputazione e le formule giuridiche che esse sottendono al capo d'imputazione. La seconda questione, sempre di natura giuridica, che riguarda il cosiddetto praticamente fatto commesso da un soggetto che concorre ex articolo 110 nella condotta concorsuale, non essendo il cosiddetto *intraneus* e quindi sotto questo profilo io vorrei fare delle osservazioni che traggono anche spunto da ultimissime sentenze della giurisprudenza di merito, più che giurisprudenza di legittimità, in relazione a fatti successi presso il Tribunale di Milano. Mi avvio subito a quella che è la prima questione quindi, che riguarda il discorso del capo d'imputazione con, ripeto, sottintese le norme che regolano questo capo d'imputazione. Il reato, sappiamo tutto, che è... ce l'hanno detto tutti quanti che l'ipotesi di cui all'articolo 322 è un'ipotesi di corruzione internazionale che differisce in relazione a quella che è la fattispecie dall'articolo 319, che regola la condotta domestica rispetto invece al 322 che regola la condotta internazionale. Naturalmente abbiamo visto, e qui volo, il fatto che la differenza tra le due fattispecie è fondamentale, posto che il 322 è il cosiddetto reato improprio, perché manca proprio il soggetto, tra virgolette, che si identifica nell'*intraneus*, cioè colui che viene corrotto. Questa anomalia del legislatore è un'anomalia che probabilmente è voluta dal legislatore sulla base di un semplice concetto: la condotta oggettiva del cosiddetto *intraneus* dev'essere regolata dallo Stato

che è lo Stato dell'*intraneus*. È un'ipotesi molto suggestiva questa del legislatore, perché effettivamente, Giudici, noi ci troviamo di fronte a un 322 laddove non troviamo nel banco degli Imputati un soggetto che sotto questo profilo è un invitato di pietra, non esiste. Non si può difendere, e qui poi farò tutta una serie di osservazioni, non si può difendere perché la norma vieta che il cosiddetto *intraneus* possa partecipare al procedimento penale a suo carico, perché essendo un reato a condotta necessaria, dove la condotta criminale deve necessariamente essere compiuta da due soggetti: il corruttore da una parte che pone in essere quella che è la *datio* o la promessa, e il corrotto è quello che riceve la dazione o la promessa. E allora è immaginabile che sotto questo profilo qualcosa, in questa materia, non quadra. È più lineare invece la condotta domestica, laddove effettivamente che vi sia l'*intraneus* o l'*estraneus* a prescindere da quale tipo di lato, lato del corruttore o lato del corrotto, sotto questo profilo nulla cambia. E allora Giudici, e questo è il deficit del reato: non verificare, in questa situazione, quella che è una condotta lineare di questo 322 relativamente al soggetto corrotto. E naturalmente il paradigma è l'articolo 319, il paradigma dell'articolo 322. E allora per entrare nel capo d'imputazione e nelle cosiddette contestazioni, perché noi ci dobbiamo difendere in relazione a quello che è il fatto cosiddetto accusatorio, proprio anche perché per un principio di correlazione se viene modificato durante l'istruttoria dibattimentale un fatto, necessariamente per un principio difensivo c'è un'ipotesi di apertura alla Difesa, che potrebbe, tra virgolette, chiedere sotto questo profilo una difesa in relazione a un fatto nuovo, ergo il 521 pone questi paletti relativamente ai fatti. Ma veniamo proprio al caso specifico. Il capo d'imputazione soffre di un vizio che è genetico. Giudici, sul capo d'imputazione in relazione alla figura del personaggio Etete è un capo d'imputazione il più generico possibile. Cioè in relazione a questi comportamenti che sono intestati in base ai capi 1 e 8, 8 capi d'imputazione previsti in relazione a questi fatti, balza immediatamente, alla luce... visto come abbiamo esaminato il 319, che prevede una condotta, per quanto concerne il cosiddetto corrotto, di ricezione della *datio*, che cosa vediamo, Giudici, nel capo d'imputazione? Che chi riceve la *datio* è un soggetto privato. Perché? Perché esaminando proprio il capo d'imputazione, il soggetto privato nella fattispecie, previsto dallo schema del 319, non è un Pubblico Ufficiale ma è Dan Etete. Dan Etete, ricordiamoci, già nel capo d'imputazione gli si contesta di avere aperto questi due conti tramite l'*escrow account* del Governo nigeriano per una somma pari a 801 milioni di dollari. E allora, Giudici, l'osservazione è chiara, perché? Ma se Dan Etete non è un Pubblico Ufficiale, questa ricezione, così come formulata nel capo d'imputazione dove io devo andare a guardare e difendermi in relazione al capo, è una dazione che arriva a un soggetto privato, qui

abbiamo terminato. Perché? Perché qui il problema si scontra nella norma, e si scontra nella norma proprio per il fatto che chi ha ricevuto la dazione di pagamento del cosiddetto risarcimento del danno, e parlo di risarcimento del danno, non parlo di altro, è la società Malabu. 1.1 del Malabu *resolution agreement*. E quindi questa è una osservazione che io ritengo che possa essere, sotto questo profilo, fondata, perché effettivamente questa qualifica soggettiva del personaggio è una qualifica che si scontra con quelli che sono stati i fatti, con quelle che sono state le ricezioni dello stesso Pubblico Ministero che ritiene che ad aver introitato quella tangente sia Dan Etete, e per poi averla distribuita a chi? A un altro personaggio privato, che è Abubakar. Pensate al giro di questi movimenti di denari. Praticamente il soggetto Dan Etete, che non è più Ministro, passa i 520 milioni, così come contestati nel capo d'imputazione, a un altro soggetto che è privato. Ed ecco che quindi c'è questa conflittualità in relazione a questi passaggi. E questa è la prima riflessione che io faccio in relazione a questo fatto, una riflessione, ripeto, molto breve, per non tediare, sulle qualifiche, sui reati, proprio la Corte che ha già sentito almeno due o tre Avvocati che parlavano della questione del 319. Altro elemento, sempre questione giuridica, e secondo me io ritengo fondamentale e importante in un processo del genere, è una questione che riguarda sempre il 322, relativamente al cosiddetto soggetto *estraneus* che concorrerebbe, perché non può concorrere sul lato passivo perché non esiste la figura del cosiddetto *estraneus*, concorrerebbe però con un soggetto, a questo punto, che è l'unico, che è il soggetto attivo del reato, e quindi si sposta la condotta del soggetto anziché all'atto cosiddetto dell'*intraneus*, che non esiste nel nostro procedimento penale, lo si sposta al lato dell'*estraneus*. Perché faccio questa osservazione, Giudici? Perché io ho praticamente sentito, partecipato come terzo, tra virgolette, al procedimento, che voi conoscete molto bene, che riguarda il procedimento Saipem con la sentenza... conclusasi con la sentenza del gennaio 2020 perché il fatto non sussiste, seppur 530 secondo comma. In quel procedimento penale, Giudici, quindi mi avvio proprio alla questione che io voglio in questo momento porre attenzione alla Corte. Faccio questa questione, che avrei dovuto fare alla fine, però la anticipo perché ritengo che comunque sia una presa visione da parte del Collegio di questo... questa questione, Giudici, che non è stata mai eccepita naturalmente in questo processo. In quel procedimento penale un Difensore di una Difesa di un concorrente ex articolo 110 codice penale, quindi non il cosiddetto *intraneus*, sollevava in via subordinata, laddove si ritenesse che ci fosse un *fumus* giuridico dei fatti contestati, sollevava in via subordinata la questione relativa alla cosiddetta non punibilità, partendo da un presupposto: non si ha... il Difensore partiva dal presupposto che nella fattispecie non essendo punibile il cosiddetto corrotto,

naturalmente questa situazione coinvolgeva con effetto estensivo anche colui che in concorso, semmai, aveva partecipato in relazione al reato di corruzione internazionale. E cos'ha fatto la Corte? La Corte Milanese Saipem ha accolto questo principio. Ha accolto questo principio subordinato, perché poi ha assolto quell'Imputato nel merito, applicando il principio di priorità della formula di assoluzione, una priorità che arriva col 530 primo comma rispetto invece a un'ipotesi subordinata che era stata applicata e che io in questo momento, sono due righe Presidente, "Generalmente la fattispecie di corruzione...", questo, ecco, è proprio la tipicità dell'azione di questo soggetto, era corruzione internazionale. Quindi concorso dell'*estraneus* con l'*intraneus*. *Intraneus* che abbiamo visto che nel procedimento penale non c'è l'*intraneus*, che è un invitato di pietra, che non si difendere. "Generalmente la fattispecie di corruzione internazionale extraeuropea, di cui all'articolo 322 numero 2, viene intesa come figura autonoma di reato, e non una mera estensione soggettiva della corruzione domestica regolata dagli articoli 318 e... Soltanto per il privato corruttore e non già per il Pubblico Ufficiale estero, mantenendo il rilievo della qualifica dell'ultimo ai soli fini della definizione della condotta del corruttore, la quale sembra apprezzarsi alla stregua di un atto unilaterale, anche se permane la necessità dell'accettazione da parte dell'*intraneus* rivestito della qualifica pubblicistica". Ma qual è la caratteristica saliente? Continua la Corte, "la qualifica saliente è: ogni qualvolta vengono meno in rilievo l'attività di intermediare è pertanto necessario ai fini della realizzazione del reato di corruzione che il Pubblico Ufficiale partecipi e consenta la pattuizione illecita in modo che la corresponsione del denaro all'intermediario trovi causa nella retribuzione illecita posta in essere". Cioè in questo caso cosa poi conclude la Corte? La Corte dice "In buona sostanza non è punibile in relazione al 322", perché il 322 non lo consente, quella condotta è una condotta tipica, non essendo punibile l'autore del... il corrotto ex articolo 322, non è punibile l'intermediario che pone in essere attività ex articolo 110, quindi un'attività cosiddetta concorsuale perché il 110 non è altro che la condotta atipica che si incontra con quella che è la tipicità della norma, che nella fattispecie è l'articolo 322, se non ci fosse stato il 110 non avremmo punibilità del concorrente che praticamente mette in opera un atto relativamente a quella fattispecie, tipica che presuppone la violazione da parte del cosiddetto *intraneus*. Ergo, che cosa ci dice quindi la Corte? La Corte ci dice "Attenzione, quella condotta posta in essere dall'estraneo, cioè un concorrente tra virgolette atipico, viene assorbita dalla non punibilità", e io, dice, l'avrei accolta questa eccezione, questa obiezione fatta dalla Difesa di Bedjaoui, in relazione proprio a questo fatto, assolvendolo però nel merito che è assorbente col 530 primo comma. E questo io ritengo, Giudici, che sia un'innovazione, fatta proprio dalla

Corte milanese, in relazione proprio a questo problema, che è stato anche sollevato in dottrina, non solo in giurisprudenza, in relazione a questo fatto. Detto questo un ultimo elemento, sempre che riguarda... che poi ci troveremo di fronte nella fase cosiddetta di merito, che non sarà molto lunga, Giudici, io tenterò di correre, anche perché il mio enorme imbarazzo è scremare la mia memoria, che sto facendo in relazione a certi fatti che potevo discutere e quindi lasciare la memoria ad altri elementi, ad altre considerazioni, in relazione a questa galassia che è il capo d'imputazione nei confronti di Etete. E allora il problema, ma proprio a livello ancora giuridico, che secondo me ritengo che sia un principio generale, è il problema della cosiddetta ipotesi indiziaria. Perché questo processo, oltre che soffrire di una genericità in relazione a quelli che sono i capi d'imputazione, in relazione a quelli che sono tutti quelli che sono gli elementi costitutivi del reato di 322, e allora il problema qual è? Il problema è che il Pubblico Ministero e la Difesa sono tutti d'accordo sul fatto che non ci troviamo di fronte a un processo a prova rappresentativa, ossia a prova diretta. Ci troviamo di fronte a un procedimento penale a cosiddetta prova indiziaria o prova indiretta o prova critica. La differenza è abissale, perché noi sappiamo perché. Perché la prova critica, 192, tutti gli elementi degli indizi, e così via, li conosciamo, non c'è bisogno di riprenderli, e così via. Il problema è che leggendo il capo d'imputazione riguardo a tutto quello che noi potevamo verificare e all'enorme difficoltà che abbiamo dovuto affrontare proprio visto il fatto della sovrapposizione, delle genericità, perché il Pubblico Ministero ve lo ha detto, dice "Io non posso parlare di fatto cronologicamente, i fatti non posso esporveli... posso ritornare indietro, posso saltare, posso ritornare nuovamente al concetto, al fatto, all'accadimento, all'e-mail, all'SMS, in questo monumentale procedimento a prova però cosiddetta indiziaria". E allora la mia attenzione sul punto nello studio proprio delle carte all'esito della fine dell'istruttoria dibattimentale è stata il fatto di ritornare alla sentenza della Cassazione del 2005, sezione 1 procedimento Mannino. Quello è insegnamento che noi abbiamo tratto da quella sezione, da quella sentenza monumentale, che riguardava il problema del divieto di atomizzare, di parcellizzare di dare una lettura unitaria, unitaria, all'ipotesi colpevolista, attraverso quella che era il superamento anche delle cosiddette ambiguità. Ricordatevi l'ambiguità, il processo del concorso esterno in relazione al fatto che effettivamente quel concorso poggiava su ipotesi, tra virgolette, che furono... che sono state contraddette nel corso degli anni. Perché il concorso esterno era una creazione giurisprudenziale. Ebbene, per ritornare a quella sentenza, la sentenza ha elevato al principio che questa lettura unitaria, di fronte anche all'ambiguità degli elementi cosiddetti indiziari, non assolve quello che è il compito, questo lo dice il Giudice di legittimità lo dice al Giudice di merito, non assolve

il compito di quella che invece è un'altra la funzione, quella di esaminare singolarmente ogni indizio in relazione al fatto, e poi fare quella che il giudizio, la valutazione nella sua globalizzazione. Quindi non ambiguità ma certezza. E qui, Giudici, si affaccia un altro problema, un problema che tende ad evitare quella che io dico che si chiama la circolarità della prova. Mi spiego meglio. Processo indiziario, come questo, e come nella fattispecie vedremo, ecco perché sto affrontando questo discorso, perché poi andremo ad immergerci nel merito dei capi d'imputazione e nelle valutazioni che questa Difesa fa. Il procedimento a gravità indiziaria, a mio modestissimo parere, non significa che se nella fattispecie io non ho gli ulteriori *step* che mi richiede il 192 secondo comma, gravità e precisione, posso, tra virgolette, concludere attraverso quello che è il ragionamento abduttivo del Pubblico Ministero, saltando questa fase e concludere per la gravità dell'indizio dando così il contrasto in relazione al fatto che l'oggetto della prova non dev'essere praticamente bypassato. L'oggetto della prova dev'essere verificato attraverso quelli che sono gli *step* della gravità, della precisione e della concordanza. Ragionare diversamente significa elevare al principio di inferenza quella che è solo ed esclusivamente la gravità del fatto. Punto. È in ragione di questo qual è il problema? È che nel capo d'imputazione noi ci troviamo di fronte a delle condotte, a degli accordi, a delle dichiarazioni, a delle prove dichiarative, a delle prove di coimputati di reati connessi, che non hanno quel fine che si era previsto il Pubblico Ministero quando ha concluso la sua istruttoria in relazione a quello che è il ragionamento ipotetico. Ma non è il ragionamento ipotetico che bisogna fare, bisogna fare il ragionamento giuridico, logico, in relazione a tutto quello che è, tra virgolette, la cosiddetta gravità indiziaria. In relazione proprio a questo fatto adesso noi vedremo nel concreto il discorso relativo proprio alla carenza, sotto questo profilo, partendo anche da una base, vogliamo dire granitica? Possiamo dire una fase di sussistenza del fatto. Ma se questo fatto non è accompagnato da quella che è la gravità, che permette un altro tipo di lettura dell'indizio in relazione a quel fatto, è chiaro che noi ci troviamo di fronte a una situazione di ragionamento ipotetico, non certamente di prova raggiunta in relazione a quei fatti. E allora io... guardo l'orologio, Presidente, così faccio...

PRESIDENTE - No, ma non si preoccupi.

DIFESA, AVV. SECCI - Grazie molto gentile. Allora, il discorso passa adesso a esaminare, come hanno fatto anche gli altri colleghi, quella che può essere, dal mio punto di vista, la vera storia che coinvolge Dan Etete. È stato detto di tutto e di più dal Pubblico Ministero, ma, vedete, il Pubblico Ministero ha fatto un ragionamento molto, tra virgolette, particolare. Se voi notate a utilizzato nei confronti di Etete sempre la parola di grande personaggio pregiudicato, è stato portato avanti alla vostra attenzione non

come un soggetto che si deve difendere da un'ipotesi di condotta concorsuale o meno in un reato, è stato portato avanti attraverso quella che è la figura di un personaggio. E questo che ha fatto il Pubblico Ministero per tantissime udienze, portare avanti questa figura di criminale, era stata data perché? Perché Dan Etete negli anni 1996/1997, quindi parliamo circa di 20 anni, all'incirca, ha avuto la disgrazia di essere stato condannato in Francia in contumacia in relazione a un procedimento penale per riciclaggio. Insomma, lui era il riciclatore di una corruzione dove lui era il corrotto. Allora anche questa sentenza del Tribunale francese, che rappresenta e impressiona per un fatto che poi alla fine, nella Corte di Appello francese, praticamente è stato condannato a una pena pecuniaria di 7/8 milioni, come ha detto il Pubblico Ministero, di dollari, per un fatto di 4 anni di carcere circa, impressiona. Perché se noi dovessimo paragonare al nostro diritto un'ipotesi del genere in Corte di Appello andando davanti alla... ci butterebbe fuori a calci in relazione a un fatto che è inverosimile, stupefacente una condotta del genere, l'unico suo errore è stato quello di non essersi, in relazione a quel giudizio, difeso. Ecco, questo è il problema. Ma è un problema che risale, ripeto, agli anni 1995, 1996, 1997. Quindi questo vestito che gli si è cucito addosso da parte del Pubblico Ministero, che reiteratamente ripete che la figura di Dan Etete era la figura di un criminale, è una figura che ritorna da un passato molto lontano. Con ciò che cosa voglio dire? Tutti si possono redimere, tutti possono avere un ravvedimento, una resipiscenza, una qualsiasi cosa. Ma qui vi è di più, qui siamo di fronte a un ordinamento giuridico, che quello francese, che in relazione a quell'etichetta, nel nostro processo penale non rileva, perché voi non potete teoricamente applicare una recidiva ex articolo 99 quarto comma del codice di procedura penale in relazione a un fatto che succede in un altro ordinamento. Che rilevanza giuridica avrebbe un'ipotesi di contestazione di un'aggravante di una recidiva a vita? Nessuna. Perché non esiste una recidiva giuridicamente applicabile nel nostro diritto perché non esiste una norma che la applichi. Detto questo, il fatto è remoto, cioè bisogna partire da lontano, come ha detto il Pubblico Ministero, per capire il contesto e come si verifica questa situazione e si parte dal 1998. Si parte con questo, che noi sappiamo, è un'assegnazione... io, guardi, ho il terrore di entrare nel merito di tante cartelle che io ho già predisposto perché usciremmo a mezzanotte, come minimo, in relazione... quindi voglio andare molto veloce su questo, però questa dichiarazione ve la doveva rappresentare. Per me il fatto di parlare e restringere il campo di una situazione che merito molto e molto di più, mi tiene in conflitto, non di interessi ma in conflitto personale in relazione a questo, che come ha detto il Pubblico Ministero Dottor De Pasquale "nel processo penale bisogna dire tutto". Questo è l'insegnamento che io ho tratto dalle sue dichiarazioni. Nel

processo penale bisogna dire tutto. Nell'istruttoria dibattimentale bisogna dire tutto. Nell'arringa difensiva bisogna dire tutto quello che emerge dall'istruttoria dibattimentale. E allora assegnazione, Ministro Dan Etete, Ministro del Petrolio e dell'Energia. Questa assegnazione viene fatta, viene praticamente assegnata e di fatto Etete si insinua all'interno di questi giacimenti relativamente all'OPL. Qual è l'osservazione? Si dice "Ma costui ha pagato 20 milioni di dollari per un blocco che ne valeva di fatto centinaia e centinaia di milioni". E qui non è che ci soccorre l'aiuto del professor Odita per sapere una cosa semplice, banale, ridicola. Cioè quando Etete paga i 20 milioni, non è che ha la pompa del gasolio *offshore* per vedere che cosa c'è sotto, quale tipo di valore, quale tipo di esplorazione, quale tipo di consistenza, quanto e quale tipo di risorse minerali ci sono. Lui ha acquistato, perché provare il contrario è difficile sotto questo profilo, e allora è valido l'esempio della lotteria? Cioè se io comprassi un biglietto che vale 5 euro e vincessi una somma di 50 milioni di euro, che cosa cambia? Il mio valore del biglietto è sempre 5 euro, perché io ho pagato 5 euro. Il problema è l'alea, quello che è successo posto in relazione a quella che è stata la vincita, il premio. Ed è questo. Perché in questa situazione tutta una serie di soggetti compravano, in relazione alla serva, abbiamo sentito parlare di serva del Presidente o del Ministro, abbiamo parlato di personaggi che acquistavano, e l'importo era sui circa 20 milioni. Questo ce lo dice Odita, il professor Odita, in relazione a quella che è la consulenza tecnica che voi conoscete benissimo. Perché, vedete, questa consulenza o perizia, se fatta davanti a un Tribunale, è per voi praticamente una materia molto banale, molto semplice, perché voi non state facendo una cosiddetta consulenza... un'interpretazione, una valutazione di una consulenza, laddove la Cassazione ci dice "attenzione, il Giudice che verifica la consulenza deve spiegare le ragioni per la quale quella tipologia di consulenza ha ragione in relazione a quelli che sono i punti", e così via. Per voi questo terreno è facilissimo da arare, perché? Perché voi siete Giudici e dovete valutare una consulenza giuridica. Questa è la facilità che voi avete in relazione a tutti quelli che sono stati i consulenti a favore e contro in relazione a questo fatto. E allora, mi precipito, l'importo quindi viene pagato per somma pari a un milione, poi c'è tutta la trafila, si arriva praticamente a essere debitori del governo, del governo per 19 milioni, una cosa del genere. A un certo punto cosa succede? Succede che in relazione a questi fatti il Ministro del Petrolio, con una lettera del maggio del 2001 dà garanzia a Etete che aveva pagato il cosiddetto *signature bonus* attraverso la società Shell, perché in quell'intermezzo Dan Etete che cosa fa? La Malabu che cosa fa? Acquista... cede il 40 per cento di *farm-in* alla Shell per una somma pari al residuo che doveva come corrispettivo dell'assegnazione del blocco 245. Questa è una cosa molto lineare, questo

è il concetto. Ma che cosa succede? Succede che abbiamo un altro Governo, che è il Governo Obasanjo. Tenete presente un'aperta parentesi per Obasanjo: Obasanjo era stato già in carica in Nigeria negli anni '90/'95, perché era un dittatore. Obasanjo, il suo... diciamo, la sua immagine l'ha costruita in quella Nigeria povera, martoriata che è, in relazione proprio al fatto che lui era un forte dittatore, un forte despota di quel paese. Quindi non è che gli cambi l'immagine da quando la democrazia prevale attraverso quelle che sono state le elezioni che lo ha portato alla prima carica fino al 2007. Obasanjo è sempre la stessa persona con un vestito diverso. E allora cosa succede? Succede questo: che viene fatta una revoca il 2 luglio 2001, una revoca senza giustificato motivo e/o giusta causa. Praticamente arriva questa lettera di revoca da parte del Governo che il blocco 245 era stato revocato. E allora cosa succede? Succede che il blocco viene rimesso in circolo, un sistema di gara ristretta, vince la Shell e si aggiudica il blocco 245. A questo punto, ce lo ha spiegato questa mattina l'Avvocato D'Alessandro, tutte quelle che sono state le vicissitudini che hanno, al susseguirsi di questo fatto, prodotto le parti. È chiaro che come... contrariamente a quello che diceva il Pubblico Ministero, non è che Etete dal 2001 è stato con le mani in mano fino al 2003. Questo lo ha detto il Pubblico Ministero all'udienza del 21 luglio. "Guardate" dice "il comportamento della società Malabu, perché per 3 anni non ha agito in relazione a un blocco che era nel 2001, e lui agisce solo nel marzo del 2003. Questo comportamento...", e ritorniamo... ecco, ritorniamo all'indizio che cosa vuole dimostrare il Pubblico Ministero? Il fatto che Dan Etete non avesse ottemperato nell'immediatezza a un atto di citazione per illegittimità di quella che poteva essere la lettera di revoca, che cosa presuppone? Ci fa fare un salto logico, ci dice perché Etete era convinto che magari un domani quella licenza la poteva riprendere. Non siamo di fronte all'indizio, siamo di fronte alle congetture, siamo di fronte a una realtà che non c'è, a una realtà che è scritto nella sabbia. Questo è il punto. Allora, proseguiamo: cosa succede? Succede che Etete quella causa la fa e la fa nel 2003. La fa dopo circa 2 anni, dopo che lui è andato, come diceva l'Avvocato D'Alessandro, nelle varie Corti e così via per sollecitare questa rievoca, diciamo, dell'OPL 245. E la perde. Perché Etete quella causa la perde, la società Malabu. Cosa succede? Perché la perde? Perché a detta del Giudice Nyako, quel Giudice che fa? Praticamente applica il POPA (fonetico), parte dal presupposto che il fatto della cosiddetta illiceità del fatto, la decorrenza, il *dies a quo* è proprio dalla illiceità del fatto, per 3 mesi praticamente la società Malabu non ha ottemperato a quella che poteva essere una causa di rievoca, di ribaltamento della situazione. E quali sono i punti che la società pone in evidenza? Sono tre, fondamentali: la violazione dell'articolo 2 della legge del *Petroleum Act* e l'ICP, che era quel

programma di politica di indigenizzazione che prevedeva che le società assegnatarie delle concessioni OPL potevano cedere il loro 40 per cento a società a capitale estero. Questo era successo. A questo punto il Giudice Nyako rigetta la domanda sulla propria questione procedurale. Da noi sarebbe un errore cosiddetto in procedendo, perché cosa fa il Giudice? Applica quella norma motivando solo in quella circostanza il fatto che il POPA si applicasse anche non solo ai soggetti dipendenti pubblici ma anche a terzi. Ma questo non era vero, perché a seguito dell'appello formulato dalla Difesa della società Malabu, e a seguito di quelli che sono stati gli accordi tra di loro, tra Governo... vedete, io parlerò solo dal momento dell'inizio di questo procedimento penale in relazione al merito, in relazione ai capi d'imputazione, di rapporto a tre: Malabu, Etete, Governo. A questo punto cosa succede? Il Governo interviene con quell'accordo del 30 novembre 2006. Perché ritiene di poter conciliare quella causa? Per un semplice motivo, perché l'appello probabilmente avrebbe ribaltato la sentenza di primo grado. Anche perché non c'è evidenza più di quanto ci possa essere negli atti e nella lettura dei documenti. Questo è un documento, è un'evidenza. Il documento è un'evidenza. Cioè praticamente il giudice Nyako aveva applicato una norma a soggetti che non erano pubblici... cioè che non erano pubblici dipendenti, ma che erano società private in relazione a quello che poteva essere un contratto di assegnazione, *do ut des*, io ti do quell'assegnazione in relazione a quello che tu mi dai come corrispettivo del dovuto. Sulla base di queste semplici, banali, considerazioni, il Giudice, i Giudici... cioè l'accordo viene sottoscritto il 30 novembre 2006 da Bayo Ojo, in relazione a quella che è la figura che poi vedremo di Attorney General, e Bayo Ojo qui, davanti a noi, davanti a voi, vi ha detto che quell'accordo, quei contenuti, erano contenuti leciti. Non si trattava di un incapsulamento, di un'ipotesi di iniziale corruzione. Perché poi lo vedremo negli atti, perché poi il Pubblico Ministero ci tira dentro dal 2006, in relazione a quello che è addirittura il primo step, che è quello del 2001. Il Pubblico Ministero dice "si appropriava", appropriare, utilizza questo significato, questo linguaggio di appropriazione, tale da configurare già in modo, tra virgolette, molto sottile, quello che è stato già il furto del 1991. La sua metafora è perfetta, è come che il Ministro si voglia appropriare del Duomo di Milano. Questo ha detto in relazione a questo fatto. E allora, Giudici, perché è importante questa data del 30 novembre del 2006? Perché segna una fase che non è più trattabile. Ma voi pensate che in questo momento al 30/09/2006, noi come Malabu, avevamo due ipotesi di annullabilità del contratto: la prima riguardante il conflitto di interessi, che ha detto il Pubblico Ministero; la seconda riguardante il conflitto di interessi di Bayo Ojo che sottoscrive un atto contrario ai doveri dell'ufficio. Il Pubblico Ministero che cosa ci dice sul punto? Ci dice, e apostrofa quella cosiddetta

trattativa conclusasi col *settlement* del 2006, “stupefacente”. Il Pubblico Ministero del 21 luglio ci dice che grazie a quella trattativa Bayo Ojo si è messo in tasca oltre 10 milioni, compresa attività eventuali fatte con *advisor* della Malabu. E allora vedete che ci interessano questi fatti sotto il profilo penale sulla cosiddetta ipotesi contestata dal Pubblico Ministero, siamo di fronte a due ipotesi di annullabilità. Qual è la differenza tra l’annullabilità e la nullità? Che nell’ipotesi di annullabilità l’atto sortisce i suoi effetti, quindi io posso portare avanti tutti gli effetti giuridici di un contratto. Pensate a un notaio che sottoscrive un atto di compravendita a una persona incapace di intendere e di volere. Se il notaio non si accorge di quella anomalia, di quel vizio, quell’atto che lui ha portato avanti attraverso la propria firma, è un atto che verrà vita natural durante. Fin quando qualcuno non si, diciamo, interesserà al caso e vedrà magari c’è una circonvenzione di incapace in quella che potrebbe essere la firma in relazione davanti al notaio. Questo è successo. E allora è stata fatta un’azione di annullabilità da parte del governo Obasanjo? No. È stata fatta un’azione di annullabilità da parte del Governo successivo a Obasanjo, cioè di Yar’Adua? No. E quell’atto era lì, il contratto del *settlement* aveva già le sue linee guida, già nel 2006, perché era un contratto perfetto. Il contratto dove la stessa Corte d’Appello, attraverso quella lettera del Ministro, che l’Avvocato D’Alessandro stamattina ha ben spiegato, aveva validato quello che era il contratto che aveva sottoscritto i *term general* (fonetico) il Ministro Obasanjo. Lo aveva validato in Corte d’Appello. Quella validazione chiaramente era una validazione che poneva fine, perché la società Malabu ritornava proprietaria di quella concessione a fronte di una variante in relazione al signature bonus, non più 20.000 euro, ma 209.000 euro. Perché questo? Perché questi 209.000 euro, salvo qualche errore di dato, me ne scuso con il Tribunale... il problema dei 209 milioni di dollari era un problema già legato al problema dell’aggiudicazione con quel sistema di gare fatte dalla Shell. La Shell aveva messo dell’*escrow account*, aveva erogato un milione di euro alla vincita della concessione, però aveva messo un *escrow* di 209 milioni di euro. Questa è stata l’intuizione quindi del Governo nigeriano. Vedete, sempre il mio interlocutore è il Governo nigeriano, io non parlo ancora di terzi. Quando lo farò parlerò proprio a ragione dei terzi che intervengono in questa situazione. Che cosa fa il Governo nigeriano? Non mi revoca quell’accordo, non lo revoca, mi intima il pagamento di 209, ma non mi... ma vi è di più. Il Governo nigeriano parla di titolarità esclusiva al 100 per cento della cosiddetta OPL 245. Parla praticamente di debito di 209 milioni, che sarà quello stesso debito che in futuro al tavolo del 29 aprile 2011 sarà il *signature bonus* che viene dalla società Shell liquidato alla firma dell’altra assegnazione, e qui sto correndo troppo, alla firma dell’altra assegnazione relativamente a quello che era il

signature bonus. E allora Bayo Ojo... in questo processo Bayo Ojo era un soggetto che viene sentito come coimputato di reato connesso, articolo 12 lettera A, concorso necessario. La mia domanda: ma perché in questo procedimento penale non è stata data la possibilità a Bayo Ojo di difendersi in tutto quello che era il gruppo, in tutto quello che era il contesto di tutti questi odierni Imputati, perché Bayo Ojo è stato tirato dentro solo a seguito delle nostre eccezioni relativamente al vestito che si poteva cucire addosso di Bayo Ojo come ipotesi di coimputato di reato connesso? Perché prima il Pubblico Ministero non lo aveva chiamato. E allora ma se quello, come dice il Pubblico Ministero dell'udienza del 2/07/2020, ha fatto un atto stupefacente, è questo che ha descritto il Pubblico Ministero, è chiaro che la traduzione è lì, l'atto stupefacente è un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ergo, ma se quello è un atto contrario ai doveri d'ufficio, è un Testimone o è un Imputato? Era stato lasciato come Testimone. Viene citato nel procedimento penale, gli si nomina un difensore d'ufficio e lui risponde. Risponde in relazione all'esame, all'interrogatorio che fa il Pubblico Ministero, effettivamente parla del *settlement*, un *settlement* fatto alla luce del sole, non un *settlement* fatto in uno scantinato buio di un oscuro condominio. No, viene fatto di fronte a un... in relazione a questo fatto viene portato avanti e viene trascritto presso il Tribunale come atto di cognizione, di conoscenza del Giudice, che aveva quella causa relativa all'appello di Malabu. E allora il... e che fine fa il conflitto di interessi? Il primo, quello più importante, quello che ci dice che Tizio ha agito in conflitto di interessi in relazione... ecco il remoto. Ecco, quando dice il Pubblico Ministero Dottor De Pasquale "Questo processo ha origini remote". Effettivamente ha ragione, e lui lo dice per uno scopo, per portare avanti quello che è un principio di compattamento di tutti quelli che sono stati gli atti relativi a questo procedimento penale, atti, documenti, prove, indizi, suggestioni, illazioni, congetture. Tutto quello che degrada da indizio a prova è all'interno di questo capo d'imputazione. Non si ha la conoscenza di quale sia l'ipotesi di cui alla contestazione, se un'ipotesi di contestazione ex articolo 110 o se un'ipotesi di contestazione ex articolo 319.

PRESIDENTE - Però queste cose ce le ha già spiegate.

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, Presidente, non...

PRESIDENTE - Devo richiamarla a non fare ripetizioni, non solo con quello che hanno già detto gli altri, ma addirittura con quello che ha detto lei stesso.

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, Presidente.

PRESIDENTE - Io la devo invitare perché...

DIFESA, AVV. SECCI - Certo. Non volevo uscire nuovamente, infatti ve l'ho detto, se vedete... lei mi interrompe e non ho...

PRESIDENTE - No, è lei che... adesso l'ho interrotta, ma non è che posso continuamente richiamarla a quelli che sono i canoni che abbiamo affrontato tutti in questa discussione, è lei che si deve orientare.

DIFESA, AVV. SECCI - Perfetto. Allora, sul problema del conflitto di interessi.

PRESIDENTE - Tra l'altro deve anche rispettare quelle che sono state le discussioni che sono già state fatte, perché ho potuto notare che ha anche ripetuto argomenti già trattati da altri difensori.

DIFESA, AVV. SECCI - Però Presidente io ho esordito sul fatto principale che noi siamo raggiunti da tutti i capi d'imputazione...

PRESIDENTE - Ma il capo d'imputazione anzitutto è uno solo...

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, per i fatti.

PRESIDENTE - Anzitutto atteniamoci ai fatti del processo, i capi sono uno solo.

DIFESA, AVV. SECCI - Certo, però i fatti relativi sono tutti quei fatti penalmente rilevanti di cui al capo d'imputazione. È come un gatto che si morde la coda, io non posso parlare della posizione di Etete che è il maggiore Imputato perché raggiunto da più fatti di cui al capo d'imputazione, se non entrare in quella che io ritengo che sia... cioè io posso prendere atto di tutte quelle che sono state le argomentazioni dei colleghi, lungi da me dal dire e sovrappormi. Però dobbiamo pensare che il capo d'imputazione attribuito al soggetto è un capo d'imputazione, come ho detto in precedenza, che prevede una serie di fatti, e addirittura il primo fatto principale è l'indebita appropriazione, da parte del Pubblico Ministero, relativamente all'appropriazione dell'OPL 245 avvenuta nel 1998. Io non posso dire che quell'appropriazione avvenuta nel 1998 abbia interessato la Difesa Tizio, Caio e Sempronio, perché non è così, per quanto mi concerne, quella è una Difesa soggettiva che riguarda...

PRESIDENTE - Ma se l'argomento l'hanno trattato i Difensori che l'hanno preceduta, l'hanno già trattato, lei deve farci i conti con quello che è già stato detto. Non è che però siccome lei è investito del... certo, altrimenti con questo ripete tutto.

DIFESA, AVV. SECCI - Certo. Però Presidente, io non voglio fare... aprire nessuna discussione sul punto, io mi atterrò a questi, tra virgolette, suggerimenti che il Collegio mi sta dando.

PRESIDENTE - No, non sono suggerimenti, sono direttive per la discussione, sono più che suggerimenti, Avvocato. Che è mio compito evitare ripetizioni, sono qua per questo. Quindi non do suggerimenti, le do una direttiva, che è di più.

DIFESA, AVV. SECCI - Certo. Allora, passando a questo che è stato poi il conflitto di interessi, nessuno, ripeto, ha portato avanti questa situazione in ben 5 Governi che si sono succeduti dal 1998 al 2018. Nessuno...

PRESIDENTE - Questo è già stato trattato, questo argomento.

DIFESA, AVV. SECCI - Detto questo, un altro capo d'imputazione... non un altro capo, altri fatti che riguardano il capo d'imputazione, riguardano i fatti che hanno visto Dan Etete che concludeva praticamente trattative con la società, instaurando trattative con Eni e Shell, anche tramite Obi e Agaev, per la cessione dietro corrispettivo dell'OPL 245. E questo è un fatto di cui al capo d'imputazione. E cosa si può dire? Io a questo punto ho fatto una sorta di riepilogo che a mio giudizio possono essere tutti quegli SMS, quelle e-mail, che sono contigue alla data in cui parte la trattativa tra la società Malabu e gli altri, in relazione a quello che io ritengo che siano le e-mail e gli SMS che si sono verificati. Li ho tratti, naturalmente, da quello che era il fascicolo del Pubblico Ministero all'epoca, relativamente all'informativa conclusiva del 24/11, che poi sono stati allegati ai vari DPM2, e così via, e RDS, che io poi mi riserverò quando produrrò la memoria a orientarvi in relazione... perché non vorrei ripetere la stessa documentazione che è stata già prodotta dalle Parti, relative... io le indicherò come fonte, per esempio nel famoso deposito del gennaio del 2020, relative alla Malabu depositata dall'Eni, più di 30/40 documenti. Detto questo, saltiamo immediatamente questi passaggi che riguardano i contatti tra Eni e Malabu. Abbiamo visto che nell'aprile del 2010 viene respinta la proposta di pagamento per il 40 per cento, perché è una proposta, secondo la Malabu, troppo bassa. Abbiamo visto il respingimento anche della proposta del giugno del 2006, per la stessa identica motivazione, perché quella proposta del 40 per cento era ancora bassa, per arrivare poi a quella che è stata la proposta importante del 30/10, che ancora una volta il 30/11... il 31/10 del 2010, la società Malabu respinge in relazione a una proposta ancora bassa. In sostanza qual era la differenza? Che da una parte Eni offriva una somma pari a 1,3 miliardi di dollari, dall'altra Dan Etete pretendeva un importo almeno di 2,2 miliardi di dollari. E chi ce lo dice questo a conferma? Ce lo dice Akinmade. Akinmade viene davanti a voi in relazione a questa trattativa, perché Akinmade era un consulente di Etete che è stato pagato da Etete in relazione a questi fatti. E cosa fa Akinmade? Durante la discussione, l'esame del 20 marzo 2019 parlerebbe proprio della proposta che viene rigettata dalla società Malabu perché era inferiore, addirittura non voleva avere a che fare con Shell e viceversa. Etete con il 100 per cento del blocco chiedeva poi circa un milione e mezzo, questa era l'offerta Eni oltre un milione al perforamento. Addirittura in quella circostanza Akinmade parla di una somma superiore. Un milione e mezzo e un milione al perforamento, per la somma complessiva di 2,5 milioni. Questa è una dichiarazione che rende il Testimone, che non è coimputato di reato connesso, Akinmade. Abbiamo visto che questa offerta viene rigettata, e abbiamo sentito dai colleghi, in precedenza, che il discorso relativo al

novembre diventa fondamentale e importante, perché che cosa succede nel novembre del 2010? Abbiamo visto che succede che si perfeziona un'ipotesi di accordo. Questo nel novembre del 2010. Questa perfezione dell'ipotesi di accordo... mi scuso, Presidente. Questa perfezione di ipotesi di accordo naturalmente è ancora in... non è stata concretizzata. Non è stata perfezionata. Perché? Perché effettivamente il 26 novembre interviene quest'atto di citazione, e questa conoscenza è data anche dall'e-mail che noi ritroviamo nella e-mail RDS da parte di Brinded che parla di questa citazione nei confronti della società Malabu da parte di uno che doveva essere uno dei soci al 50 per cento all'epoca dell'azionariato Malabu. E allora questo è lo schema, è uno schema ancora privatistico, abbiamo visto, perché in questo schema privatistico non è intervenuto il Governo, e cosa succede? Succede che praticamente questo schema privatistico viene interrotto poi con quella dichiarazione che Descalzi fa in relazione al primo dicembre del 2011, che fin quando non si verificano quelle condizionalità che avrebbero reso fattibile l'accordo, quell'accordo non si fa. Questo è il punto, è la fine della cosiddetta iniziativa privatistica. Succede però che effettivamente con una e-mail, che noi raggiungiamo, diciamo, quello che per noi è un secondo *step*, è il fatto del 16/12/2010. Armanca informa Casula del *meeting* del 15 dicembre del 2010, laddove solo ed esclusivamente Eni... il Ministro della... l'Attorney General, che era stato incaricato dal Presidente in relazione a questo affare, tenete presente che a quella data, in quel periodo, il Presidente era... il 16/12/2010 il Presidente era facente funzione di Presidente era Jonathan, il Presidente Jonathan, che aveva di fatto sostituito il Presidente Yar'Adua, mi scuso dei termini Presidente, è difficile capire il loro... e allora cosa succede? Succede che praticamente lo schema è diverso, non più le società con Malabu-Eni-Shell, ma un rapporto diretto da parte delle società internazionali direttamente col Governo. Dello stesso... diciamo, la stessa identica situazione riguarda il fatto di Malabu, Malabu non più cosiddetto *vendor* dell'OPL 245, ma bensì chiede il risarcimento del danno relativa a quell'equo indennizzo che la stessa legge, che è il *Petroleum Act*, prevede in relazione al fatto che uno venga spogliato di quel bene e deve necessariamente avere un equo indennizzo rispetto a quella che è stata la revoca della concessione. E allora, ecco perché dicevo poc'anzi il mio è un discorso Governo, non è un discorso a più parti nel tavolo delle trattative. Perché? Per una semplice ragione, perché noi trattiamo solo ed esclusivamente in relazione a quello che poi sarà il Malabu *resolution agreement*, cioè noi non siamo in un tavolo sparso dove ipotizziamo eventuali accordi, tra virgolette, con terzi, con altre società e così via. Noi a quel punto, dal 15/12/2010, abbiamo una strada completamente diversa. Si potrebbe aprire una parentesi: ma tutto quello che è stato fatto, realizzato, anche attraverso intermediari,

anche attraverso Obi, anche attraverso chicchessia, una volta che non ha più avuto, il 31/10/2010, nessuna possibilità di rivivere sotto mentite spoglie in un'altra situazione, tutta quell'attività può essere un'attività di corruttela? Cioè io praticamente mi attivo ad acquistare un bene immobile, sto un anno dall'immobiliarista, gli concedo la delega, il mandato, il mandatario è l'immobiliarista, poi non vende l'immobile e tutta quella situazione crea una situazione di effetti giuridici? Assolutamente. Ma questo dal punto di vista civilistico. Cioè il fatto che tutte queste trattative siano poi andate in un nulla di fatto, non può implicare, come dice il Pubblico Ministero "Ecco, nella mia situazione, che io ho condotto trattative su pressione del Governo nigeriano... condotto trattative inerenti... instaurando trattative con Eni e Shell anche tramite Obi e Agaev per la cessione dietro corrispettivo dell'OPL 245", è possibile che questa ipotesi cosiddetta neutra, irrilevante sotto il profilo penalistico, mi si addebiti in relazione a questo fatto del capo d'imputazione? Io non sono più legittimato in questa situazione a dover concordare o patteggiare, tra virgolette, con le società, per mettermi d'accordo in relazione a quello che potrebbe essere l'affare conclusivo, che comunque sempre sottoposto a condizionamenti e, diciamo, a quelle che potevano essere i cosiddetti ostacoli di profilazione della società Malabu. La società Malabu non era una società che necessariamente doveva esplorare, produrre petrolio. La società Malabu era quella classica società che in Nigeria, dal lontano 1996, 1997, e così via, era una società qualunque che poteva prendere una concessione. Naturalmente questo apre anche un altro concetto. Il potere, il capitale, il potere, il potere politico, era in mano all'un percento della società, perché il 99,9 percento praticamente erano persone disagiate, erano persone che avevano dei contrasti, erano persone che guadagnavano un euro al giorno. Questa è la miseria della società. Ma quell'un percento deteneva tutto il capitale, tutti questi che potevano essere delle concessioni *pro domo sua*. Questo è il punto. Detto questo cosa crea quindi questa rottura? Crea proprio un fatto che noi penalmente non possiamo essere etichettati come accordi collusivi con Eni e Shell perché non trovate un'e-mail, un SMS, che riguarda un'ipotesi di corruttela che si sia verificata tra la società Malabu e le società petrolifere, non c'è nessuna e-mail. Ci sono solo ipotesi. E ritorniamo al discorso della gravità indiziaria. Detto questo, il... questo schema, naturalmente, che cosa sortisce? Questo schema si avvia molto velocemente al 29 aprile 2011. Ed è uno schema perfetto. Ma perfetto perché? Perché noi praticamente nel sottoscrivere quel Malabu *resolution agreement* vediamo il nostro diritto del risarcimento del danno. Noi non vendiamo l'OPL 245, perché quell'OPL 245 è il prezzo della trattativa col Governo. E allora nel 1998 ho concordato col Governo, e il Governo mi assegna l'OPL. Nel 2003 faccio la causa al Governo, nel 2006 con quel *settlement*

che mi accorda, quel *settlement* chi è? Il Governo. Il 29 aprile 2011 chi è che mi accorda quel contratto dove io cedo l'OPL? Il Governo. Però che cosa succede? Che leggendo i fatti di cui al capo d'imputazione io avrei concorso, in relazione all'FGN *resolution agreement* Shell-Eni, in termini di atto transattivo, a diritti di esplorazione in acque profonde della Repubblica Nigeriana, senza gara, al prezzo unilateralmente da Eni e Shell, in violazione delle riserve delle quote garantite, tutta quella questione che riguarda la fiscalità, se io manco dal 15 dicembre da quel tavolo, perché ne sono definitivamente uscito, mi si può imputare questo fatto inerente a me Malabu la fiscalità, quando l'interesse di Malabu è quello di prelevare il suo corrispettivo da quell'accordo col Governo attraverso l'*escrow account*? Io quelle cosiddette clausole non le ho sottoscritte, quindi non mi si può imputare di avere messo in atto atti contrari ai doveri dell'ufficio senza gara, fiscalità, premiate, *back-in rights*, e così via. Io tutte quelle questioni che sono nel tavolo di Eni e Shell, che faranno valere naturalmente le loro posizioni, io non le... io non c'ero. E allora che valenza può avere, e lo dico a voi, Giudici, perché questo è un processo che comunque trova le sue origini, la sua genesi nelle cause civili. Cioè io quando sottoscrivo un contratto, e in questo contratto praticamente io ho una parte che è una parte pubblica, la parte pubblica si interfaccia con me in relazione a quelle che sono le regole private del contratto. Perché se no l'autorità amministrativa, il Governo eserciterebbe una funzione palesemente predatoria nei confronti del contraente. Non ci sarebbe quella parità, tra virgolette, dei soggetti, ed ecco perché bene Odita ci ha spiegato che in una situazione del genere chiaramente il privato si interfaccia col Pubblico Ufficiale relativamente a un'ipotesi che rimane nell'alveo di quello che sarebbe un diritto privato. Questo è il punto fondamentale. Quindi io lo tratto (fonetico) con Malabu, col Governo nigeriano, solo ed esclusivamente per quello. Ma questo è un passaggio importante, Giudici, perché? Perché mi si potrebbe dire "Ma tutti sapevano... l'assioma era che Etete... il beneficiario era Etete", e questo lo dice il Pubblico Ministero all'udienza del 21/07. E quindi essendo il Pubblico Ufficiale... il destinatario Etete, tutti sapevano che quelle somme poi venivano dirottate ai Pubblici Ufficiali nigeriani. Ma io mi appello alla clausola 1.1 di quel contratto, cioè io se firmo un contratto onoro quel contratto. Ma perché? Perché effettivamente io ho sottoscritto. Quella sottoscrizione, se voi andate a riguardavi quel contratto, Giudici, è una sottoscrizione fatta dal Ministro del Petrolio, è una sottoscrizione fatta dall'attore generale, è una sottoscrizione avallata dal DPR. Avallata dalla NNPC. Come mai la NNPC o il DPR non si sono costituite Parte Civile in questo processo penale? La società di energia dello Stato, la società che doveva essere parte lesa in questo procedimento penale. Ed è questa la realtà, cioè questo è il

contratto, ma io posso rispondere penalmente per avere sottoscritto un accordo? Ma poi chi era il mio interlocutore? Era il Governo. Per quanto concerne i personaggi, tra virgolette, di questo processo, i personaggi Pubblici Ufficiali di questo procedimento penale, io vorrei dare voce a quello che è l'Imputato numero uno, che è Jonathan. Perché questo Imputato in questo procedimento penale non ha nessuna voce. E allora Jonathan è facente funzioni di Presidente per alcuni mesi all'epoca di Yar'Adua, per alcuni mesi fino al 6 maggio 2010. Poi dal 6 maggio 2010 diventerà Presidente a tutti gli effetti in base a elezioni democratiche. Quindi la sua carica è intorno ai 6/7 anni. Come ci attacca, sotto questo punto, il Pubblico Ministero in relazione a questa posizione di Jonathan in connessione con Etete? Ritorniamo al discorso della gravità indiziaria. Ma, Giudici, voi dovete capire che negli anni antecedenti il personaggio Etete era legato al Presidente Jonathan, posto che era insegnante dei figli. Ve lo dice il report 2007, 2010 TRAG, ve lo dice Leslie, quel distratto che viene qui che ci dice che praticamente non si ricordava la situazione dei report, e ha avuto almeno un po' di smarrimento. Però su un punto era sicuro, e qual era il punto sicuro? Che anche lui, per sentito dire, sapeva che Jonathan era l'insegnante dei figli e pertanto gli doveva alcuni favori. Non parla mai di corruzione Leslie, né il report parla di corruzione, semplicemente parla di questa situazione. E allora da questo fatto che c'è stato rigirato, ecco la circolarità della prova, tutti i testi che riguardavano questa circostanza sono venuti a dirci "Guardate che Etete era l'insegnante dei figli". Ma supposto che fosse l'insegnante dei figli, noi non lo neghiamo, sotto il profilo di un fatto certo, insegnante dei figli, per andare al cosiddetto salto logico, per dire che grazie a quell'insegnamento, perché è questa poi la verità sotto traccia che ci dice il Pubblico Ministero, lui era insegnante dei figli, è chiaro che lui è stato favorito attraverso questa collusione e questo passaggio di denaro tra Etete, Abubakar e Jonathan. I tre moschettieri. E allora qual è il salto? È questo. Allora noi possiamo partire e presupporre che da quel fatto noto, la gravità indiziaria e la concordanza sia il fatto dell'amicizia di Etete con Jonathan, dovuta forse a un dovere di riconoscenza di Jonathan. Poteva essere plausibile che Etete magari avesse informazioni da quel Governo, poteva essere plausibile che Etete poteva avere dei favoritismi, ma qui non c'è nessun tipo di riscontro a questa che è, diciamo, un elemento che poggia quello che è il concetto di gravità indiziaria, che ci fa fare quel salto logico laddove Etete, essendo stato l'insegnante dei figli, ergo poteva in quel momento stipulare degli accordi illeciti col Presidente. E questa è la situazione. Etete, Presidente... Etete quindi aveva soggezione del Presidente, Etete sotto un profilo diverso e sulla base delle requisitorie del Pubblico Ministero, dei due Pubblici Ministeri, sotto questo profilo aveva una duplice posizione. Abbiamo sentito le dichiarazioni del

Pubblico Ministero del 2 luglio 2020, laddove fotografando l'immagine di Etete, il Pubblico Ministero dice "Guardate, Etete era un personaggio straordinario, era un personaggio politico. Se non era un personaggio politico era uno degli uomini più potenti della Nigeria. Il suo Stato era di 25 milioni di persone, era uno dei grandi elettori di quello Stato di Bayelsa nel Niger, nel delta del Niger, una delle zone più importanti della Nigeria". E questa è la rappresentazione che ci dà di Etete il Pubblico Ministero del 2 luglio. Un personaggio potente, un personaggio che non si fa mettere i piedi da nessuno. Arriviamo invece alla conclusione nella sua requisitoria del Pubblico Ministero del 21 luglio. Etete praticamente e Malabu erano una scatola completamente vuota, Etete non aveva potere. Se tu non fai quello che noi ti diciamo il blocco ritorna indietro. Se tu non agisci in relazione a questo fatto e non accetti la impostazione che ti dà il Governo, tu quel blocco lo perderai. Ma non solo, questo fatto è anche nel capo d'imputazione, perché nel capo d'imputazione il Pubblico Ministero che cosa ci dice? Ci dice "accettando su pressione del Governo la somma complessiva di 1,3 miliardi che era stata stabilita da Eni e Shell". Io la sparo: ma forse non è che siamo nell'ipotesi di una formula di concussione induttiva? Cioè io non posso decidere su un bene di mia proprietà, su un bene che io ho dal 1998, confermato nel 2006, ancora confermatomi con la lettera del Ministro Diezani nel 2007. Viva Dio, ma io sono titolare di quella concessione, eppure nel fatto di cui al capo d'imputazione questa rappresentazione è una rappresentazione forte del Pubblico Ministero, cioè Etete non aveva nessun potere di deliberare. E perché non lo aveva questo potere? È chiaro che lui ce lo ha detto, lo sappiamo tutti. Perché lui non aveva ottemperato al pagamento di 210 milioni di bonus di firma. Questo pagamento che gli verrà prorogato poi dal Ministro attore generale in riferimento a quello che era il *settlement* del 2006, che il bonus di firma doveva essere dato entro un certo periodo. Questa è stato il rientro in quella che era la liceità, la legalità di quell'accordo. Non è che si fa una proroga per il pagamento del bonus di firma e poi si dice "Quella proroga è un atto contrario ai doveri dell'ufficio". È una condizione che in tutti i contratti, e questo ce lo ha detto Odità, ma ce lo ha detto anche la Segun, che normalmente le condizionalità, parla di condizionalità, di inadempienza, ma anche nel nostro diritto. Cioè noi abbiamo, diciamo, delle questioni che portiamo avanti ai Giudici, tra virgolette, quelle volte che mi è capitato nel diritto civile un'ipotesi di uno sfratto, per esempio, una banalità. Mi ricordo 20 anni fa, facevo le cause di sfratto, per dire, e portavamo davanti al Giudice che ci dava quel termine di grazia per poter sanare. Ma questo è il nostro diritto. Noi lavoriamo con il nostro diritto, istituti che prevedono che questa condizionalità possa essere tranquillamente relegata a una clausola che comunque non prevede una nullità, un'annullabilità di un contratto, se

io ottempero, poi come ho ottemperato, al pagamento di quel bonus di... quel *signature bonus*. E allora come ci possiamo mettere d'accordo sul punto se io vedo un'immagine che si rispecchia di un personaggio che è forte, che è potente, che ha la possibilità di non chiudere nessun accordo. Perché, attenzione, il 31/10 del 2010 chi dice no a quell'accordo è Etete, cioè quell'accordo non dice "Io sottoscrivo quell'accordo perché quell'accordo mi va bene". dice il contrario "Io non sottoscrivo perché io voglio quella somma che ritengo, nella mia società, possa essere la somma più congrua nella...". E allora riprendiamo le due figure di soggetto cosiddetto affetto da sudditanza psicologica, perché questo era, perché questo mi dice il fatto. Cioè questo che è la dimostrazione della sudditanza, costringendolo a firmare il *resolution agreement*, che non ha firmato. Quindi è un soggetto che è affetto da sudditanza psicologica oppure è il contrario? È il Presidente Jonathan che è affetto da sudditanza psicologica, perché un ex uomo politico, e introduciamo questo argomento che ha introdotto la Procura, un certo Yusuf (fonetico) diceva che addirittura Etete era un Oga, cioè che era la dimostrazione che era un capo rispetto alla figura del capo che era Jonathan? Quindi vedete queste due alterne figure, queste due figure che praticamente vengono a galla a seconda che la ricostruzione, cosiddetta fattuale, attraverso quelli che sono ragionamenti ipotetici della Procura della Repubblica ritornano a galla. Questa conclusione sulla cosiddetta sudditanza o meno di Jonathan rispetto a Etete e viceversa dimostra proprio quella che è la cosiddetta inesigibilità di queste due ipotesi che possono invece... e che prevedono come ipotesi di induzione nei confronti di un personaggio, Etete, messagli la penna lì, in mano, "tu devi firmare questo contratto". Etete non lo firma, perché la condizionalità di Etete era quello che abbiamo detto. Alla fine firmerebbe questo accordo sul prezzo durante le fasi di quella che era la seconda trattativa, che va dal 18, 19, 20. Guardate che sotto quell'aspetto, in tutte le altre fasi la società Malabu non partecipa, partecipa solo alla prima riunione, laddove dà una misurazione del prezzo ma non dà l'importo. E allora... e che cosa si dice del Presidente? Si dice ancora che lui era in combutta col Ministro Diezani. "Vedete quella lettera del 2/07 che conferma quell'accordo collusivo che c'è tra i membri del Governo, perché Diezani è, tra virgolette, una poco di buono, diciamole le cose, perché Diezani è in una situazione del genere, è in uno stato completamente di essere strumentalizzata. Addirittura, le voci che corrono, che se la intende col Presidente della Repubblica". Queste sono gli ulteriori arricchimenti relativamente al fatto. Ma che cosa ci dicono questi elementi? Ci dicono che sono elementi da prendere in considerazione in relazione al delitto 322? Ci dicono che questi sono gli elementi che possono configurare il 319? Per passare poi al personaggio, sto finendo, Presidente, che è Adoke. Adoke, come Jonathan, è l'equivalente di Jonathan, è Adoke che viene

incaricato da Jonathan di passare ufficialmente a quella fase, tra virgolette, pubblicistica, per quanto concerne la posizione dei soggetti. È lui, è lui, è Jonathan che in qualità di Presidente che ha i poteri enormi, non è come il nostro Presidente, ha dei poteri diversi, ha potere esecutivo, ma anche potere cosiddetto legislativo. Ha un potere enorme. E incarica l'attore generale per dire (inc.) questa situazione che si era creata di conflittualità, perché sapete benissimo, e questo ve lo hanno detto tutti, non ve lo ripeto, il rapporto di conflittualità altissimo che c'era tra Shell e Eni per tutte quelle cause che abbiamo poc'anzi sentito dall'Avvocato D'Alessandro. E allora che cosa fa Adoke? Interviene sul tavolo delle trattative, interviene con gli *advisor* di Malabu, il particolare l'amministratore, Gbinigie, che era l'amministratore della società Malabu. E qui che cosa succede? Succede che anche Malabu che non si può... mi scusi, anche l'attore generale in questo processo non si può difendere, non ha voce, anche lui è un invitato di pietra. Eppure che cosa ha fatto il Dottor Adoke Ministro della Giustizia? Non ha fatto altro che portare sul tavolo delle trattative questo schema che era completamente diverso. È proprio Adoke, Giudici, se voi andate a verificare la lettera che fa il 01/04/2010 la DPR, in relazione al fatto di non concludere l'accordo perché l'accordo, tra virgolette, era ancora in alto mare, relativamente alle posizioni degli schieramenti su due tavoli, il DPR dice ad Adoke "Guarda che quell'accordo a noi non ci va bene", ma lo dice anche alla NNPC in relazione a quelli che erano i *back-in rights*. E cosa fa Adoke? Adoke si preoccupa di questa situazione, e portando al tavolo delle trattative questi soggetti dice "Guardate, io non firmo e vi butto fuori dal tavolo delle trattative se non ho il cosiddetto beneplacito del DPR e dell'NNPC". Cosa che avviene. Cosa che avviene, cosa che praticamente fa portare avanti quelle che sono le trattative. E allora questa è una posizione di un criminale colluso? Con chi lo avrebbe fatto l'accordo corruttivo? Abbiamo noi la prova di un momento, di un termine, di una circostanza, dove per l'accordo corruttivo su quel tavolo ci devono essere i Pubblici Ufficiali corrotti, ci devono essere i cosiddetti corruttori, ci devono essere i cosiddetti intermediari, perché qui c'è un altro mondo, un'altra galassia, quella degli intermediari. Guardate, io sugli intermediari posso dire cinque parole. Io vi chiedo di vedere fonti aperte, la sentenza della Corte di Appello Saipem sulla figura dell'intermediario, che gela... gela il Giudice di primo grado, in quel punto fondamentale che se l'intermediario non ha, nonostante che riceva i denari, la *datio*, la ricezione, ci ricordiamo il 319, se prende i denari e se questi denari se li tiene e non li trasferisce al cosiddetto corrotto, non c'è ipotesi delittuosa sotto questo profilo, perché quell'intermediario risponderà di altri delitti, tipo la cosiddetta 346 bis del codice penale, le influenze illecite. Ma non risponderà del delitto di corruzione. Questo è che ci

dice l'insegnamento di quella Corte che in relazione alla motivazione da pagina 153 a pagina 159. Proprio il DNA di quella sentenza è in quelle 5 pagine, in quelle 5 pagine dove la sentenza rimarca il fatto, e noi ci ritorniamo adesso, che l'accordo corruttivo dev'essere provato, si tratta di una corruzione antecedente, dove la soglia di punibilità, Giudici, è nel momento dell'accordo corruttivo, non è nel momento della dazione di pagamento. E questo vale anche per l'intermediario, perché l'intermediario non erogando quelli che sono i denari al cosiddetto corrotto, risponderà di altri reati, ma non certamente di ipotesi di corruzione internazionale. E per altro una figura di intermediari, Giudici, che veramente per andare a trovarla, fare ricerche giurisprudenziali, noi non abbiamo mai trovato in una situazione del genere quella che è la figura di intermediario. Possiamo trovare nel diritto italiano quella che è la figura di mediatore, ma non possiamo trovare una figura che etichetti come intermediario una ipotesi di configurazione giuridica, e così via. E allora... un intermediario per altro Akinmade, abbiamo sentito Akinmade all'udienza del 20/03/2019, quella funzione, come vi ha detto anche il Pubblico Ministero, quella sì che dice che è una funzione di intermediario, perché Akinmade, sulla base di quella funzione, ha avuto un corrispettivo all'incirca pari a un milione, un corrispettivo congruo. Abbiamo la figura di Agaev, abbiamo sentito poc'anzi la conflittualità che si è creata perché Dan Etete non voleva corrispondere quel 6 percento relativo al... ma sono tutti soggetti, Giudici, protagonisti, ivi compreso Obi, che escono dal processo penale, ed escono, soprattutto Obi, per la sua avidità, perché Obi viene punito per la sua avidità in questo fatto. Perché? Perché pretendeva di più, in relazione a che cosa? Quali sono stati i contenuti, qual è stata l'attività di quel mandatario? Tre fallimenti, si potrebbe dire. Però, attenzione, il Pubblico Ministero ce lo contesta, ci contesta il fatto dei soldi relativamente ricevuti da Obi in relazione a quella sentenza del Tribunale inglese, Giudice Gloster. Vi ricordate che cosa ci dice? Ma certamente. Lo mette nel fatto, 200... quindi perché lo mette nel fatto? Perché i 215 milioni, nonostante che vi sia una sentenza di un Giudice civile, non di un Giudice penale, perché la Gloster è un Giudice civile, è una sentenza di 215 milioni. Ecco, quello è il corrispettivo, tra virgolette, che doveva essere consegnato ai Pubblici Ufficiali, è l'effetto di ritorno. Io... questa è una considerazione che lascio al prudente apprezzamento del Giudice se partendo, e torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio: il problema del fatto, della gravità indiziaria, di tutti quelli che sono elementi (la gravità, precisione e concordanza), ma è mai possibile che io posso, avendo un fatto certo, il ritiro della somma di 215... cento e passa milioni, che tra l'altro, apro una parentesi, sto finendo Giudici, il... è mai possibile che questa somma il Giudice Gloster la screma? Perché? Perché la causa civile fatta da Obi nei confronti della società Malabu

riguardava una richiesta di *petitum* di 215 milioni di dollari. Io ho letto la sentenza del Giudice Gloster. Guardate, io dico che quella è una sentenza che comunque è una sentenza che va grandemente rispettata. Perché? Perché il Giudice Gloster ha fatto questa considerazione: "Quel mandato che tu avevi, Obi, in relazione a quel caso era un mandato parziale, tu non avevi titolo di concordare il 100 percento. Non lo avevi. Tu avevi un titolo, che per altro era a scadenza a 90 giorni dal 27 gennaio 2010. 3 mesi, avevi quel titolo. Non avevi il titolo che ti legittimava a sottoscrivere o a mediare in relazione a quella che poteva essere l'importo pari al 100 percento". Quindi Obi per Malabu e per Etete è stato un completo fallimento. Io, Giudici, mi vorrei avviare alle conclusioni, però vi sono ancora almeno due o tre argomenti da trattare. La mia decisione è questa, eventualmente mi fermerei qui. Però naturalmente vi depositerei la memoria in relazione a questi fatti che ho portato avanti e che effettivamente hanno... mi aiutano così a non dover ancora discutere in relazione a una discussione che potrebbe essere ulteriormente ancora più lunga. Quindi vi evito di non andare avanti. Sulle conclusioni. Mi accingo alle richieste cosiddette conclusive. Io ritengo che possa, nella fattispecie, all'istruttoria dibattimentale, non è emerso quello che io ritengo sia il principale elemento a carico di Etete. Cioè quell'accordo cosiddetto collusivo che viene sottoscritto dai Pubblici Ufficiali e il privato in relazione a questi fatti che hanno portato poi alla cessione dell'OPL. Anche per un semplice motivo, perché quella cessione di OPL dalle due società al Governo, ha avuto una finalizzazione alla cosiddetta concessione del corrispettivo col deposito dell'*escrow account*, e da quel momento quelle somme erano di titolarità del Governo, non di altri. Quelle somme che poi sono state erogate a titolo di indennizzo alla società Malabu. Quindi è un'operazione, sotto il profilo giuridico, perfetta. E allora le mie conclusioni sono assoluzione ex articolo 530 primo comma o in subordine secondo comma. Nell'eventualità, mi accingo a fare questa subordinata, che io in premessa però vi ho già accennato, e che vorrei tornare per un minuto. Voi mi dovete dire... scusate, ma ho un mal di gola da due giorni, voi mi dovete dire in quale posizione dev'essere collocata la condotta di Etete, sulla base di quelli che sono i fatti di cui al capo d'imputazione. Etete è un corruttore? Etete è un intermediario? Etete è un agevolatore? Etete è colui che media tra le due *oil company* in relazione a quello che poi sarà il denaro che sarebbe dovuto ritornare al Pubblico Ufficiale, che lo aveva incassato? Io, sotto questo profilo, non è dato ricondurre a una figura particolare se non attraverso quello che potrebbe essere uno sconvolgimento del fatto, *iura novit curia*. Voi avete la capacità di... scusate, ma non riesco a parlare. Voi avete la capacità di modificare la qualifica giuridica del fatto, però se un fatto è diverso rispetto a quello che è emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello che...

potrebbe essere il fatto e il capo d'imputazione, è chiaro che il concetto è diverso, che quel principio non va applicato. Va estesa invece una sorta di dialettica processuale, dove il codice dell'articolo 516 e 521 ci impone. E allora perché vi faccio questa osservazione, Giudici? Perché io ritengo che veramente andare a trovare una collocazione in relazione a quello che dovrebbe essere l'accordo, dove lo collocherei? Lo collocherei dal lato attivo o lo collocherei dal lato passivo? Lato attivo intendo come cosiddetto corruttivo o come, lato passivo, concorrente ex articolo 110, sussistendo però i presupposti, perché il 110 non è una scatola vuota, è la norma che integra quella che è la norma tipica, e quindi la tipicità del fatto del 322 e del 319. Questo è che manca in questo processo. Per questo motivo, sotto questo profilo, io chiedo in via di stretto subordine, l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Grazie.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 9 dicembre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 15.55.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 242.825

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Signed by FAVARA CLAUDIO
07.12.2020 14:19:33 CET